



Governo Italiano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Vai alla navigazione](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Presentazione

Dossier del 21 novembre 2003



Il Governo, nella riunione del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2003, ha approvato un disegno di legge che modifica profondamente la disciplina attualmente in vigore (DPR 309/90) sull'uso di stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sulla cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza.

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

● [Il Presidente del Consiglio](#)

● [Il VicePresidente del Consiglio](#)

● [Il Governo](#)

● [Il Governo informa](#)

● [La Presidenza del Consiglio](#)

● [I Provvedimenti in Parlamento](#)

● [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

● [L'Italia](#)

● [Siti esteri](#)

La riforma approvata si muove sulle seguenti direttive:

- contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione della droga;
- impegno delle istituzioni verso una coerente prevenzione, da sviluppare su un piano informativo e culturale;
- nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza;
- intelligente repressione dello spaccio.

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)



alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, si interseca inscindibilmente con le più complesse emergenze mondiali, fra le quali non ultima il terrorismo di matrice islamica, e la sua base in Afghanistan, dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo.

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tavelle illustrate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti. La Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, che obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali è l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Vai alla navigazione](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge

1. Premessa: il quadro d'insieme

La legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti: la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975; la seconda coincide col vigore della legge n. 685 del 1975, e comprende il quindicennio che va dal 1975 al 1990; la terza parte inizia nel 1990, allorché viene approvata la legge "Vassalli-Russo Jervolino", e si conclude nel 1993, quando norme significative di questa legge vengono abrogate dal referendum; la quarta, che inizia proprio con il referendum, dura tuttora. Se è superfluo ricordare la legislazione antecedente il 1975, che aveva carattere fortemente repressivo e puniva, oltre allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n. 685, approvata nel 1975 e rimasta in vigore fino al 1990. Questa legge considera l'assuntore di stupefacenti, che non sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato, in quanto tale da curare e da riabilitare: è sufficiente che la sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione della "modica quantità" - una soglia che nei fatti non sempre è irrilevante, dal momento che, sulla base della

giurisprudenza della Corte di cassazione, è "modica" anche la "quantità" che consente un approvvigionamento fino a tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto - per non essere censurabile nemmeno in via amministrativa: in tal modo, assumere stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo, al pari di tante altre, rispetto alla quale lo Stato non prende posizione, in favore o contro, mostrandosi sostanzialmente agnostico, e quindi indifferente.

Due decreti del Ministro della sanità, adottati in attuazione della citata legge n. 685 del 1975, risalenti al 1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche del metadone e, a particolari condizioni, della morfina; con questo rivelano l'opzione culturale e ideologica verso una terapia di "mantenimento" delle tossicodipendenze, piuttosto che di contrasto, di cura e di eliminazione.

La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture pubbliche chiamate a garantire il recupero del tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle comunità di recupero, per la dilatazione del concetto di "modica quantità", ma soprattutto per l'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti dell'uso di droga, prima ancora che della detenzione e del consumo.

Dopo un tormentato iter parlamentare, nel 1990 viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi coordinate con quelle già in vigore dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: si tratta di una legge che ribalta la logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano amministrativo; pure la detenzione di droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti della "dose media giornaliera", fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la sanzione penale. Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia,

perché comprende che dietro quell'errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.

È falsa la tesi secondo la quale la legge n. 162 del 1990 ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti, ma non certo perché la reclusione - come si è strumentalmente detto - costituiva la sola prospettiva per chi si drogava. In proposito, è significativo il fatto che, nel pieno vigore del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da una verifica effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73 della citata legge n. 162 del 1990, e cioè per il possesso di stupefacenti oltre la dose media giornaliera, ma per un fatto ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 76, cioè per l'inottemperanza degli obblighi seguenti all'essere stato sorpreso in condizione di tossicodipendenza.

Dossier del 21 novembre 2003



- [Il Presidente del Consiglio](#)

Di più, la legislazione del 1990 prevedeva vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. L'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 precludeva la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che avesse in corso o intendesse sottoporsi ad un programma terapeutico nei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima condizione, l'articolo 90 dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica consentiva la sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione non superiore ai quattro anni,

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

- [Il Governo](#)

- [Il Governo informa](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)



ovvero che dovesse espiare un residuo della pena della medesima durata. Inoltre, il testo unico potenziava il ruolo delle comunità di recupero e prevedeva interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito il ruolo degli enti locali, in particolare della regione e del comune, nonché quello delle strutture scolastiche.

[oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

Gli effetti positivi che la nuova legislazione cominciava a provocare - dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti - sono stati bruscamente frenati dal referendum del 1993, che ha squilibrato l'impianto legislativo del 1990: dopo quel referendum è diventata illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale. Oggi anche la detenzione di quantitativi non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, è penalmente irrilevante: in questi termini si orienta la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene non punibile la detenzione di decine di grammi di eroina (è ben noto che per ottenere l'effetto stupefacente sono sufficienti pochi milligrammi di eroina), e perfino la cessione finalizzata al "consumo di gruppo".

A rendere accettabile una sorta di indifferenza di Stato verso la scelta tossicomanica non vale l'osservazione secondo cui è necessario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare droga, poiché costui al massimo danneggerebbe se stesso, e non gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale di fronte alle eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge n. 3 del 1986, che impone ai motociclisti di indossare il casco; con la sentenza n. 180 del 1994 la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione della personalità. La Consulta ha risposto che la salute dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base all'articolo 32 della Costituzione, interesse della collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno

un costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di indossare il casco vale, a maggior ragione, per la proibizione dell'uso di droga.

Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti. La Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali è l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, si interseca inescindibilmente con le più complesse emergenze mondiali, fra le quali non ultima il terrorismo di matrice islamica, e la sua base in Afghanistan, dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo. A livello nazionale, a distanza di un decennio dalla tornata referendaria del 1993, il quadro è preoccupante, e impone la lotta alla droga in termini di priorità; non si tratta di applicare schemi ideologici, ma di confrontarsi responsabilmente con una angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi - cosiddetti per overdose - del 2002 sono soltanto una componente, sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; ma non possono trascurarsi i decessi per incidenti stradali, che rimangono in ombra perché non sempre si è in condizioni di rilevare che la causa è stata l'uso di droga.

In questo quadro si prospetta una modifica del DPR 309/90, che si muove sulle seguenti diretrici:

contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione della droga; questo non comporta il ricorso alla pena, e si traduce in graduati provvedimenti di tipo amministrativo, collocati a coprire, con intensità crescente, anche la zona grigia posta fra il consumo e lo spaccio, dal momento che anche la mera detenzione di apprezzabili quantità di stupefacenti si è dimostrata costituire significativo punto di partenza per la

diffusione del fenomeno: tale zona è grigia per difficoltà probatorie più che per una reale netta distinzione, come dimostrano gli studi sul fenomeno dello spaccio, punto di approdo privilegiato, insieme ad altre attività illecite come furti e rapine o degradanti come la prostituzione, per tanti assuntori;

impegno delle istituzioni verso una coerente prevenzione, che da sviluppare su un piano informativo e culturale;

nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza; riconoscere pienamente e nei fatti la dignità di persona del tossicodipendente, anche di quello detenuto, significa accompagnarla su un itinerario che gli dia la possibilità di uscire responsabilmente dall'incubo della droga; per questo si sono introdotti meccanismi di favore per agevolare un definitivo reinserimento sociale del tossicodipendente recuperato, evitando che resti intrappolato nelle conseguenze detentive collegate allo stato di tossicodipendenza, una volta che ne sia realmente uscito;

intelligente repressione dello spaccio attraverso:

- la promozione nei consensi internazionali di adeguate politiche antidroga;
- il potenziamento delle attività di intelligence e di contrasto da svolgere all'estero, con la collaborazione degli Stati interessati;
- l'individuazione nella Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del servizio nazionale competente, strumento specificamente qualificato, indispensabile per gestire in modo organico le complesse attività di repressione;
- dotazione per le forze di polizia di strumenti giuridici e tecnici adeguati alle esigenze.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Dossier del 21
novembre 2003



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

[Relazione al disegno di legge](#)

- [Il Presidente del Consiglio](#)

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

2. La riforma

- [Il Governo](#)

- [Il Governo informa](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

- [L'Italia](#)

- [Siti esteri](#)

[2.1. Coordinamento e organizzazione](#)

[2.2. Le nuove tabelle](#)

[2.3. Il sistema delle autorizzazioni, delle prescrizioni e della dispensazione](#)

[2.4. Il sistema sanzionatorio.](#)

[2.5. La destinazione delle sostanze](#)

[2.6. Il recupero come alternativa al carcere](#)

[2.7. L'affidamento in prova delle persone tossicodipendenti](#)

[2.8. Attività sotto copertura e destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati](#)

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)



[2.9. Prevenzione, educazione, informazione](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[2.10. Il ruolo degli enti territoriali e il loro rapporto con le strutture di recupero](#)

[Le tavole allegate al ddl](#)

[2.11. Disposizioni di coordinamento](#)

[La relazione illustrativa](#)

[2.12. Norme per il trasferimento di competenze al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga](#)

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

[Il testo dei documenti in formato .pdf](#)



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

2.1. Coordinamento e organizzazione

Con gli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 sexies si raggruppano in cinque differenti disposizioni le competenze relative al Comitato nazionale di coordinamento, all'Osservatorio, al Comitato scientifico, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e le norme riferibili all'organizzazione delle campagne informative attualmente incluse nell'articolo 1. Anche le norme in tema di assistenza ai paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti trovano autonoma collocazione con la previsione di un art. 1 quinques. Si persegue così la finalità di razionalizzare e rendere maggiormente visibile il nuovo "dispositivo" di contrasto in materia di tossicodipendenza.

Con l'art. 1 si provvede:
ad aggiornare, nel comma 2, la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, modificando la denominazione di alcuni Ministeri in linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed aumentandone il numero sulla base delle richieste specifiche pervenute e delle competenze istituzionali nel settore;

ad inserire, nel comma 3, l'eventuale delega delle funzioni di Presidente del Comitato ad uno dei Ministri partecipanti, in luogo del Ministro per la solidarietà sociale;
ad affidare, nel comma 7, al Comitato scientifico e all'Osservatorio il ruolo di consulenza del Comitato nazionale di coordinamento;
ad inserire, nel comma 8, il compito del Presidente del Consiglio di convocare la Conferenza nazionale, già previsto dal comma 15 del vigente articolo 1;
a trasferire, nel comma 9, le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale attualmente regolate dal comma 12 dell'art. 127.

Con l'art. 1 bis si provvede a disciplinare, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio permanente, cambiandone la denominazione in "Osservatorio italiano per le droghe e le tossicodipendenze" in analogia con l'Osservatorio europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze di Lisbona, e ad attribuire al Presidente del Consiglio il compito di disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento. In linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono modificate le denominazioni di alcuni Ministeri.

Dopo avere implementato le competenze dell'Osservatorio, attribuendogli, tra l'altro, la possibilità di acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze stupefacenti sequestrate, si è proceduto a definire, con l'introduzione del nuovo comma 6, uno schema di flussi informativi tra i laboratori incaricati dall'Autorità giudiziaria o prefettizia delle analisi chimiche e l'Osservatorio stesso.

Al fine di ampliare tempestivamente le conoscenze sulla composizione, sugli effetti sull'organismo e sulla diffusione sul territorio delle sostanze di abuso presenti sul mercato clandestino nazionale, si prevede che i laboratori stessi riversino all'Osservatorio i risultati delle analisi, opportunamente standardizzati sulla base di un accordo fra le amministrazioni competenti, per consentire l'espletamento dei compiti di carattere epidemiologico, statistico e di ricerca, anche al fine di fornire, con puntualità e completezza, elementi

Dossier del 21
novembre 2003

informativi e dati all'OEDT di Lisbona, sulla base degli indicatori stabiliti.

In caso, peraltro, dell'individuazione di nuove sostanze sintetiche, per effetto della complementare modifica all'art. 88, è data facoltà all'Osservatorio di richiedere campioni delle sostanze stesse, per approfondire le attività di analisi e le indagini di carattere scientifico.



Con l'art. 1 ter è istituito per legge il Comitato scientifico dell'Osservatorio, posto alle dirette dipendenze del Dipartimento quale organismo di consulenza ai fini dello studio e della interpretazione scientifica del fenomeno.

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

● [Il Presidente del Consiglio](#)

● [Il VicePresidente del Consiglio](#)

● [Il Governo](#)

● [Il Governo informa](#)

● [La Presidenza del Consiglio](#)

● [I Provvedimenti in Parlamento](#)

● [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

● [L'Italia](#)

● [Siti esteri](#)

Con l'art. 1 quater è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga il compito di promuovere le campagne informative, in collaborazione con i Ministri componenti il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Si prevede, in particolare, la possibilità di impiegare le risorse stanziate in iniziative, non solo di mera comunicazione ma anche di animazione, educazione e prevenzione da sviluppare con la massima diffusione su tutto il territorio nazionale. In questo articolo, peraltro, si affronta per la prima volta il problema della conversione in euro degli importi espressi in lire. Tale operazione è stata ripetuta in tutti i successivi articoli del Testo unico.

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Nell'art. 1 quinques confluiscono, infine, i commi 16, 17 e 18 dell'attuale art. 1 dando vita ad un nuovo articolo che raccoglie, in maniera più visibile ed omogenea, le disposizioni che regolano l'azione dell'Italia in materia di assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tavole allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#) (file di 736 kb)

Con l'art. 1 sexies, al fine di valorizzare l'opera di coordinamento avviata dalla struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e di dare concreta attuazione a quanto previsto alla lett. a) dell'art. 4 del citato provvedimento di costituzione, sono trasferite le competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali al citato Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nella prospettiva di concentrare e razionalizzare, ove possibile, in una unica struttura amministrativa le competenze in materia attualmente ripartite tra più amministrazioni statali. Detti compiti sono illustrati dettagliatamente nel comma 2 dell'art. 6 bis inserito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Per disegnare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita, però, di un ulteriore intervento normativo teso a scorporare il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga dal Fondo nazionale per le politiche sociali, collocandolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale intervento è effettuato attraverso la disposizione inserita nel comma 3 che modifica l'art. 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il testo dei documenti in formato .pdf

Nell'art. 2, oltre ad aggiornare la denominazione degli organismi internazionali e delle Amministrazioni dello Stato (anche questa operazione è stata estesa a tutti gli articoli e singoli commi del Testo unico oggetto di modifica, ritenendosi, per gli altri, utilizzabile la previsione contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), si è provveduto a modificare le attribuzioni del Ministero della salute. In particolare, considerando che le nuove tabelle sono emanate in allegato alla legge di modifica del Testo unico, si conferisce al Ministero il solo compito di provvedere al loro aggiornamento, in sintonia con quanto previsto nell'art. 13.

All'art. 9, con l'inserimento di un'ulteriore lettera nel comma 1, viene attribuito al Ministero dell'interno il compito di promuovere e coordinare specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi competenti in materia di prevenzione. È opinione condivisa che le forze di polizia, in aggiunta ai normali compiti di repressione, debbano e possano fornire un valido ausilio nell'ambito dell'attività di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza; tali attività, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, consistono nel concorrere ad informare dei rischi, motivare alla terapia, indirizzare ai Sert, alle comunità, ai centri di formazione. Potrà, in tal modo, realizzarsi una sinergia tra distinti ed autonomi settori

(sicurezza e socio-sanitario) per garantire un rafforzamento della rete di iniziative nell'ambito della politica della prevenzione.

All'art. 10 comma 1 bis è stato posto a carico degli organismi istituzionalmente preposti alla repressione del traffico degli stupefacenti l'obbligo di riferire alla DCSA del Ministero dell'interno notizie in ordine alle attività operative antidroga condotte e ai relativi risultati conseguiti. La modifica trova fondamento nella necessità di potenziare l'azione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga che già svolge, in base al dettato normativo, compiti di coordinamento dell'attività delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, assicurando anche la necessaria cooperazione internazionale, atteso, infatti, il connotato di internazionalità tipico del fenomeno droga/crimine. Al comma 3 bis si attribuisce alla DCSA l'importante compito di definire, codificare e memorizzare, per scopi di carattere investigativo degli organi di polizia competenti, le caratteristiche intrinseche ed intrinseche delle partite di sostanze stupefacenti sequestrate. La realizzazione di una banca dati delle sostanze stupefacenti è finalizzata ad individuare ed archiviare il c.d. "DNA" degli stupefacenti per consentire utili comparazioni con le caratteristiche rilevate sulle droghe sequestrate di provenienza sconosciuta, in sintonia, peraltro, con analoghe iniziative poste in essere in ambito internazionale. La realizzazione del citato archivio informatico apporterà sicuri vantaggi di carattere investigativo nell'approfondimento delle conoscenze sul modus operandi dei narcotrafficanti, i flussi di movimentazione, le aree geografiche di produzione, stoccaggio e transito, nonché sulle mappe delle organizzazioni criminali.

All'art. 12, al fine di adeguare il Testo unico alla intervenute modifiche apportate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si sostituisce la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del Ministro per la solidarietà sociale con quella del Presidente del consiglio o di un suo delegato.



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Le nuove tabelle

L'art. 13, comma 1, riduce il numero delle tabelle da sei a due, determinando la creazione di un nuovo sistema di valutazione e controllo delle sostanze vietate. Nella tabella I trovano posto quelle che "non trovano nessun impiego terapeutico" e che, quindi, non possono essere prescritte.

Nella tabella II sono, invece, raggruppate, in cinque differenti sezioni, le sostanze aventi proprietà curative e pertanto definite, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, medicinali che, avendo in sé la capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, possono diventare oggetto d'abuso.

Quindi tutti i medicinali, a cui è riconosciuto l'impiego terapeutico, a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, regolarmente registrati nel nostro Paese, trovano posto nella tabella II; nella tabella I sono collocati i principi attivi a cui, tout court, non è riconosciuto in Italia impiego terapeutico (e che, pertanto, non possono essere prescritti o, salvo in presenza di particolari autorizzazioni, commercializzati) e, senza più tenere in alcuna considerazione il diverso potere tossicomanico di ciascuna sostanza, gli altri psicotropi, superando nettamente la distinzione fra le

droghe c.d. "pesanti" e le droghe c.d. "leggere" (come meglio specificato in relazione all'art. 73). La differenziazione in due tabelle, l'una delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, l'altra dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, consente, inoltre, di ridurre sensibilmente il numero delle sostanze già incluse nella elencazione relativa alla dose media giornaliera, facilitando il compito di stabilire per ciascuna di esse la soglia quantitativa massima, cui fa riferimento il nuovo art. 73, comma 1 bis.

Si evidenzia che, come già avveniva nel sistema regolato dalla D.M.G., non per tutte le sostanze stupefacenti incluse nella tabella I è stato possibile individuare un quantitativo massimo di principio attivo (come soglia per l'erogazione delle sanzioni), in quanto, pur essendo dette sostanze poste sotto controllo in osservanza di Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili, al momento, dati epidemiologici aggiornati relativi ai livelli di consumo nell'ambito di fenomeni d'abuso. Occorre tener, peraltro, presente che, qualora i preposti organismi nazionali o comunitari dovessero denunciare il diffondersi sul mercato clandestino di queste sostanze proibite, il nuovo meccanismo di aggiornamento delle tabelle previsto dagli artt. 2 e 13 permetterà con celerità l'inserimento in tabella delle relative soglie quantitative massime.

Dossier del 21 novembre 2003



- [Il Presidente del Consiglio](#)
- [Il VicePresidente del Consiglio](#)
- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)



quali, in tale circostanza, è prevista la sanzione penale, anziché amministrativa.

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di](#)

Inoltre, l'inserimento della cannabis nella nuova tabella I e la possibilità di prevedere, nella nuova tabella II, una sezione dedicata a medicinali preparati con le sostanze stupefacenti precedentemente incluse nella tabella I impongono di effettuare un'opportuna modifica al testo di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (42, comma 1, 43, comma 1, 45, commi 1 e 2, 46, comma 1, 47, comma 1). La conseguente sostituzione della dicitura "farmaci e preparazioni di cui alle tabelle I, II e III" con la formula "medicinali di cui alla tabella II, sezioni", elimina il riferimento, foriero di equivoci, ad ipotetici prodotti farmaceutici a base di cannabis, non presenti nella Farmacopea ufficiale italiana.

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

Si è, inoltre, dato seguito all'esigenza di semplificare e velocizzare il procedimento, oggi particolarmente lungo e farraginoso, per l'inserimento nelle tabelle delle sostanze da sottoporre a controllo. In futuro, pur prevedendo l'acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, non sarà più necessario che la decisione di includere una nuova sostanza stupefacente nelle tabelle, sancita con decreto del Ministero della salute, sia preventivamente sottoposta al vaglio dell'Istituto Superiore di Sanità.

[Le tabelle indicate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

Per completezza, si segnala che, per aggiornare i termini scientifici presenti nel Testo Unico, sono state mutuate le definizioni sancite dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

All'art. 14 viene definita la nuova formulazione dei criteri per l'inclusione delle sostanze nelle tabelle, rispondente alla necessità di suddividere le sostanze stupefacenti in due gruppi quanto più possibile omnicomprensivi: sostanze d'abuso da un lato, medicinali preparati con l'impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'altro. Peraltro, i criteri di inclusione non si discostano, sostanzialmente, da quelli della vigente legge. Le sostanze già ricomprese nella vigente tabella II (derivati della cannabis) vengono incluse nella tabella I, mentre quelle contenute nell'allegato III bis al DPR 309/90 (medicinali ad azione

narcotico-analgesica impiegati nella terapia del dolore) e quelle di cui alle attuali tabelle III, IV, V e VI, salvo particolari eccezioni, sono ripartite tra le cinque sezioni della tabella II.

La predisposizione delle nuove tabelle indicate al Testo Unico ha consentito l'inserimento, tra le sostanze della tabella I, della salvia divinorum e del relativo alcaloide (salvinorina A), una delle cosiddette smart drugs (droghe furbe), prodotti ad azione stupefacente la cui disponibilità in libera vendita desta preoccupazione ed allarme sociale.

I valori indicati nella Tabella I non sono correlati con le dosi (minime, medie, massime, letali), né con il periodo di assunzione (dose giornaliera, dose settimanale, dose mensile). A causa della variabilità individuale e dello stato di tossicodipendenza sarebbe, infatti, impossibile verificare la reale necessità del singolo tossicodipendente. Rappresentano, invece, il quantitativo massimo che il soggetto può detenere senza incorrere nei rigori della sanzione penale. In caso di detenzione di quantità inferiori a quelle della tabella I, non riconducibili all'attività di spaccio, il soggetto verrà sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Vai alla navigazione](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Il sistema delle autorizzazioni, delle prescrizioni e della dispensazione

Con l'introduzione del nuovo art. 25 bis, si è inteso corrispondere all'esigenza, da più parti manifestata, di avviare allo smaltimento i medicinali che rimangono inutilizzabili presso il domicilio dei pazienti, nell'ambito della terapia del dolore.

Con l'art. 38 si è consentito ai farmacisti di cedere o acquisire da altri farmacisti medicinali contenenti sostanze stupefacenti, verificandosi la necessità di sopperire a carenze in casi di particolare urgenza.

Inoltre, per recepire le indicazioni contenute nel D.M. 3 luglio 1992, in cui è stabilito che nessun medicinale a base di sostanze stupefacenti può essere fornito o spedito come campione ai medici e veterinari, sono stati soppressi i commi 3 e 6 e modificato il comma 4.

Nell'art. 40 si prevede che il Ministero della salute, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale contenente sostanze stupefacenti e psicotrope già gabellate individua la tipologia di confezione e la sezione della tabella II ove collocare il medicinale stesso.

Nell'art. 42, per far fronte alle necessità di particolari soggetti o categorie professionali, si introduce la possibilità che gli stessi si approvvigionino di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope presso le farmacie o i grossisti di medicinali.

Dossier del 21 novembre 2003



In questo articolo, inoltre, è eliminato il riferimento alle tabelle I e II del testo vigente, sostituendolo con la sola tabella II, sezioni A, B e C, in coerenza con la nuova elencazione delle sostanze sotto controllo che non prevede, nella tabella I, la presenza di medicinali a base di sostanze stupefacenti registrati, in commercio o prescrivibili in Italia, salvo le eccezioni indicate nella tabella II.

Analoghi interventi sono stati effettuati in tutti gli articoli del testo vigente che fanno riferimento ai soli medicinali (artt. 42, 43, 45, 46 e 47).

Attraverso la revisione degli artt. 43 e 45, si è inteso ridisegnare, anche alla luce della diversa collocazione dei medicinali nelle sezioni della tabella II, la disciplina della loro prescrizione e successiva dispensazione.

Il nuovo assetto prevede in particolare:

Tabella II, sezione A: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali, per un dosaggio di 30 giorni;

Tabella II, sezioni C e D: ricetta non ripetibile;

Tabella II, sezione E: ricetta medica ripetibile.

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle indicate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

● [Il Presidente del Consiglio](#)

● [Il VicePresidente del Consiglio](#)

● [Il Governo](#)

● [Il Governo informa](#)

● [La Presidenza del Consiglio](#)

● [I Provvedimenti in Parlamento](#)

● [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

● [L'Italia](#)

● [Siti esteri](#)

Per effetto delle modifiche introdotte da questo articolo, è soppresso l'art. 71.

A corredo delle precedente disposizioni, nell'art. 43 vengono inoltre inserite norme idonee a disciplinare con maggiore incisività l'istituto dell'autoricettazione da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari che, per uso professionale urgente, sono chiamati ad approvvigionarsi, trasportare e detenere medicinali contenuti nella tabella II, sezione A.

Sempre al fine di tutelare le persone che, per motivi terapeutici, entrano in contatto con i medicinali a base di sostanze stupefacenti contenuti nella tabella II, sezione A, e, in particolar modo, per corrispondere alle esigenze di determinate categorie di pazienti che sono costretti a ricorrere a specialità farmaceutiche impiegate nella terapia del dolore, è stato previsto l'utilizzo nella prescrizione di un particolare tipo di ricetta medica a più

copie, una delle quali da consegnare all'assistito. Tale garanzia opera anche nei confronti dei soggetti tossicodipendenti in trattamento ai quali, per ragioni di cura, è consegnato in affidamento il medicinale oppioide prescrivibile. È previsto, infatti, che a tali soggetti sia consegnata copia della prescrizione medica o del piano terapeutico da esibire in caso di controllo. Così, in linea con le indicazioni programmatiche del Governo, viene contemporaneamente fornito alle Forze di polizia uno strumento operativo immediato e indispensabile in fase di accertamento dei reati previsti dall'art. 73, comma 1 bis, lett. b).

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)
Il testo dei documenti in formato .pdf

Ai fini di garantire l'approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di medicinali contenenti sostanze stupefacenti non commercializzate in Italia ma autorizzate in altri Paesi è stata prevista nell'art. 50 bis la possibilità di avanzare al Ministro della salute una specifica richiesta di permesso di importazione subordinata alla assoluta necessità di somministrazione e alla mancanza di alternative terapeutiche.

Negli artt. da 60 a 65 sono state effettuati interventi volti ad aggiornare la numerazione delle tabelle e i termini scientifici, nonché, nel merito, a razionalizzare le modalità di tenuta dei registri sui quali deve essere annotato, a cura di particolari soggetti, il carico e lo scarico delle sostanze stupefacenti e dei medicinali.

Con la modifica dell'art. 66 si è intervenuti sulle norme che regolano la trasmissione di notizie e dati trimestrali da parte degli enti e delle imprese autorizzate all'importazione, esportazione, fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, con la finalità di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo sulle materie prime ricevute e utilizzate, nonché sulla vendita dei prodotti con esse realizzati.

L'introduzione nel comma 1 dell'art. 70 dell'esplicito richiamo alla normativa comunitaria che regola le attività di controllo sui precursori e sulle sostanze chimiche di base è finalizzata a consentire a tutti gli operatori la conoscenza delle fonti normative di riferimento per l'immediato adeguamento ad ogni nuova possibile modifica. L'intervento sul comma 3 ha, invece, lo scopo di ampliare il novero dei soggetti tenuti a

comunicare al Ministero della salute i dati relativi all'ubicazione dei locali dove sono custodite le sostanze e i precursori in argomento.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Il sistema sanzionatorio.

a) Principi generali

All'art. 72 è stato reintrodotto il divieto dell'uso e di qualunque impiego (non autorizzati) di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope, precedentemente espunto dall'ordinamento a seguito del referendum del 1993 (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 171), trattandosi di previsione non solo compatibile, ma anzi imposta dagli obblighi internazionali (in particolare, dalle convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412, di Vienna del 1971, ratificata con legge 25 maggio 1981 n. 385, e di Vienna del 1988, ratificata con legge 5 novembre 1990 n. 328). La risposta sanzionatoria, peraltro, è stata coerentemente diversificata (cfr. artt. 73, 75 e 76), in linea con i richiamati obblighi internazionali, laddove, a fronte della prevista sanzionabilità delle condotte riguardanti le sostanze stupefacenti, si fa salva la scelta discrezionale degli Stati di poter prevedere misure diverse da quella penale per i fatti di "natura minore" (cfr. del resto, Corte cost. 4 febbraio 1993 n. 28). In tale ottica, si è inteso

prevedere solo provvedimenti amministrativi accompagnati, ricorrendone le condizioni, da misure di trattamento terapeutico per il mero uso individuale di sostanze stupefacenti, riservando le sanzioni penali alle sole attività di spaccio e, comunque, alle condotte detentive di quantitativi di sostanza stupefacente che, seppur modesti (al di sotto dei valori espressi nella tabella I ovvero, in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti, per le sostanze di cui alla tabella II, sezione A), per le oggettive modalità di presentazione delle stesse sostanze ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinati a terzi o ad un uso non esclusivamente individuale. Ciò, sul presupposto che tali condotte sono ex se pericolose per la salute del soggetto e comunque pericolose per l'ordine pubblico e la salute collettiva, anche in considerazione del fatto che trattasi di sostanze potenzialmente destinate allo spaccio o all'uso non meramente individuale. Non costituisce motivo tecnico ostativo a tale revisione l'esito del referendum del 1993, avendo quest'ultimo lo stesso valore formale di una norma ordinaria (abrogativa di altre), peraltro risalente a 10 anni fa, e quindi modificabile in base all'esperienza maturata, se quest'ultima (come è nel caso di specie) orienta in tale direzione.

L'uso terapeutico di medicinali contenenti principi attivi stupefacenti è, invece, regolato da norme di prescrizione medica.

b) Le sanzioni penali

L'art. 73 prevede le sanzioni penali nei confronti delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti. La struttura della fattispecie presenta talune novità rispetto a quella vigente.

In primo luogo, è stata abolita la differenziazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, tra "droghe c.d. pesanti" e "droghe c.d. leggere": le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanze stupefacenti, in quanto tali rientranti nella tabella I, sono punite nel comma 1 dell'art. 73; sono, invece, ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio più attenuato le condotte illecite relative ai farmaci elencati nella tabella II. La modifica proposta è coerente con la riduzione del numero delle tabelle delle sostanze (cfr. artt. 13 e 14 del

D.P.R. n. 309/90), che ha determinato l'inserimento nella tabella I di tutte quelle idonee a produrre effetti stupefacenti o psicotropi, siccome egualmente pericolose per la salute individuale e collettiva. Tale decisione è in linea con le più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica; va, infatti, sottolineato che da alcuni anni la percentuale del principio attivo (ossia del componente che rende un preparato stupefacente) presente in alcune sostanze è incomparabilmente maggiore rispetto al passato. Vale il caso della cannabis: il principio attivo, il tetraidrocannabinolo (o THC), presente in questo tipo di sostanza evidenzia oggi, in base ai dati che derivano dai sequestri, valori crescenti. Nella sostanza, dallo 0,5/1,5 per cento di THC che caratterizzava i derivati della cannabis negli anni Settanta/Ottanta si è passati a valori attuali pari al 20/25 per cento, con punte anche superiori, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione. In virtù della riduzione dei minimi edittali di pena che sono stati introdotti (su cui v. infra), è attribuita al giudice la facoltà di applicare la sanzione in modo "calibrato", con attenzione precipua anche alla "natura" della sostanza oggetto della condotta incriminata.

La punizione è configurata non solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi della sostanza stupefacente, a prescindere, ovviamente, dal quantitativo della stessa, ma anche per le attività di importazione, esportazione, acquisto, detenzione, che, per le circostanze dell'azione ovvero per le oggettive modalità di presentazione della sostanza stupefacente, con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, appaiono finalizzate alla cessione a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale.

Relativamente alle sostanze incluse nella tabella II, fatta eccezione di quelle inserite nella sezione A, il cui regime è assimilabile, anche per quanto riguarda la semplice detenzione, a quello delle sostanze della tabella I, la sanzione penale è configurata solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi, prevedendosi sanzioni amministrative per le condotte detentive che non siano caratterizzate dalla presenza di un titolo legittimante rappresentato dalla prescrizione del sanitario (cfr. il riferimento all'art. 72, comma 2, del

D.P.R. n. 309/90).

Accogliendo le sollecitazioni degli organi impegnati nel contrasto ai traffici illeciti di droga, è stata prevista un'apposita disciplina sanzionatoria per i traffici illeciti delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle droghe. Il completamento della disciplina dovrà essere accompagnato dall'adozione, da parte del Ministero della salute del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, stabilendo le modalità e i termini in base ai quali gli operatori del settore hanno l'obbligo di comunicare alla D.C.S.A. le singole operazioni commerciali, relative alle sostanze trattate. Al riguardo, non è necessario modificare il successivo art. 74, in quanto la previsione del reato associativo, formulata facendo riferimento ai "delitti.....previsti dall'art. 73", include la fattispecie delittuosa in commento.

Il filo conduttore della riforma - puntare al recupero del tossicodipendente e incentivarlo il più possibile - trova un riscontro significativo nel nuovo comma 5 bis, che intende affrontare le particolari situazioni che si collocano in una zona grigia: quella nella quale chi si è reso responsabile di fatti sanzionati in base al comma 5 non può più fruire della sospensione condizionale della pena, ma difetta delle condizioni per avviare un percorso di recupero in una struttura a ciò dedicata. In base alla norma, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, può applicare, al posto delle sanzioni detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, andando oltre i limiti di pena previsti dalla legge che lo ha introdotto nell'ordinamento, il d. lgvo 28 agosto 2000 n. 274: tale lavoro potrà svolgersi anche nelle strutture iscritte all'albo di cui all'art. 116.

Poiché, in assenza di tale istituto, l'autore dell'illecito non potrebbe in alcun modo evitare l'espiazione della pena, in un'ottica di gradualità gli si offre una ulteriore possibilità di riscatto: il lavoro sostitutivo di pubblica utilità. La scelta di porsi a disposizione della collettività è meno impegnativa rispetto all'ingresso in una comunità, ma non manca di esercitare un condizionamento costruttivo sul responsabile del reato, il quale può essere anche un mero assuntore di sostanze

stupefacenti, e non necessariamente un tossicodipendente.

Per evitare l'uso strumentale dell'istituto si precisa che esso non può concedersi più di due volte e che va revocato nell'ipotesi della violazione degli obblighi assunti.

c) Le sanzioni amministrative

L'art. 75 dà seguito alle convenzioni internazionali vigenti in materia di sostanze stupefacenti (in particolare, le convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412, di Vienna del 1971, ratificata con legge 25 maggio 1981 n. 385, e di Vienna del 1988, ratificata con legge 5 novembre 1990 n. 328): in base a esse lo Stato è tenuto a vietare anche il semplice uso delle sostanze stupefacenti, pur con la possibilità di prevedere sanzioni diverse da quella penale per le infrazioni di minore gravità (cfr. sub art. 72 D.P.R. n. 309/90).

Dossier del 21 novembre 2003



In tale prospettiva, peraltro, ci si è mossi avendo di mira una pluralità di obiettivi. In primo luogo, si è inteso creare un sistema amministrativo sanzionatorio adeguato (in quanto completato con le sanzioni previste dal successivo art. 76 - v. infra), in grado di rappresentare un deterrente per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti, così da fungere anche da idonea pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo a sottoporsi ad un programma di recupero.

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

- [Il Presidente del Consiglio](#)

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

- [Il Governo](#)

- [Il Governo informa](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

- [L'Italia](#)

- [Siti esteri](#)

In secondo luogo (cfr. sub art. 73), si è inteso fissare in termini obiettivi ed immediatamente percepibili il discriminio tra fatto di mero rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, non solo per evitare difficoltà operative alle forze dell'ordine (quali quelle che caratterizzano l'applicazione della disciplina attuale, così come

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

risultante a seguito del referendum del 1993) ed un immotivato margine di eccessiva discrezionalità foriera di trattamenti ingiustificatamente differenziati, ma anche per evitare un effetto perverso, indirettamente provocato dagli esiti del referendum del 1993, in forza del quale situazioni di mera detenzione, ma di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti, possano giovarsi di un trattamento sanzionatorio amministrativo, più favorevole, pur essendosi in presenza di condotte ex se pericolose,

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di](#)



perché tali da celare, dietro l'apparente mero uso personale, condotte di spaccio effettivo.

[legge](#)

Il fatto amministrativo viene così caratterizzato dall'uso esclusivamente individuale, senza possibilità di riserva e/o accumulo, ritenuto che, al di sopra della quantità di cui è tollerata la detenzione (per le sostanze di cui alla nuova tabella I) ovvero in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti (per le sostanze di cui alla nuova tabella II, sezione A), lo stesso uso è pericoloso per la salute individuale dell'assuntore e foriero del rischio di una destinazione anche solo parziale allo spaccio (è la figura del tossicodipendente-spacciato).

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

In tale ottica, si esclude dalla mera rilevanza amministrativa anche il c.d. uso di gruppo, ritenuto dalla giurisprudenza sanzionabile amministrativamente (per tutte, Cass., Sez. un., 28 maggio 1997, Iacolare), ma che, in realtà, integra una condotta potenzialmente pericolosa in tema di diffusione di sostanze stupefacenti, specie quando si caratterizza nella forma del c.d. mandato ad acquistare che i componenti del gruppo "rilasciano" ad uno di loro per procacciare la droga sul mercato illecito.

[Le tabelle allegate al ddl](#)

Nella stessa prospettiva si esclude dalla mera rilevanza amministrativa quella condotta che, per quantità o modalità di presentazione (suddivisione in dosi, quantitativi anche al lordo delle sostanze c.d. da taglio utilizzate per la preparazione, ecc.) della sostanza, faccia escludere oggettivamente l'ipotesi dell'assunzione individuale da parte del detentore. Il fatto di rilievo penale, sotto questo profilo, non è, quindi, solo quello caratterizzato da condotte inequivocabilmente volte a soddisfare il fabbisogno di terzi ovvero caratterizzate dall'accertamento in flagranza dell'attività di spaccio. È tale anche quello qualificato dalla mera detenzione, quando questa, per determinate caratteristiche obiettive (quantità della sostanza e/o modalità di presentazione della stessa), sia incompatibile con l'uso individuale. È prevedibile che dalla riforma deriverà un condizionamento per la "parcellizzazione" dell'attività di spaccio, determinata necessariamente dall'esigenza per l'assuntore di evitare di incorrere nella sanzione penale: e ciò, se da un lato agevolerà l'attività repressiva della polizia giudiziaria, dall'altro renderà più difficile lo svolgersi dell'attività criminosa.

[La relazione illustrativa](#)
[Il documento completo](#)
 (file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

Come già accennato, il sistema delle sanzioni

amministrative non è contenuto soltanto nella disciplina tratteggiata dall'art. 75, ma è completato dall'art. 76, per contrastare in modo efficace le condotte più pericolose (v. infra sub art. 76). Quanto alla disciplina contenuta nella norma in commento, va segnalato, in primo luogo, come novità significativa rispetto alla norma contenuta nel vigente art. 75, la costruzione di sanzioni amministrative diversificate, soprattutto sotto il profilo preventivo: si mira a costruire un sistema in cui la dotazione di uno strumentario idoneo possa fungere da "pressione psicologica indiretta" per il soggetto sì da determinarlo, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguire il programma terapeutico e di recupero.

In secondo luogo, per scelta consapevole, tra le condotte solo amministrativamente sanzionabili non è stata ricompresa quella della coltivazione. Infatti, rispetto al testo dell'attuale articolo 75, alle condotte di acquisto, importazione e detenzione è stata aggiunta solo quella dell'esportazione. È noto, in proposito, quell'orientamento giurisprudenziale che ha ipotizzato, rispetto alla disciplina attuale, finanche una pretesa incostituzionalità per il trattamento diversificato derivatone per la condotta di coltivazione rispetto a quella della detenzione. Si è ritenuto però di aderire all'opinione prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la condotta di coltivazione è intrinsecamente più grave rispetto a quella di mera detenzione, perché comunque aumenta il quantitativo di droga circolante: sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave.

All'art. 76 comma 1 si è tenuto conto del fatto che il sistema normativo originario contenuto nel D.P.R. n. 309/90 era modulato per fare fronte in maniera efficace alle reiterate violazioni al divieto di drogarsi, prevedendo nell'art. 76 un sistema sanzionatorio più severo nei confronti del tossicodipendente recidivo, che più volte avesse trasgredito i provvedimenti prefettizi adottati a norma dell'art. 75.

Detto sistema è stato sovvertito col referendum del 1993, essendone conseguita, per quello che qui interessa, l'abrogazione dell'intero art. 76 del D.P.R. n. 309/90. Attualmente il sistema sanzionatorio amministrativo è fondato quindi in via esclusiva sulla figura del prefetto e sul meccanismo configurato nell'art. 75.

Tale situazione appare non soddisfacente, giacché il quadro sanzionatorio amministrativo si presenta come inidoneo a fronteggiare adeguatamente i comportamenti reiteratamente trasgressivi, in quanto mancano, per l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 cit., le più gravi sanzioni originariamente ivi previste che possano affiancarsi a quelle più miti elencate nell'art. 75.

Va chiarito, peraltro, che la volontà referendaria si è espressa contro la persistenza della disposizione di cui all'art. 76 essenzialmente nella parte in cui finiva con il fondare il rischio di una responsabilità penale a carico del tossicodipendente recidivo (cfr. art. 76, comma 12, testo abrogato).

Affermato un giudizio di disvalore sociale nei confronti delle condotte di cui al comma 1 del novellato articolo 75 e la loro rilevanza amministrativa, con il nuovo articolo 76 si è inteso garantire la collettività nei casi in cui dalle citate condotte, tenuto conto dei precedenti dell'agente e delle modalità e circostanze dell'azione, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Così, ad esempio, è di tutta evidenza la pericolosità della disponibilità di stupefacente da parte di chi, già in passato sanzionato per eccesso di velocità, esca a tarda ora da una discoteca ove ha avuto modo di assumere superalcoololici ed abbia la disponibilità di una autovettura di grossa cilindrata. Parimenti allarmante è la presenza, nei pressi delle scuole in orario di entrata ed uscita degli alunni, di chi, già condannato ad esempio per violazione dell'articolo 73, abbia la disponibilità di droghe. Dunque, mentre le sanzioni di cui all'articolo 75 costituiscono il deterrente per una condotta a cui si riconnette un giudizio di disvalore sociale, il nuovo articolo 76 si differenzia radicalmente da quello abrogato in quanto non prevede l'inasprimento delle sanzioni per il tossicodipendente recidivo, bensì persegue immediatamente l'obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Al fine di non ampliare eccessivamente l'ambito di operatività della norma ed anche in considerazione della necessità di prevedere delle sanzioni penali di "chiusura del sistema", è parso adeguato, rispetto alle finalità perseguitate, prevedere che destinatari delle più rigorose prescrizioni previste dall'articolo 76 possano essere coloro che, oltre ad aver

tenuto la condotta di cui all'articolo 75 con modalità o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica, siano già incorsi in violazioni o comportamenti che, posti in relazione alla disponibilità di stupefacenti, destano particolare allarme sociale.

In coerenza con la disciplina sulla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si è previsto che dette limitazioni, disposte dal questore con provvedimento motivato, debbano essere convalidate dall'autorità giudiziaria. In relazione ai commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6, attesa la natura amministrativa delle sanzioni, tenuto altresì conto della capillare diffusione sul territorio dei giudici di pace e della inopportunità di gravare ulteriormente la magistratura professionale, si è ritenuto di attribuire al predetto giudice onorario la competenza a provvedere.

La competenza territoriale è stata determinata con riguardo al luogo di residenza o domicilio dell'interessato; ciò consentirà al giudice di pace di meglio mirare le prescrizioni con riguardo alla personalità dell'interessato ed alle peculiarità della realtà locale.

Spicca, nel comma 1, l'inserimento della misura sanzionatoria del divieto di guida dei veicoli a motore, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma, soprattutto utile in un'ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la conseguente interdizione della circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida può dubitarsi.

Ai commi 4 e 5 l'obiettivo della riforma è sia quello di scoraggiare le condotte di cui al comma 1 dell'articolo 75 e di limitare la pericolosità di colui che le ha poste in essere, sia quello di indurre il soggetto, qualora egli faccia uso di stupefacente, a seguire un programma terapeutico adeguato rispetto alle sue effettive esigenze; in tale ottica si è previsto che qualora l'interessato si sia sottoposto con esito positivo al citato programma, venga disposta senza indugio la revoca di tutti i provvedimenti limitativi adottati.

Al comma 6, l'intervento ha lo scopo, a prescindere dalla qualità di tossicodipendente del soggetto (rilevante solo al fine della revoca delle prescrizioni stesse all'esito del programma di recupero), di limitare la pericolosità

dell'interessato. Così al fine di dare compiutezza al sistema è stata prevista la sanzione penale per i trasgressori.

L'art. 78, sostanzialmente modificato dagli interventi abrogativi del referendum del 1993, accoglie la rinnovata previsione di un decreto del Ministero della salute da emanarsi in relazione all'evoluzione delle conoscenze, con il quale, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

All'art. 86, con la modifica del comma 1 si è adeguato il testo alla declaratoria di incostituzionalità che aveva riguardato la formulazione attuale. Con la modifica del comma 3 si è coordinata la disposizione con il T.U. in materia di immigrazione, che contiene la disciplina generale delle "espulsioni".

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Dossier del 21
novembre 2003



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

- [Il Presidente del Consiglio](#)

- [Il VicePresidente](#) **La destinazione delle sostanze del Consiglio**

- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)

La destinazione delle sostanze

L'intervento sul comma 5 dell'art. 87 è teso a limitare l'invio al Ministero della salute degli atti relativi alla distruzione delle sostanze stupefacenti nei soli casi in cui le stesse provengano da sequestri operati nei confronti dei soli soggetti autorizzati ai sensi del presente Testo unico.

Con le modifiche apportate all'art. 88 si soddisfa l'esigenza di poter disporre, prima della loro distruzione, di piccole quantità delle sostanze stupefacenti sequestrate dalle forze dell'ordine per scopi scientifici, investigativi, statistico-epidemiologici, didattici e di addestramento delle unità cinofile.

In particolare, il secondo comma completa lo schema dei flussi informativi sui risultati delle analisi sui campioni di sostanze previsto con gli interventi di modifica sull'art. 1 bis.

Infatti, in caso di individuazione di nuove droghe

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di legge](#)



sintetiche da parte dei laboratori incaricati delle analisi, campioni delle stesse possono essere direttamente richiesti alle Autorità precedenti (Pubblico Ministero e Prefetto) dall'Osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze al fine di dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 luglio 1997.

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)
[Le tabelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)
[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Il recupero come alternativa al carcere

All'art. 89 comma 1, al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica da una parte e della salute del tossicodipendente dall'altra, si è integrato il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere con la previsione della obbligatoria sottoposizione agli arresti domiciliari, da scontare anche presso le strutture private iscritte all'albo di cui all'art. 116.

Poiché sovente i tossicodipendenti commettono i delitti di rapina ed estorsione aggravata si è ritenuto di estendere a tali reati (cfr. successivo comma 4) l'applicabilità della disposizione, subordinandola tuttavia, in considerazione del particolare allarme sociale da essi destato, all'esecuzione di un programma terapeutico residenziale.

Nel comma 2 sono state introdotte modifiche analoghe a quelle del comma 1 e, al fine di consentire all'autorità giudiziaria la migliore valutazione dello stato di tossicodipendenza, la previsione della indicazione della procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Nel comma 4 l'originario riferimento ai delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale è stato

sostituito con quello ai reati di cui all'articolo 4 bis della legge n. 354 del 1975, al fine di avere un quadro di riferimento organico. Invero poiché le modifiche introdotte (cfr. anche la relazione all'articolo 656 del c.p.p.) mirano ad evitare che il tossicodipendente faccia ingresso in carcere, è parso opportuno richiamarsi alla norma (nel tempo già più volte modificata) che costituisce il punto di riferimento per quanto riguarda il sistema di ammissione alle misure alternative. Per le ragioni esposte con riferimento al comma 1, si è ritenuto di introdurre una distinzione per quanto riguarda i reati di rapina ed estorsione aggravata, purchè in assenza di elementi sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata.

Nel comma 5 si è provveduto ad una mera modifica di coordinamento resa necessaria dalla previsione, nel comma 1, dell'obbligatorietà degli arresti domiciliari.

Il comma 6, infine, introduce uno specifico obbligo di segnalazione a carico dei responsabili delle strutture di recupero, così da evitare usi strumentali degli istituti di favore. L'omissione della segnalazione, quando la violazione commessa dalla persona sottoposta al programma integri una fattispecie di reato, comporta la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 116 e della convenzione di cui all'art. 117. In taluni casi, nel valutare la condotta omissiva, dovrà tenersi conto del peculiare ruolo del responsabile e delle inevitabili ripercussioni della denuncia sulla prosecuzione e sulle possibilità di successo del programma di recupero. Ad esempio, in caso di allontanamento del tossicodipendente dalla struttura, potrà considerarsi perfezionata l'ipotesi di omissione solo al trascorrere di un congruo arco temporale utile a consentire l'espletamento di ogni iniziativa finalizzata a ricondurre, in tempi ragionevoli, il soggetto all'interno della struttura stessa.

Dossier del 21 novembre 2003



[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

● [Il Presidente del Consiglio](#)

● [Il VicePresidente del Consiglio](#)

● [Il Governo](#)

● [Il Governo informa](#)

All'art. 90 comma 1, dal momento che la consumazione di reati unitamente all'uso di stupefacente costituisce indice di pericolosità sociale, si è ritenuto di eliminare la parte "o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo", riservando l'istituto solo a coloro che si sono già sottoposti con esito positivo al programma e preferendo, per coloro che ancora hanno problemi di tossicodipendenza, il diverso istituto dell'affidamento il

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)



quale, attraverso le relative prescrizioni, appare meglio contemperare le esigenze di tutela della collettività da una parte e della salute dell'interessato dall'altra. Sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo equiparando alla struttura sanitaria pubblica le strutture private iscritte nell'albo regionale, ai sensi dell'art. 116. È oppio 25 ottobre 2002 stato abrogato il riferimento al reato di cui all'art. 73 co. 5 del D.P.R. 309/90 che appare sempre più spesso riferibile a una particolarmente accorta modalità di spaccio.

È stata introdotta la previsione della possibilità di sospendere, qualora l'interessato versi in disagiate condizioni economiche, l'esecuzione della pena pecuniaria non ancora riscossa (cfr. la relazione inerente all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Poiché è frequente che i tossicodipendenti commettano numerosi reati di modesto allarme sociale che li portano ad essere condannati a pene le quali, cumulate, eccedono il limite attualmente vigente, sono state recepite le indicazioni del programma triennale del Governo relative all'innalzamento dei limiti di pena entro i quali si può fruire del beneficio. Tuttavia si sono esclusi dal citato innalzamento i titoli esecutivi relativi a condanne per reati compresi nell'articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali, tenuto conto del maggiore allarme sociale, è parsa opportuna una più rigorosa tutela dell'interesse pubblico alla piena attuazione della pretesa punitiva ed alla sicurezza. A tale valutazione non è rimasta estranea la considerazione che per effetto della possibilità della riduzione di un terzo della pena collegata alla scelta del rito abbreviato, sovente la sanzione in concreto comminata non rispecchia la gravità del fatto e dell'offesa né la pericolosità del reo.

Ai fini del coordinamento con il disposto di cui all'art. 656 c.p.p. nel comma 2 è stata esplicitamente affermata la inammissibilità della domanda. Nel comma 4, attese le nuove disposizioni contenute nel comma 1 relativamente alle pene cumulate, è stato eliminato l'ultimo periodo. L'introduzione del disposto di cui al nuovo comma 5 consentirà, risolvendo alcuni dubbi interpretativi, di applicare all'istituto le disposizioni di cui agli artt. 47 e 51 bis L.P. in materia di declaratoria di estinzione della pena e di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi.

All'art. 91 l'originario comma 1 è stato abrogato per

[sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di](#)
[Eoppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#)
 (file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

coordinamento con le modifiche introdotte nell'art. 656 c.p.p. Il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'articolo 90. Il comma 3 è stato abrogato per coordinamento con l'art. 656 c.p.p.; la conseguente applicabilità del disposto di quest'ultimo permetterà da un lato di applicare le preclusioni di cui al comma 9 del citato articolo, evitando la automatica, indiscriminata sospensione per chi si è macchiato di reati particolarmente allarmanti (comunque restando riservata alla più approfondita ma sempre rapida valutazione del magistrato di sorveglianza, l'eventuale concessione provvisoria del beneficio) dall'altro di non interrompere l'eventuale esperienza terapeutica di chi nel frattempo fosse stato ammesso agli arresti domiciliari. Il comma 4 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale introdotta dalla legge n. 165 del 1998 (secondo la dinamica: persona libera - sospensione automatica del P.M., persona detenuta - provvedimento d'urgenza discrezionale del magistrato di sorveglianza) nonché per riservare alla pronta valutazione del magistrato di sorveglianza l'ammissione nei casi di reati particolarmente gravi per i quali si è esclusa l'automatica sospensione del P.M.

All'art. 92 è stata aggiornata la rubrica che faceva ancora riferimento alla sezione di sorveglianza. Nel comma 2 al fine di evitare ritardi nella definizione del procedimento è stata prevista l'inammissibilità della domanda anche in caso di impossibilità della notifica al domicilio indicato al momento della scarcerazione. Nel comma 3 è stato eliminato il riferimento al pretore per la sopravvenuta riforma del giudice unico.

All'art. 93 comma 1, sono state apportate modifiche di coordinamento con il nuovo disposto dell'art. 90 e con l'ultimo comma del presente articolo. Anche il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'art. 90; è stata aggiunta una disposizione finalizzata ad evitare incertezze sull'individuazione del tribunale competente per territorio. Il comma 3 viene introdotto per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

L'affidamento in prova delle persone tossicodipendenti

Con la modifica dell'art. 94 comma 1 sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo circa l'equiparazione tra strutture sanitarie pubbliche e quelle private iscritte all'albo regionale di cui all'art. 116. Il limite di pena è stato determinato secondo quanto esposto nella parte della relazione inerente al nuovo art. 90. Inoltre, poiché all'innalzamento dei limiti di pena deve corrispondere una verifica rigorosa e approfondita dei presupposti per accogliere la domanda, per un verso sono state recepite le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali l'affidamento terapeutico non consegue automaticamente alla allegazione della documentazione relativa ai presupposti (bensì richiede la verifica della idoneità della misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva), per altro verso - ai fini del successivo comma 3 - si è previsto che nella certificazione attestante lo stato di dipendenza debba essere indicata espressamente la procedura di accertamento dell'uso abituale.

Il comma 2 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale dell'affidamento

Dossier del 21 novembre 2003



[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il](#)

- [Il Presidente del Consiglio](#)

ordinario di cui alla legge n. 165 del 1998; tuttavia, poiché l'affidamento terapeutico presuppone il persistere della condizione di tossicodipendenza e questa, unitamente alla previa consumazione di reati, costituisce indice di pericolosità sociale, si è previsto che il magistrato di sorveglianza possa concedere in via provvisoria il beneficio piuttosto che sospendere l'esecuzione della pena (decisione quest'ultima che avrebbe comportato la totale assenza di vincoli o prescrizioni a carico del condannato sino alla decisione collegiale).

[quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)
- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)

Nel comma 3 è stata inserita una disposizione di coordinamento. Il comma 4, così come già fatto nel comma 3 dell'art. 93, è stato modificato per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato documento al condannato meritevole del beneficio.

È stato introdotto il comma 7 per consentire a coloro che hanno terminato positivamente la parte più strettamente terapeutica del programma di evitare soluzioni di continuità nel processo di recupero e reinserimento. Invero, attesa l'elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione di detto beneficio, con tale disposizione si evita che l'interessato, eseguito positivamente un programma terapeutico biennale, sia costretto a rientrare in carcere per espiare il residuo anno di pena necessario a essere ricondotto nei limiti dell'affidamento ordinario. Le ragioni dell'introduzione del comma 8 sono state esplicitate più sopra nella relazione inerente all'articolo 89.

Con la modifica dell'art. 95 si è in primo luogo ampliato l'ambito di operatività della disposizione passando dalle persone "condannate per reati commessi in relazione alla tossicodipendenza" ai tossicodipendenti che non fruiscono di benefici; si è poi prevista, al posto della generica idoneità dell'istituto allo svolgimento di programmi riabilitativi, la vera e propria attivazione dei medesimi con conseguente obbligatorietà, stretta correlazione tra presenze e numero massimo di destinatari del programma. Peraltro all'attivazione di uno specifico programma terapeutico non può che conseguire una assegnazione "mirata", la quale presuppone l'acquisizione di dati relativi al detenuto che, ove non reperibili altrove, impongono un periodo di osservazione

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle indicate al ddl](#)
[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#) (file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf



provvisoria.

All'art. 96 sono state introdotte modifiche finalizzate a consentire che alle strutture sanitarie pubbliche siano affiancate, in condizione di parità, quelle private iscritte negli albi regionali. Al comma 3 è stato introdotto un elemento di novità costituito dalla possibilità, per il Ministero della giustizia, di stipulare, con le citate strutture private, convenzioni per l'esecuzione, all'interno degli istituti di pena, di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi. A comma 6, invece, è stato specificatamente previsto che gravi sull'Amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento e la cura dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari qualora questi scelgano di scontare la misura restrittiva presso una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Attività sotto copertura e destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati

Scopo della modifica dell'art. 97, che riguarda anche il titolo della rubrica, è applicare a ulteriori condotte tenute dagli ufficiali di polizia giudiziaria "addetti alle unità specializzate antidroga" l'esimente specifica, scriminando così una serie di attività strumentali all'acquisto di droga compiute dalle forze di polizia. Al comma 1, tenendo conto di alcune pronunce della Corte di Cassazione, si è estesa l'esimente attualmente riservata all'acquisto simulato anche alle attività "connesse" o "strumentali" all'acquisto simulato stesso, prevedendo che tali attività possano essere legittimamente svolte da interposte persone.

Ai commi 1 bis e seguenti si è estesa alla normativa sugli stupefacenti la particolare disciplina riservata alle attività sotto copertura prevista per i reati con finalità di terrorismo (art. 4 del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438, con esclusione del comma 3, relativo alle procedure di consegna controllata), nonché risolvere la questione circa la possibilità, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, di avvalersi di ausiliari e/o persona interposta

(informatori o collaboranti) nelle operazioni di acquisto simulato.

Peraltro, dal momento che l'utilizzo del solo termine "ausiliare" avrebbe potuto generare un conflitto interpretativo (il codice di procedura penale già fornisce la definizione degli ausiliari di polizia e in essa non rientrano gli informatori e i collaboratori che sotto la direzione della polizia giudiziaria si infiltrano o compiono atti connessi e strumentali alla lotta alla droga, tendente a sgominare le organizzazioni criminali), si è inserito anche il generico riferimento "ad interposte persone": con tale locuzione sono individuati coloro che prestano la propria opera su richiesta e sotto il diretto controllo e la responsabilità della polizia giudiziaria precedente.

Le norme introdotte nell'art. 100 e nel successivo art. 100 bis sono speculari a quelle presenti nella vigente normativa in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'inserimento della procedura di "rottamazione" e il contestuale passaggio all'art. 100 bis dell'istituto dell'"assegnazione" e di ogni riferimento alla confisca, impongono una modifica della rubrica dell'art. 100 dall'attuale "Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga" in "Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga".

Al comma 1, come è avvenuto nel comma 1 dell'art. 301 bis della Legge 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), eliminando la puntualizzazione restrittiva determinata dalla parola "antidroga" nella locuzione "per l'impiego in attività di polizia antidroga", si consente alle Forze di polizia il legittimo impiego dei beni mobili affidati in custodia, non solo in attività d'indagine finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche in un più ampio spettro di attività d'istituto. Sulla falsariga della normativa anticontrabbando, con le parole "(...) ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ad associazioni, comunità o enti che si occupino della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti ovvero che operino nel campo della tutela sociale o ambientale" inserite dopo le parole "attività di polizia", si attribuisce, in aggiunta a quella

già stabilita per gli Organi di polizia, un'autonoma facoltà di esperire richiesta di affidamento in giudiziale custodia dei beni mobili sequestrati ad altri soggetti, sia pubblici che del privato sociale, per finalità di giustizia, protezione civile o di tutela ambientale (secondo gli intendimenti dell'art. 301 bis del T.U.L.D.) e per scopi di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti (secondo le finalità dell'art. 100 vigente perseguiti attualmente con la sola procedura di "assegnazione"). La norma trova completamento logico nel comma 6 dell'art. 100 bis che, sull'esempio del comma 4 del vigente art. 100, consente, in seguito al provvedimento di confisca, la definitiva assegnazione dei beni (mobili registrati) originariamente richiesti in custodia con facoltà d'uso, non solo alle Amministrazioni delle Forze di Polizia, ma anche agli altri soggetti "affidatari". Nello stesso comma, per i medesimi soggetti giuridici è sancita anche la possibilità di chiedere l'"assegnazione" di beni (mobili e immobili) entrati nel patrimonio dello Stato per effetto della confisca (es: tutti i beni immobili, tutti beni mobili non registrati, i mobili registrati che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione). Si suggerisce di prevedere, in ambito di regolamentazione, l'obbligo in capo ai soggetti "assegnatari" di ripristinare secondo le caratteristiche costruttive omologate il mezzo di trasporto concesso in affidamento con facoltà d'uso.

Il comma 2 ricalca per intero il comma 2 dell'art. 100 vigente. Vi è disciplinata la tutela del terzo proprietario del bene che può dimostrare davanti al Giudice la propria estraneità ai fatti in vista della restituzione del bene sequestrato.

Il comma 3 riproduce per intero il comma 3 dell'art. 100 vigente.

Il comma 4 è, invece, di nuova formulazione: il testo è ripreso per intero dal comma 2 dell'art. 301 del T.U.L.D. ("(...) i mezzi di trasporto che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate (...)") e dal comma 3 dell'art. 301 bis del T.U.L.D ("Nel

Dossier del 21
novembre 2003



[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

● [Il Presidente
del Consiglio](#)

● [Il VicePresidente
del Consiglio](#)

- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)
- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)



caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1 (...) sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto (..)"). Si è voluto così prevedere la "rottamazione" dei mezzi di trasporto sequestrati, ma, a

differenza della normativa anticontrabbando, solo di quelli, non richiesti in custodia giudiziale, sui quali siano state apportate modifiche strutturali (doppifondi) adatte allo stivaggio fraudolento dello stupefacente. La previsione del sospetto comma 2 evita che possano essere distrutti beni mobili registrati (modificati) di proprietà di terzi, senza che questi abbiano avuto la possibilità di provare la propria estraneità al reato.

Anche il comma 5 è di nuova formulazione. Riprende per esteso il comma 5 dell'art. 301 bis del T.U.L.D. Serve a tutelare l'avente diritto estraneo al reato qualora l'esecuzione dell'ordine di distruzione abbia preceduto il provvedimento di dissequestro.

Poiché transitano nel nuovo art. 100 bis, oltre alle norme riprodotte, quasi per intero, dall'art. 301 del T.U.L.D., anche le disposizioni relative all'"assegnazione" ed alla "destinazione delle somme ricavate dalla vendita all'asta" dei beni confiscati, contenute nei commi 4 e 5 del vigente art. 100, la rubrica dell'articolo in argomento diventa: "Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga".

Con la formulazione del comma 1, si intende applicare alla normativa sugli stupefacenti il regime speciale della confisca "obbligatoria" delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto", derogando alla disciplina generale dell'art. 240 del C.P. attualmente prevista.

Il testo del comma 2 è ripreso dal comma 2 dell'art. 301 del T.U.L.D. sul quale sono state riportate le modifiche riconducibili al regime, in parte attenuato, della "rottamazione" prevista nel nuovo art. 100. Il comma stabilisce, infatti, la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per compiere il reato su cui risultino eseguite modifiche per lo stivaggio fraudolento (doppifondi) delle sostanze stupefacenti, a chiunque

Documenti correlati
[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle allegate al ddl](#)
[La relazione illustrativa](#)
[Il documento completo](#)
 (file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

appartenenti, salvo il caso, illustrato nel comma seguente, in cui il terzo dimostri non solo la propria estraneità al fatto criminoso, ma anche di non essere incorso nella cd. "culpa in vigilando".

Il comma 3 è ripreso dal comma 3 dell'art. 301 del T.U.L.D. Come detto, si è ritenuto di tutelare il proprietario del mezzo, estraneo ai fatti, qualora questo "dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza".

Il comma 4 ricopia quasi per intero il comma 4 dell'art. 301 del T.U.L.D., fatta eccezione per la previsione del trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario dei mezzi confiscati non esitati attraverso il pubblico incanto. Ciò in aderenza alla linea in tema di veicoli sequestrati e confiscati assunta dal Governo con l'approvazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (art. 38) in corso di conversione.

Anche il comma 5 ricalca interamente il comma 5 dell'art. 301 del T.U.L.D.: questa disposizione speciale consente di evitare che, in caso di definizione del procedimento penale con il c.d. "patteggiamento" (art. 444 c.p.p.), non possa essere comminata al reo la misura della confisca (nei casi in cui è lasciata alla discrezionalità del Giudice), in applicazione del comma 1 dell'art. 445 del c.p.p.

Il comma 6 è in parte modificato rispetto al comma 4 dell'art. 100 vigente. Prevede la fattispecie dell'"assegnazione dei beni" definitivamente entrati nel patrimonio dello Stato per effetto del provvedimento di confisca. Il primo periodo riguarda la disciplina dei "beni mobili registrati" che, a richiesta, possono essere assegnati agli enti "affidatari" (Forze dell'ordine, soggetti pubblici e del privato sociale) che ne hanno già l'uso. Con il secondo periodo, si è inteso accordare ai medesimi enti la possibilità di richiedere l'"assegnazione" di qualsiasi bene "immobile" e "mobile non registrato" sottoposto a confisca nonché dei "beni mobili registrati" che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione. Anche in questo caso, così

come per l'"affidamento in custodia giudiziale", si scelto di ampliare la cerchia di soggetti che possono richiedere l'"assegnazione" dei beni confiscati, limitata nel testo in vigore alle sole associazioni, comunità, od enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. In mancanza di tale richiesta è previsto che i beni in parola siano destinati in base alle procedure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575.

All'art. 101, comma 1 bis, lo scopo delle modifiche è prevedere che i "titoli di viaggio" sequestrati ai c.d. "corrieri" di sostanze stupefacenti tratti in arresto all'atto del loro ingresso nel territorio dello Stato siano assimilati ai valori da destinare, a seguito del provvedimento di confisca, al potenziamento delle attività antidroga. Attualmente, soprattutto i biglietti aerei, per la parte relativa alla tratta di ritorno, diventano inutilizzabili ed il loro prezzo è incamerato automaticamente dalle compagnie aeree che li hanno emessi. Attraverso la modifica del comma 4, i titoli di viaggio sequestrati saranno presentati per il rimborso e il corrispettivo liquidato, una volta sottoposto a confisca, potrà affluire nell'apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato. L'iniziativa consentirà il recupero di decine di migliaia di euro, da reimpiegare nella prevenzione e repressione dei delitti previsti dal DPR 309/90.

L'intervento sull'art. 103, comma 1, è finalizzato a dirimere, con una modifica chiarificatrice, la questione delle sovrapposizioni, nell'ambito degli spazi doganali, tra funzionari doganali e organi di polizia giudiziaria. La norma vigente, infatti, non prevede in capo ai Funzionari della Dogana, cui è attribuita la sola qualifica di ufficiali di polizia tributaria, competenze specifiche, e tanto meno esclusive, nella repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, commessi all'interno degli spazi doganali. Ciononostante, ritenendo di operare in base al dettato dei richiamati artt. 19 e 20 del T.U.L.D., le autorità doganali avocano a sé in maniera esclusiva la competenza nella verbalizzazione anche dei reati diversi da quelli tributari. Il nuovo comma attribuisce direttamente agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza la competenza ad operare controlli ed ispezioni negli spazi doganali senza far più riferimento agli articoli 19 e 20 del T.U.L.D.

Con la modifica del comma 5 si è inteso risolvere, nell'ottica di garantire una migliore tranquillità operativa

alle forze dell'ordine, contemperando le esigenze di tutela anche della riservatezza dell'interessato, il problema dei controlli, se del caso con l'ausilio di apparecchiature radiografiche ed ecografiche, nei confronti dei corrieri di droga (c.d. ovulatori).

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Vai alla navigazione](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Prevenzione, educazione, informazione

La nuova formulazione dell'art. 104 si propone di dare ulteriore impulso all'attività di promozione e coordinamento delle attività di prevenzione. Vi è previsto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca inserisca tra le funzioni di governo e di controllo del sistema educativo nazionale le iniziative di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso di droghe. Tali attività potranno collegarsi ed estendersi anche a tutte le altre manifestazioni del disagio giovanile, senza trascurare fenomeni patologici correlati quali l'alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. L'attività di prevenzione si inquadrerà nel contesto più ampio dell'educazione alla convivenza civile, che a sua volta costituisce parte essenziale del progetto formativo affidato alle scuole di ogni ordine e grado. Sarà compito del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predisporre, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i programmi annuali per l'effettiva realizzazione delle attività di prevenzione; è, invece, attribuita alle Università e agli Uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, la responsabilità di recepirli e di sostenerne l'attuazione. Per la realizzazione

Dossier del 21 novembre 2003



[Presentazione](#)

- [Il Presidente del Consiglio](#)

di tali specialistici compiti, il Ministro potrà avvalersi, in [Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#) via consultiva, del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, dell'Osservatorio di cui all'art. 1 bis e del Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

L'art. 105 dispone in materia di attività promozionali. A livello regionale, l'attività di promozione delle iniziative di formazione e di prevenzione, è assicurata dal Direttore regionale che, avvalendosi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da cinque esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati, avrà l'onere di sovvenzionare e coordinare le attività

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

didattiche in tema previste nei piani di offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Per corrispondere alle esigenze di formazione del personale insegnante, l'Ufficio scolastico regionale avrà cura di organizzare corsi di studio annuali nella specifica materia, destinati ai docenti, tenuti da Enti accreditati, selezionati tra quelli con maggiore esperienza nel settore delle tossicodipendenze. A questo scopo, anche gli enti iscritti negli albi di cui all'art. 116, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche nonché con centri e

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni, potranno ospitare iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed al reinserimento nell'attività lavorativa dei giovani con problemi di tossicodipendenza. In tali attività potrà essere impiegato personale docente di ruolo a condizione che i docenti incaricati abbiano frequentato i corsi di formazione illustrati in precedenza.

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di legge](#)

- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)

La modifica dell'art. 106, intervenendo sui primi due commi dell'articolo vigente, si propone la

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

ristrutturazione dei Centri di informazione e consulenza già presenti nelle scuole. A tal fine, i Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell'Istruzione, sosterranno l'azione delle scuole secondarie diretta a istituire e razionalizzare i menzionati Centri che opereranno secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell'offerta formativa di ciascun istituto. I nuovi Centri, avvalendosi dell'operato di docenti formati attraverso la frequenza delle iniziative didattiche previste dall'art. 105, svilupperanno i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa, non

[Le tabelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf



tralasciando di stabilire una collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio, istituzionalmente preposti al contrasto del fenomeno della tossicodipendenza. È, infine, posto a carico dei Centri la necessaria azione di supporto e consulenza alle famiglie dei giovani che manifestino disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza, cui dovrà essere garantito l'orientamento verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.

Con l'art. 106 bis, si provvede, infine, a trasferire al Ministero dell'Istruzione l'originaria competenza del Ministro della salute nel campo della promozione di studi, ricerche e formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici. La presente modifica è strettamente connessa con la soppressione della lett. g) dal comma 1 dell'art. 2.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Il ruolo degli enti territoriali e il loro rapporto con le strutture di recupero

La riformulazione degli artt. 113 - 117 risponde all'idea che l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, possa essere svolta, in condizione di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le Unità sanitarie locali (Ser.T.) sia da strutture private, iscritte all'albo regionale di cui all'art. 116. Queste ultime abbisognano, però, di una iscrizione ad un albo regionale utile anche per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza degli enti locali (diverse da quelle regionali). Avviene così un trasferimento di poteri in capo alla struttura privata che consente ad essa di svolgere il servizio pubblico dopo essere stata "selezionata" attraverso il vaglio dell'iscrizione all'albo.

Con le modifiche apportate agli artt. 113-117, quindi, accanto ai Ser.T. opereranno in condizione del tutto paritaria le strutture private. Esse dovranno però iscriversi al citato albo, dimostrando il possesso dei requisiti descritti nell'art. 116. L'iscrizione all'albo consente alle strutture private di svolgere le funzioni di assistenza di competenza degli enti locali ai sensi

dell'art. 114, di accedere ai contributi di cui agli artt. 128 e 129, di rilasciare la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche nonché di predisporre il piano terapeutico di cui all'art. 43, comma 5.

La principale prerogativa delle strutture private iscritte all'albo regionale è però quella di svolgere, con pari dignità e condizioni con i servizi pubblici già esistenti, le funzioni di prevenzione e d'intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Con l'iscrizione all'albo, pertanto, la struttura privata è abilitata a svolgere una funzione o servizio pubblico ed è elevata allo stesso livello dei servizi pubblici già funzionanti, rendendosi indipendente da essi.

Nei casi di convenzionamento ai sensi dell'art. 117, la regione provvede all'inoltro dei risultati delle attività al Ministero della salute, per consentire la predisposizione della Relazione di cui all'art. 122 bis.

È inoltre prevista, nell'art. 116, comma 7, una norma transitoria che consente agli enti ausiliari già iscritti negli odierni albi di iscriversi per un periodo massimo di un anno ai nuovi albi regionali in attesa della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per gli artt. 120 e 122 vale quanto riferito agli articoli 113-117 relativamente alla parificazione pubblico-privato.

Nel comma 1 dell'art. 122 è stata inserita l'indicazione inerente alle metodologie di disassuefazione con medicinali non stupefacenti: infatti, prima e meglio del metadone a dosi decrescenti, è bene che ai pazienti venga proposta una strategia che conduca al vero e proprio distacco dagli oppiacei. Una volta conosciuto il metadone, infatti, il paziente esercita pressioni sui medici per indurli a prescrivere trattamenti a scalare uno dopo l'altro: soprattutto per i pazienti non ancora trattati con il metadone, è preferibile ricorrere a terapie che evitino questo medicinale. Con il nuovo comma 2 bis si è inteso ribadire che la terapia con stupefacenti non è fine a se stessa e, attraverso la locuzione "se ritenute necessarie", che non a tutti i pazienti e in tutte le fasi è opportuno prescrivere il metadone.

Nel comma 2 ter si sottolinea la necessità di utilizzare i medicinali oppioidi prescrivibili con schema "a scalare",

Dossier del 21
novembre 2003



[Presentazione](#)

- [Il Presidente del Consiglio](#)

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

- [Il Governo](#)

- [Il Governo informa](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

- [L'Italia](#)

- [Siti esteri](#)



cioè in dosi decrescenti: con la formulazione proposta si lascia aperta la possibilità di trattamenti protratti, ma comunque definiti nel tempo, per una serie di casi che ricadono nell'ambito delle competenze cliniche del medico. D'altra parte, anche il ricorso a questi trattamenti a dosi non immediatamente decrescenti non significa abbandonare il paziente ritenuto irrecuperabile all'assunzione multipla di sostanze legali e illegali, ma avere l'opportunità di allontanarlo stabilmente dalle droghe da strada, consentendo agli interventi psico-educativi di passare a fasi terapeutiche più avanzate.

L'art. 122 bis, coerentemente con il nuovo principio di parità pubblico-privato, pone le premesse per un più adeguato controllo dell'efficacia operativa dei servizi per le tossicodipendenze e delle comunità terapeutiche. Ogni anno il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti e alla efficacia dei programmi medesimi. Ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio sulla incidenza degli interventi svolti dal servizio pubblico e privato, sulle relazioni fra i programmi definiti dal servizio pubblico e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, sulla destinazione dei finanziamenti e dei sostegni, in base alle effettive necessità e ai risultati conseguiti dal servizio pubblico e dai privati, sul rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122, al fine di superare le lungaggini che spesso hanno accompagnato il passaggio dai SERT dei soggetti che hanno chiesto di fare ingresso nelle comunità.

Per il coordinamento con le altre modifiche, il disposto dell'art. 123 è stato esteso anche all'affidamento in prova. Per la struttura privata iscritta all'albo di cui all'art. 116, in quanto parificata, sono stati previsti gli stessi oneri del servizio pubblico. E' stato aggiunto un ulteriore comma al fine di responsabilizzare quanto più possibile le strutture pubbliche e quelle private.

Il nuovo testo dell'art. 125 bis trova la sua ratio nell'esigenza di riservare alle forze armate e di polizia

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tabelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#) (file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf

una norma ad hoc, in considerazione della specialità degli ordinamenti e della delicatezza delle funzioni svolte.

Le modifiche apportate all'art. 127 hanno lo scopo di ridefinire le modalità e gli aspetti procedurali per il finanziamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti, in coerenza con il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.

L'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, infatti, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per le politiche sociali, facendovi confluire, fra gli altri, anche il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Successivamente, l'art. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che i diversi stanziamenti di settore affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione.

Conseguentemente, non è più garantito che i soggetti istituzionali destinatari di quote del Fondo nazionale per le politiche sociali destinino risorse alla realizzazione di interventi nel settore della lotta alla droga per un ammontare complessivo equivalente all'originaria consistenza del Fondo antidroga.

Il quadro di crescente emergenza relativo al diffondersi delle sostanze stupefacenti e dei fenomeni connessi al loro abuso impone un ripensamento del sistema di riparto delle risorse finanziarie destinate alle politiche sociali, per assicurare agli interventi antidroga, già in fase di programmazione, il necessario supporto finanziario.

In tale ottica, le modifiche ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 127, oltre a riproporre la norma che impedisce la possibilità di diminuire la dotazione del Fondo antidroga, integrano il meccanismo di programmazione degli interventi previsto dall'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, subordinandolo agli indirizzi generali del Comitato di cui all'art. 1 ed alle indicazioni e priorità del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con i commi da 10 a 14 si introducono modifiche alle modalità di finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni dello Stato, attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento al Dipartimento nazionale per

le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per dispiegare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita dell'intervento normativo teso a "rifinalizzare" le risorse afferenti al Fondo nazionale per la lotta alla droga, come anticipato nell'illustrazione dell'art. 1 sexies.

Agli artt. 128 e 129 si è aggiornata la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

All'art. 131, in sintonia con la revisione delle competenze di coordinamento, si è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di predisporre la Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.

All'art. 135 si è aggiornata la denominazione dei Ministeri indicati, sulla base delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

Disposizioni di coordinamento

La modifica dell'art. 94 att. c.p.p. persegue la finalità di orientare il tossicodipendente al recupero.

Una misura cautelare in ordine alla quale può essere presa in considerazione la particolare condizione del tossicodipendente, onde garantire, insieme alle esigenze di cautela, quella del recupero e della riabilitazione dell'interessato, è la misura del divieto o dell'obbligo di dimora, prevista dall'art. 283 c.p.p. Il comma 5 del citato articolo stabilisce infatti che il giudice, nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, deve considerare, per quanto possibile, "le esigenze di assistenza dell'imputato", ma, quando si tratta di persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, deve disporre altresì i "controlli necessari" per accettare che il programma di recupero prosegua.

Proprio la previsione dei suddetti controlli dimostra l'interesse del legislatore all'effettivo svolgimento dei programmi di recupero, e tende a scongiurare il pericolo che questi programmi vengano utilizzati fraudolentemente, quali facili strumenti per ottenere l'adozione di misure, non solo meno afflittive, ma anche

tranquillamente eludibili. Circa il concreto funzionamento dei controlli in questione, la norma lascia un'ampia discrezionalità al giudice e, in ogni caso, la loro efficacia presuppone obbligatoriamente una puntuale collaborazione delle comunità e delle strutture di recupero, essendo all'uopo necessario che queste inviino periodicamente all'autorità giudiziaria secondo modalità concordate notizie sullo svolgimento del programma di recupero e, soprattutto, sulle eventuali negligenze o, peggio, violazioni dell'imputato, integranti reato o rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 276 c.p.p. Per garantire meglio il meccanismo dei controlli, anche alla luce dei notevoli spazi qui concessi anche alle strutture private, si è introdotta la modifica di cui al comma 7 dell'articolo in commento: al riguardo, per l'ipotesi dell'omissione ingiustificata nella comunicazione all'autorità giudiziaria dei comportamenti trasgressivi, si è ritenuto opportuno e sufficiente richiamare espressamente il meccanismo sanzionatorio di cui al disposto dell'art. 89, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo qui modificato).

Un'altra misura cautelare, diversa dalla custodia in carcere, che può essere ampiamente utilizzata nei confronti del tossicodipendente è quella degli arresti domiciliari di cui all'art. 284 c.p.p. Questa, oltre che nella forma tipica e più frequentemente usata degli arresti nell'abitazione privata del trasgressore, può essere disposta, su richiesta dell'interessato, in una comunità terapeutica o di riabilitazione per tossicodipendenti. In tal modo, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte e, nel contempo, si ottiene il risultato di favorire il recupero del tossicodipendente.

È evidente che la misura, per essere concretamente adottata, presuppone il consenso della comunità ad accettare l'imputato e gli oneri che l'esecuzione comporta. Mentre non è apparso necessario esplicitare nel corpo dell'art. 284 c.p.p. che la misura può essere eseguita anche in una comunità di recupero, giacché la possibilità è pacificamente consentita dall'ampia formulazione letterale, si è ritenuto opportuno disciplinare la manifestazione del "consenso" del soggetto che ha a disposizione il luogo di esecuzione della misura nonché gli effetti della mancanza, originaria o successiva di detto consenso (comma 5 ter).

Dossier del 21
novembre 2003



- [Il Presidente del Consiglio](#)
- [Il VicePresidente del Consiglio](#)
- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)



Inoltre, si sono precisati gli oneri che l'applicazione della misura importano a carico del "domiciliario" almeno allorché trattasi di una comunità di recupero. A tal fine si [Presentazione](#) è prevista una disciplina sanzionatoria delle eventuali

inosservanze: le esigenze di riservatezza e di tutela dell'ambito di insindacabilità dell'agire dei responsabili delle comunità vanno bilanciate con le esigenze di cautela processuali a fronte di un complessivo ampliamento delle competenze e degli spazi di operatività delle comunità: è sufficiente in proposito il richiamo al disposto dell'art. 89, comma 6, del D.P.R. n. 309/90 nel testo qui modificato (comma 5 quater).

La valutazione della connessione tra abuso di stupefacenti e disturbo mentale, ha autorizzato ad estendere l'ambito di operatività della misura custodiale in luogo di cura prevista dall'art. 286 c.p.p., attraverso la disposizione che luogo deputato alla custodia possa

essere acquisendone il previo consenso anche una comunità di recupero autorizzata che risulti idonea a garantire le esigenze della cura e quelle della sicurezza. Per garantire i controlli, in analogia con quanto previsto negli artt. 283 e 284 c.p.p., si è richiamato, nel comma 3 dell'articolo in commento, il disposto dell'art. 89, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo qui modificato.

Nei commi 5 ed 8 dell'art. 656 c.p.p. sono state introdotte modifiche di coordinamento e volte ad evitare che con una domanda pretestuosa od ictu oculi inammissibile, il condannato possa ottenere il differimento dell'esecuzione sino alla non sempre solerte decisione del tribunale di sorveglianza. Nel comma 6 è stata introdotta una modifica necessaria per coordinamento con la previsione dei casi di inammissibilità e finalizzata ad evitare che il condannato sfrutti, con istanze pretestuose, i lunghi tempi sovente necessari per la decisione. La modifica del comma 9 è stata introdotta per il coordinamento con il disposto di cui all'articolo 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: consentirà di evitare soluzioni di continuità tra gli arresti domiciliari e la concessione dei cd. "benefici penitenziari".

Per la speciale considerazione che deve meritare l'esistenza della molla costituita dalla droga sulla realizzazione di reati, si è resa necessaria la modifica dell'art. 671 c.p.p. prevedendo espressamente che fra gli

[Relazione al ddl: il quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto Onu sulle droghe sintetiche](#) 23 settembre 2003

[Il dossier sul Rapporto Onu sulla produzione di oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare
[Lo schema di disegno di legge](#)

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tavole allegate al ddl](#)
[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#) (file di 736 kb)

[Il testo dei documenti in formato .pdf](#)

elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi sia la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. In tal modo, anche in sede di esecuzione, la sanzione, quale che sia la sua entità, deriverà non dalla somma aritmetica delle pene conseguenti a condotte illecite apparentemente slegate, ma da un puntuale adeguamento della pena alla realtà soggettiva del reo.

Nell'ambito degli interventi di revisione della normativa antidroga, si è ritenuto anche opportuno modificare l'art. 688 del c.p. con la finalità di reintrodurre la punibilità, con sanzione amministrativa, delle condotte di cui all'abrogato art. 729 del c.p. (abuso di sostanze stupefacenti).

Se è difficile che le problematiche relative alla tossicodipendenza riguardino condannati per violazione degli artt. 416 bis e 630 c.p. è più frequente che esse vengano addotte da condannati per violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90; poiché "l'associazione" è indice di pericolosità particolarmente elevata ed in tale caso l'esigenza di tutela della collettività appare prevalente, è stato inserito l'inciso relativo agli istituti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; ciò consentirà anche, nei casi di cui al terzo periodo del comma 1, di evitare che venga concesso l'affidamento terapeutico senza verifica dell'eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, comma 12, da più parti è stata segnalata la incongruità della mancata previsione della estinzione anche della pena pecuniaria. Invero è stato osservato che il persistere di tale pena costituisce un ostacolo al reinserimento dell'interessato il quale ha invece ormai dato prova, eseguendo positivamente l'affidamento, di meritare il massimo aiuto. In tale direzione muovono peraltro sia l'istituto della remissione del debito sia alcune pronunce della magistratura di sorveglianza, divenute definitive, che hanno dichiarato l'estinzione anche della pena pecuniaria. A favore di tali decisioni militano anche la necessità di evitare che lo Stato spenda denaro ed impieghi risorse nell'improbabile recupero e l'inopportunità che, in caso negativo, si sottoponga il debitore alle limitazioni proprie della libertà controllata,

in contraddizione col buon esito del beneficio. A fronte di tali considerazioni si è osservato che la previsione automatica dell'estinzione della pena pecuniaria avrebbe comportato possibili censure di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nonché non agevoli interventi di coordinamento su altre norme. Si è così pervenuti alla soluzione proposta la quale si ritiene vada esente da possibili censure in quanto subordina l'estinzione alla specifica, individuale verifica del buon esito dell'affidamento e dell'esistenza di disagiate condizioni economiche. Per converso, se la pena pecuniaria è stata riscossa, deve ritenersi che l'interessato fosse in grado di provvedervi e che pertanto non vi fosse alcun motivo da parte dello Stato di rinunciare alla relativa pretesa. Interventi di coordinamento con la modifica dell'articolo 47 sono stati effettuati sugli artt. 90 comma 1 e 93 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990.

La modifica dell'art. 120 del Codice della Strada è stata dettata dalla considerazione che la patente di guida costituisce importante strumento di reinserimento socio-lavorativo del quale non è parso opportuno privare chi, avendo terminato positivamente il programma terapeutico, è stato ritenuto meritevole del beneficio di cui all'art. 90.

[Home](#) | [Cerca](#) | [Guida](#) | [Mappa](#) | [Torna al contenuto](#) | [Vai alla navigazione](#)



Dossier del 21
novembre 2003



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

• [Il Presidente
del Consiglio](#)

• [Il VicePresidente
del Consiglio](#)

• [Il Governo](#)

• [Il Governo
informa](#)

• [La Presidenza
del Consiglio](#)

• [I Provvedimenti
in Parlamento](#)

• [Conferenza
Stato Regioni e
Unificata](#)

• [L'Italia](#)

• [Siti esteri](#)

Droga: il disegno di legge sull'uso di stupefacenti e la tossicodipendenza

Relazione al disegno di legge: La riforma

**Norme per il trasferimento di competenze al
Dipartimento nazionale per le politiche antidroga**

Con gli interventi abrogativi effettuati sul comma 3 dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e della lett. d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, si provvede a distrarre dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza, in precedenza appartenute al soppresso Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contemporaneamente, l'inserimento di un art. 6 bis nel

[Presentazione](#)

[Relazione al ddl: il
quadro d'insieme](#)

[Relazione al ddl: la
riforma](#)

Documenti correlati

[Il dossier sul Rapporto
Onu sulle droghe
sintetiche](#) 23 settembre
2003

[Il dossier sul Rapporto
Onu sulla produzione di
oppio](#) 25 ottobre 2002

Documenti da scaricare

[Lo schema di disegno di
legge](#)



decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 individua nel dettaglio i compiti e le funzioni specifiche affidati al predetta struttura nel rispetto delle competenze attribuite alle altre Amministrazioni dello Stato nella lotta alla droga.

[Il confronto tra la normativa vigente e il ddl di riforma](#)

[Le tavelle allegate al ddl](#)

[La relazione illustrativa](#)

[Il documento completo](#)
(file di 736 kb)

Il testo dei documenti in formato .pdf



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga

REVISIONE DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, n. 309

**Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza**

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2003**

***Elaborato di raffronto tra il testo vigente e il testo
modificato***

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 1	<p><i>Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti</i></p> <p>1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.</p> <p>2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree urbane, nonché dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro per gli affari sociali.</p> <p>4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.</p> <p>5. Il Comitato ha responsabilità di indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed internazionale.</p> <p>6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative di competenza delle regioni nel settore.</p> <p>7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un Osservatorio permanente che verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarietà sociale disciplina, con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127, comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.</p> <p>8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:</p> <p>a) sulla entità della popolazione</p>	<p><i>Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.</i></p> <p>1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.</p> <p>2. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.</p> <p>3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate ad uno dei Ministri partecipanti.</p> <p>4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare.</p> <p>5. Il Comitato ha responsabilità d'indirizzo e di promozione della politica generale di prevenzione e di intervento contro l'illecita produzione e diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, a livello interno ed internazionale.</p> <p>6. Soppresso</p> <p>7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio di cui all'art. 1 bis e del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter.</p> <p>8. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope;</p> <p>b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;</p> <p>c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;</p> <p>e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;</p> <p>h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.</p> <p>9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della sanità, della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.</p> <p>10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che</p>	<p>con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.</p> <p>9. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.</p> <p><i>(I commi da 10 a 18 sono stati collocati negli articoli 1bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinques)</i></p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>possano violare il diritto all'anonimato.</p> <p>11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.</p> <p>12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della sanità, della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.</p> <p>13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la solidarietà sociale da lui delegato determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio nazionale.</p> <p>14. [Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti].</p> <p>15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.</p> <p>16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o</p>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>psicotrope.</p> <p>17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.</p> <p>18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla <i>legge 26 febbraio 1987, n. 49</i>, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.</p>	
Art. 1 bis		<p>Osservatorio</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l'Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio.</p> <p>2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'art 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:</p> <p>a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;</p> <p>b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;</p> <p>c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>sostanze psicotrope;</p> <p>d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;</p> <p>e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;</p> <p>f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;</p> <p>g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;</p> <p>h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;</p> <p>i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.</p> <p>l) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.</p> <p>3. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.</p> <p>4. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonymato.</p> <p>5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.</p> <p>6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all'art. 88 sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio di cui all'art. 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l'osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.</p>
Art. 1 ter		<p>Comitato scientifico</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è istituito un Comitato scientifico composto da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all'esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all'art. 1, delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e riabilitazione dell'uso di droghe.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.</p>
Art. 1 quater		<p>Campagne informative</p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.</p> <p>2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione, animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.</p>
Art. 1 quin quies		<p><i>Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope</i></p> <p>1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.</p> <p>2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.</p> <p>3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.</p>
Art. 1 sexi es		<p><i>Dipartimento nazionale per le politiche antidroga</i></p> <p>1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall'articolo 127 del testo unico.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>antidroga.</p> <p>3. Confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse statali destinate ad interventi in materia di «servizi sociali», secondo la definizione di cui all'articolo 128 del presente decreto legislativo, ad eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.</p>
Art. 2	<p><i>Attribuzioni del Ministero della sanità</i></p> <p>1. Il Ministro della sanità, nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;</p> <p>b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;</p> <p>c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il</p>	<p><i>Attribuzioni del Ministero della salute</i></p> <p>1. Il Ministro della salute, nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;</p> <p>b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;</p> <p>c) determina, sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle unità sanitarie locali, concernenti le dipendenze da alcool, nonché da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope;</p> <p>d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la fabbricazione, l'impiego, il</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;</p> <p>e) stabilisce con proprio decreto:</p> <p>1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;</p> <p>2) le tabelle di cui all'articolo 13, sentito l'Istituto superiore di sanità, curandone il tempestivo aggiornamento;</p> <p>3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>4) [i limiti e le modalità di impiego dei farmaci sostitutivi;]</p> <p>f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi farmaci, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;</p> <p>g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco;</p> <p>h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.</p>	<p>commercio, l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione, l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1 dell'articolo 70;</p> <p>e) stabilisce con proprio decreto:</p> <p>1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70;</p> <p>2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;</p> <p>3) le indicazioni relative alla confezione dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope;</p> <p>4) Soppresso .</p> <p>f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata in commercio di nuovi medicinali, la loro capacità di indurre dipendenza nei consumatori;</p> <p>g) Soppresso</p> <p>h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.</p>
Art. 8	<p><i>Opposizione alle ispezioni. Sanzioni</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000 chiunque:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 9	<p><i>Attribuzioni del Ministro dell'interno</i></p> <p>1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;</p> <p>b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanità, rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunità economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.</p>	<p>1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:</p> <p>a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attività delle forze di polizia; promuove altresì, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;</p> <p>b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;</p> <p>c) nell'ambito dell'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati.</p>
Art. 10	<p><i>Servizio centrale antidroga</i></p> <p>1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga, già istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.</p> <p>2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione</p>	<p><i>Direzione Centrale per i Servizi Antidroga</i></p> <p>1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.</p> <p>1 bis. Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.</p> <p>2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.</p> <p>3. Il Servizio cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.</p> <p>4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.</p> <p>5. Per le attività del Servizio centrale antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.</p>	<p>del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della polizia Criminale (OIPC-Interpol), nonché con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi esteri operanti in Italia.</p> <p>3. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga cura, altresì, i rapporti con gli organismi internazionali interessati alla cooperazione nelle attività di polizia antidroga.</p> <p>3 bis. La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.</p> <p>4. Il servizio prestato dagli Ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nell'ambito della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, è equivalente, agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.</p> <p>5. Per le attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonché per gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101, comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.</p>
Art. 11	<p><i>Uffici antidroga all'estero</i></p> <p>1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), e successive modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro il traffico della droga.</p> <p>2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (6/a), è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.</p>	<p>1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza può destinare, fuori del territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, personale appartenente alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in qualità di esperti, per lo svolgimento di attività di studio, osservazione, consulenza e informazione in vista della promozione e della cooperazione contro il traffico della droga.</p> <p>2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di venti unità, riservata agli esperti della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Servizio centrale antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.</p> <p>4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale del Servizio centrale antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro.</p> <p>5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.</p>	<p>3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga può costituire uffici operanti fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.</p> <p>4. Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.</p> <p>5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale relativamente al 1990.</p>
Art. 12	<p><i>Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome</i></p> <p>1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico è obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.</p>	<p>1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attività di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitario dalle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalità previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente testo unico, è obbligatoria la presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.</p>
Art. 13	<p><i>Tabelle delle sostanze soggette a controllo</i></p> <p>1 Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della sanità sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità.</p> <p>2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei</p>	<p>1. Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2.</p> <p>2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco delle sostanze</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.</p> <p>3. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal comma 1.</p> <p>4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.</p> <p>5. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.</p>	<p>stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.</p> <p>3. Soppresso</p> <p>4. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.</p> <p>5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.</p>
Art. 14	<p><i>Criteri per la formazione delle Tabelle</i></p> <p>1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai criteri seguenti:</p> <p>a) nella tabella I devono essere indicati:</p> <p>1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali importanti intermedi per la loro sintesi;</p> <p>2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;</p> <p>3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;</p>	<p>1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) nella tabella I devono essere indicati:</p> <p>1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;</p> <p>2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;</p> <p>3) le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;</p> <p>5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;</p> <p>6) i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;</p> <p>7) ogni altra sostanza naturale o sintetica che possa provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali;</p> <p>8) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla presente lettera;</p> <p>b) nella tabella II devono essere indicate:</p> <p>1) la <i>cannabis indica</i>, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nel numero 6) della tabella I;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p> <p>c) nella tabella III devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di tipo barbiturico che abbiano notevole capacità di indurre dipendenza fisica o</p>	<p>4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;</p> <p>5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;</p> <p>6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico;</p> <p>7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.</p> <p>Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;</p> <p>b) nella tabella II devono essere indicati:</p> <p>nella sezione A</p> <p>1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;</p> <p>2) i medicinali di cui all'allegato III bis al presente testo unico;</p> <p>3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;</p> <p>4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;</p> <p>nella sezione B</p> <p>1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>psichica o ambedue, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad esse assimilabili. Sono pertanto esclusi i barbiturici a lunga durata e di accertato effetto entiepilettico e i barbiturici a breve durata d'impiego quali anestetici generali, sempreché tutte le dette sostanze non comportino i pericoli di dipendenza innanzi indicati;</p> <p>2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al n. 1;</p> <p>d) nella tabella IV devono essere indicate:</p> <p>1) le sostanze di corrente impiego terapeutico, per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dalle sostanze elencate nelle tabelle I e III, 2) le preparazioni contenenti le sostanze di cui al numero 1);</p> <p>e) nella tabella V devono essere indicate le preparazioni contenenti le sostanze elencate nelle tabelle di cui alle lettere a), b), c) e d) quando queste preparazioni, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalità del loro uso, non presentino rischi di abuso e pertanto non vengano assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;</p> <p>f) nella tabella VI devono essere indicati i prodotti d'azione ansiolitica, antidepressiva o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e alla possibilità di farmacodipendenza.</p>	<p>intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;</p> <p>2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;</p> <p>3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;</p> <p>nella sezione C</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;</p> <p>nella sezione D</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione.</p> <p>2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;</p> <p>3) le composizioni medicinali contenenti tramadol;</p> <p>4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;</p> <p>nella sezione E</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Nelle tabelle debbono essere compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.</p> <p>3. Le sostanze incluse nelle tabelle debbono essere indicate con la denominazione comune internazionale e il nome chimico, se esistenti, e con la denominazione comune ed usuale italiana o con quella propria del prodotto farmaceutico oggetto di commercio. È tuttavia ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle sia indicata una qualsiasi delle denominazioni della sostanza o del prodotto purché sia idonea ad identificarlo</p>	<p>medicinali elencate nella tabella II, sezione D.</p> <p>2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.</p> <p>3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.</p>
Art. 19	<p><i>Requisiti soggettivi per l'autorizzazione</i></p> <p>1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.</p> <p>2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, sia di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.</p> <p>3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.</p> <p>4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.</p> <p>5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.</p>	<p>1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e non possono essere cedute, né comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma.</p> <p>2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di società, offra garanzie di onorabilità e professionalità. Gli stessi requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.</p> <p>3. Nel caso di enti o imprese che abbiano più filiali o de siti è necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla filiale o al deposito.</p> <p>4. Nel caso di cessazione dell'attività autorizzata o di cessazione dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessità di apposito provvedimento.</p> <p>5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanità può consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre mesi, la prosecuzione dell'attività autorizzata sotto la responsabilità del direttore tecnico.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 25	<p><i>Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero della sanità</i></p> <p>1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è disposta con decreto del Ministro della sanità che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.</p> <p>2. In tali casi il Ministro della sanità può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.</p> <p>3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della sanità.</p>	<p>1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nei casi previsti dagli articoli 23 e 24 è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute che ne stabilisce le modalità di attuazione e si avvale di idonee strutture pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali, senza oneri a carico.</p> <p>2. In tali casi il Ministero della salute può, altresì, richiedere ai prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.</p> <p>3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 è trasmesso al Ministero della salute.</p>
Art. 25 bis		<p>Smaltimento di giacenze di medicinali</p> <p>1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'interno.</p>
Art. 26	<p><i>Coltivazioni e produzioni vietate.</i></p> <p>1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione di piante di coca di qualsiasi specie, di piante di canapa Indiana, di funghi allucinogeni e delle specie di papavero (<i>papaver somniferum</i>) da cui si ricava oppio grezzo. In apposite sezioni delle tabelle I, II e III, di cui all'articolo 14, debbono essere indicate altre piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti e psicotrope la cui coltivazione deve essere vietata nel territorio dello Stato.</p> <p>2. Il Ministero della sanità può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.</p>	<p>1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'art. 14.</p> <p>2. Il Ministero della salute può autorizzare istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione delle piante sopra indicate per scopi scientifici o sperimentali.</p>
Art. 28	<p><i>Sanzioni</i></p> <p><i>(omissis)</i></p> <p>1. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con</p>	<p><i>(omissis)</i></p> <p>2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>l'ammenda da euro 500 a euro 2.000.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 30	<p><i>Eccedenze di produzione</i></p> <p>1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.</p>	<p>1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della salute entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000.</p>
Art. 31	<p><i>Quote di fabbricazione</i></p> <p>1. Il Ministro della sanità, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.</p> <p>5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni.</p>	<p>1. Il Ministero della salute, entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le quantità delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla fabbricazione.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della salute entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.</p> <p>5. Chiunque, per colpa, fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope in quantità superiori a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 10.000.</p>
Art. 34	<p><i>Controllo sui cicli di lavorazione.</i></p> <p>1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti o</p>	<p>1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.</p> <p>2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanità, previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.</p> <p>3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della sanità.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.</p> <p>2. La vigilanza può essere disposta, su richiesta del Ministero alla salute previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.</p> <p>3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia di finanza in conformità alle disposizioni di massima concertate, anche ai fini del coordinamento, col Ministero della salute.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 35	<p><i>Controllo sulle materie prime</i></p> <p>1. Il Ministero della sanità esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e VI di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.</p> <p>2. Il Ministero della sanità può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della sanità.</p>	<p>1. Il Ministero della salute esercita il controllo sulle quantità di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantità di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul mercato.</p> <p>2. Il Ministero della salute può limitare o vietare, in qualsiasi momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole sostanze stupefacenti e di singole sostanze psicotrope.</p> <p>3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta del Ministero della salute.</p>
Art. 36	<p><i>Autorizzazione all'impiego</i></p> <p>1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della sanità, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.</p> <p>2. Il Ministero della sanità accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.</p> <p>3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei</p>	<p>1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, purché regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica, deve presentare domanda al Ministero della salute, secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.</p> <p>2. Il Ministero della salute accerta se i locali siano idonei alla preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.</p> <p>3. Il decreto di autorizzazione è valido per l'acquisto e per l'impiego delle sostanze sottoposte a controllo, nonché per la vendita dei</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	sottoposte a controllo, nonché per la vendita delle preparazioni ottenute.	prodotti ottenuti.
Art. 37	<p><i>Autorizzazione al commercio all'ingrosso</i></p> <p>1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della sanità, separatamente per ciascun deposito o filiale.</p> <p>2. Il Ministero della sanità accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.</p> <p>3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.</p> <p>4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:</p> <p>a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;</p> <p>b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con <i>regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>;</p> <p>c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;</p> <p>d) le sostanze, i prodotti e le specialità medicinali che si intende commerciare.</p>	<p>1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti deve presentare domanda al Ministero della salute, separatamente per ciascun deposito o filiale.</p> <p>2. Il Ministero della salute accerta l'idoneità dei locali adibiti alla conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.</p> <p>3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.</p> <p>4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:</p> <p>a) la generalità del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con l'indicazione del legale rappresentante;</p> <p>b) la generalità della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con <i>regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265</i>;</p> <p>c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali il commercio viene esercito con l'indicazione dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti locali;</p> <p>d) le sostanze, i prodotti e i medicinali che si intende commerciare.</p> <p>4 bis. Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>5. Il Ministro della sanità, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.</p>	<p>5. Il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le garanzie.</p>
Art. 38	<p><i>Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico e a titolari e/o direttori di farmacie aperte al pubblico e/o ospedaliere, in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della sanità. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie, per quanto attiene alle preparazioni comprese nella tabella V di cui all'articolo 14 acquistate presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.</p> <p>2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni.</p> <p>3. I produttori di specialità medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal Ministero della sanità, a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialità.</p> <p>4. È vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque</p>	<p>1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'art. 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme a modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.</p> <p>1 bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.</p> <p>2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 ad euro 2.000.</p> <p>3. Soppresso</p> <p>4. È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire un milione.</p> <p>6. L'invio delle specialità medicinali di cui al comma 4 è subordinato alla richiesta datata e firmata dal sanitario che si impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilità.</p> <p>7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.</p>	<p>viola la disposizione di cui al comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>6. Soppresso</p> <p>7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo è punito salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 16.000.</p>
Art. 39	<p><i>Buoni acquisto</i></p> <p>1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.</p> <p>2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.</p> <p>3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.</p> <p>4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.</p>	<p>1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o medicinale.</p> <p>1 bis. La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all'art. 14 può essere fatta con «buono acquisto» cumulativo.</p> <p>2. Esso è diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda è consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.</p> <p>3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.</p> <p>4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanità. Quando l'acquirente è titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autorità sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.</p>
Art. 40	<p><i>Confezioni per la vendita</i></p> <p>1. Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, al momento dell'autorizzazione, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni delle preparazioni contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, che possono essere messe in commercio.</p>	<p>1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'art. 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.</p>	<p>2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio illustrativo che accompagna la confezione.</p>
Art. 41	<p><i>Modalità di consegna</i></p> <p>1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commercialle, deve essere fatta:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II previste dall'articolo 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.</p> <p>1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.</p> <p>4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.</p>	<p>1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle imprese autorizzati a commercialle, deve essere fatta:</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope indicate nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'art. 14 e il cui quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al più vicino ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.</p> <p>1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di medicinali di cui all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Chiunque consegna o trasporti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non ottemperando alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 10.000.</p> <p>4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia della fattura, il relativo buono acquisto, nonché, ove la consegna avvenga a mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle disposizioni del presente comma è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 500.</p>
Art. 42	<p><i>Acquisto di preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di medici chirurghi</i></p>	<p>Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>1. I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 14, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. La richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto delle predette preparazioni in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.</p> <p>3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico delle preparazioni acquistate, nel quale devono specificare l'impiego delle preparazioni stesse.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali necessità è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati, nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 43	<p><i>Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari</i></p> <p>1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, che prescrivono preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, debbono indicare chiaramente nelle ricette previste dal comma 2, che devono essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome e la residenza dell'ammalato al quale le rilasciano ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte lettere la dose prescritta e l'indicazione del modo e dei tempi di somministrazione; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma.</p> <p>2. Le ricette per le prescrizioni delle preparazioni indicate nel comma 1 debbono essere staccate da un ricettario a madre-figlia e di tipo unico, predisposto dal Ministero della sanità e distribuito, a richiesta dei medici chirurghi e dei</p>	<p>1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.</p> <p>2. La prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>medici veterinari, dai rispettivi ordini professionali, che, all'atto della consegna devono far firmare ciascuna ricetta dal sanitario, il quale è tenuto a ripetere la propria firma all'atto della consegna al richiedente.</p> <p>2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei farmaci di cui all'allegato III-bis sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale, su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro personale del medico.</p> <p>3. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a una sola preparazione o ad un dosaggio per cura di durata non superiore ad otto giorni, ridotta a giorni tre per le prescrizioni ad uso veterinario. La ricetta deve contenere, inoltre, l'indicazione del domicilio e del numero telefonico del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.</p> <p>3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata</p> <p>4. Il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis. L'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria, sentiti l'Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore di sanità, per l'inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14, aventi una comprovata azione narcotico-analgesica.</p> <p>5. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci di cui all'allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto disposto dal presente articolo, e</p>	<p>giorni.</p> <p>3. Nella ricetta devono essere indicati:</p> <p>a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;</p> <p>b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;</p> <p>c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;</p> <p>d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;</p> <p>e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.</p> <p>4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.</p> <p>5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione, a detenere nonché a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 per uso professionale urgente. Copia dell'autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente, con i farmaci di cui all'allegato III-<i>bis</i>.</p> <p>5-<i>bis</i>. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-<i>bis</i>, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.</p> <p>5-<i>ter</i>. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui all'allegato III-<i>bis</i>, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p>[6. Le prescrizioni a persone assistite dal Servizio sanitario nazionale devono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale".]</p>	<p>tossicodipendenza da oppiacei, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.</p> <p>6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14 per uso professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrata, per lo stesso periodo del</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>registro.</p> <p>7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'art. 14, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.</p> <p>8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p>9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi dal farmacista.</p> <p>10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'art. 14 è effettuata con ricetta medica.</p>
Art. 44	<p><i>Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente</i></p> <p>1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino a lire due milioni.</p>	<p>1. È fatto divieto di consegnare sostanze e medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma fino ad euro 1.000.</p>
Art. 45	<p><i>Obblighi del farmacista</i></p> <p>1. La vendita dei farmaci e delle preparazioni di</p>	<p>Dispensazione dei medicinali</p> <p>1. La dispensazione dei medicinali compresi</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente e di prendere nota degli estremi del documento di riconoscimento in calce alla ricetta.</p> <p>2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 e nella quantità e nella forma prescritta.</p> <p>3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotare sulla ricetta la data di spedizione e di conservare la ricetta stessa tenendone conto ai fini del discarico ai sensi dell'articolo 62.</p> <p>4. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.</p> <p>6. Il Ministro della sanità è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.</p>	<p>nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.</p> <p>2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'art. 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.</p> <p>3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.</p> <p>4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.</p> <p>5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 60 le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.</p> <p>6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.</p> <p>7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.</p> <p>8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.</p> <p>9. Salvo che il fatto costituisca reato, il</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>10. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.</p>
Art. 46	<p><i>Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili</i></p> <p>1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle indicate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.</p> <p>4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle indicate alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un medico fiduciario dell'armatore.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 47	<p><i>Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro</i></p> <p>1. La richiesta per l'acquisto delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista dall'articolo 14, di cui devono essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo, 1956, 303, è fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell'azienda e il luogo ove è ubicato il cantiere per il quale è rilasciata, nonché il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata dall'autorità sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere è ubicato.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.</p> <p>4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario delle preparazioni e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o più delle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza, l'infermiere addetto o il capo cantiere è consegnatario dei medicinali e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 48	<p><i>Approvvigionamento per le necessità di pronto soccorso</i></p> <p>1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanità può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.</p>	<p>1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di medicinali previsti negli articoli 46 e 47, il Ministero della salute può rilasciare autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della utilizzazione, alla detenzione di detti medicinali, per finalità di pronto soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di comunità anche non di lavoro, di carattere temporaneo.</p>
Art. 49	<p><i>Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope</i></p> <p>1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanità, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministro della sanità, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanità in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque</p>	<p>1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini richieste dall'autorità giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della salute, possono essere autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.</p> <p>2. L'autorizzazione è rilasciata da parte del Ministero della salute, previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere dato conto al Ministero della salute in qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonché con relazione scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non è soggetta a tassa di concessione governativa.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione.</p>	<p>viola le disposizioni del comma 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 500.</p>
Art. 50	<p><i>Disposizioni generali</i></p> <p>1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della sanità, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14.</p>	<p><i>Disposizioni generali</i></p> <p>1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca scientifica e di sperimentazione.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>7. Durante il transito è vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare gli involucri contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope salvo che per finalità doganali o di polizia. È vietato altresì destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministero della salute, a Paese diverso da quello risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>9. Soppresso</p>
Art. 50 bis		<p>Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia</p> <p>1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.S.) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d'importazione.</p> <p>2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:</p> <p>1) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l'importazione;</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>2) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero di unità posologiche da importare;</p> <p>3) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;</p> <p>4) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;</p> <p>5) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;</p> <p>6) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all'impiego del medicinale non commercializzato in Italia;</p> <p>7) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.</p> <p>4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 del successivo articolo 60.</p>
Art. 54	<p><i>Prelevamento di campioni</i></p> <p>1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della sanità e con le modalità da questi fissate.</p> <p>2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.</p> <p>3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della sanità all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per</p>	<p>1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'art. 14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta del Ministero della salute e con le modalità da questi fissate.</p> <p>2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di cui all'art. 14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalità indicate nel presente articolo.</p> <p>3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della salute all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della sanità, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.</p> <p>9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della sanità, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.</p>	<p>qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>8. Una copia del verbale è trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della salute, altra copia è allegata alla dichiarazione di importazione ed una terza copia è consegnata all'importatore.</p> <p>9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana, al Ministero della salute, uno rimane alla dogana stessa ed uno è trattenuto in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle registrazioni di entrata ed uscita.</p>
Art. 60	<p><i>Registro di entrata e uscita</i></p> <p>1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle sostanze predette. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dall'autorità sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito.</p> <p>2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.</p> <p>2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.</p>	<p>1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'art. 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'Azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.</p> <p>2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.</p> <p>3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2-ter. Il registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2 ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.</p> <p>2-quater. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall'articolo 14.</p> <p>2-quinquies. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accettare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.</p>	<p>dall'articolo 14.</p> <p>4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.</p> <p>5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.</p> <p>6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.</p> <p>7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.</p> <p>8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accettare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.</p>
Art. 61	<p><i>Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p><i>Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali</i></p> <p>1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
Art. 62	<p><i>Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie</i></p>	<p><i>Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali e per le farmacie</i></p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercialiati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.</p>	<p>1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'art. 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.</p>
Art. 63	<p><i>Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della sanità all'uopo delegato, nel quale devono essere iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.</p> <p>2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione per la durata di dieci anni a dattare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope, per i commercianti grossisti e per farmacisti.</p> <p>3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal Ministero della sanità ed approvato con decreto del Ministro.</p>	<p><i>Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali</i></p> <p>1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.</p> <p>2. Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell'ultima registrazione.</p> <p>3. Il registro di lavorazione è conforme al modello predisposto dal Ministero della salute.</p>
Art. 64	<p><i>Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le comunità temporanee</i></p> <p>1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome</p>	<p>1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47 sono annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e la</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>e la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantità della preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>residenza del richiedente la data della somministrazione, la denominazione e la quantità del medicinale somministrato, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del registro è intestata ad un solo medicinale e deve essere osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 65	<p><i>Obbligo di trasmissione di dati</i></p> <p>1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, al Servizio centrale antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:</p> <p class="list-item-l1">a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;</p> <p class="list-item-l1">b) la quantità e qualità delle materie utilizzate per la produzione di specialità medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno;</p> <p class="list-item-l1">c) la quantità e la qualità dei prodotti e specialità medicinali venduti nel corso dell'anno;</p> <p class="list-item-l1">d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:</p> <p>a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;</p> <p>b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;</p> <p>c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;</p> <p>d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 66	<p><i>Trasmissione di notizie e dati trimestrali</i></p> <p>1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, e di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve, essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.</p>	<p>1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'art. 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'art. 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Il Ministero della sanità può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.</p> <p>3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.</p>	<p>trimestre interessato. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.</p> <p>2. Il Ministero della salute può, in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.</p> <p>3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 ad euro 1.000.</p>
Art. 68	<p><i>Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati</i></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da euro 2.000 ad euro 26.000.</p>
Art. 69	<p>Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni</p> <p>1. Gli enti e le imprese che producono fabbricano o commerciano all'ingrosso sostanze indicate nella tabella VI di cui all'articolo 14 debbono comunicare ogni anno al Ministero della sanità i dati relativi alla produzione, alla fabbricazione ed al commercio, nonché alla destinazione specifica delle sostanze.</p> <p>2. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.</p> <p>3. I direttori delle cliniche, degli ospedali, delle case di cura, dei laboratori di ricerca debbono comunicare tempestivamente al Ministero della sanità gli effetti dannosi eventualmente cagionati dalle sostanze innanzi menzionate ed in particolare i fenomeni di assuefazione e di farmacodipendenza. Uguale obbligo spetta ai sanitari anche non addetti a cliniche, ospedali o case di cura. Nelle segnalazioni al Ministero della sanità deve essere omessa la menzione del nome della persona curata.</p>	Articolo soppresso

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 70	<p><i>Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità gli indirizzi dei locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'art. 2-bis, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.</p> <p>3. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della sanità in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Equalmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della sanità. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori</p>	<p>1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in conformità all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>3. I soggetti definiti nell'allegato II del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.</p> <p>4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I è subordinata al previo rilascio del permesso all'esportazione da parte del Ministero della salute in conformità e nei limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del Consiglio del 13 dicembre 1990. Equalmente, l'importazione e il transito delle sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del permesso rilasciato dal Ministero della salute. Si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo V.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al più tardi al momento della loro effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da essi trattate, secondo le modalità e entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive. Il medesimo obbligo si applica altresì agli operatori</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.</p> <p>11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.</p> <p>12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.</p> <p>13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.</p>	<p>che svolgono attività di importazione, esportazione e transito.</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p> <p>10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro 3.000. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio dell'attività di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.</p> <p>11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000. Può essere adottato il provvedimento della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.</p> <p>12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione, esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1 dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza del permesso di cui al comma 4, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 100.000. Alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna il giudice può altresì disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.</p> <p>13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da euro 300 ad euro 3.000. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.</p> <p>15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della sanità, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.</p>	<p>14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 è punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 ad euro 3.000. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.</p> <p>15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del Ministero della salute, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina comunitaria.</p>
Art. 71	<p><i>Prescrizioni relative alla vendita</i></p> <p>1. Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale.</p> <p>2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell'articolo 14 possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica.</p> <p>3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.</p> <p>4. I prontuari farmaceutici del Servizio sanitario nazionale debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'articolo 14.</p>	<p>Articolo soppresso</p>
Art. 72	<p><i>Attività illecite</i></p> <p>1. [È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV, previste dall'articolo 14. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme del presente testo unico].</p> <p>2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope [di cui al comma 1], debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.</p>	<p>1. Sono vietati l'uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.</p> <p>2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.</p>
Art. 73	<p><i>Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Chiunque senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia,</p>	<p>Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope</p> <p>1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia,</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 75 [e 76], sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 14, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.</p>	<p>trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.</p> <p>1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:</p> <p>a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale;</p> <p>b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.</p> <p>2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.</p> <p>2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.</p> <p>3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui all'art. 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.</p>	<p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.</p>
	<p>5. bis Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'art. 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell'albo di cui all'art. 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il Giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'art. 666 del c.p.p., tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.</p>	
	<p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p>	<p>6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.</p>
	<p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità</p>	<p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.	giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Art. 75	<p><i>Sanzioni amministrative</i></p> <p>1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope [in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al comma 1 dell'articolo 78], è sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi, del passaporto e di ogni altro documento equipollente o, se trattasi di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo da due a quattro mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 14. Competente ad applicare la sanzione amministrativa è il prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto.</p> <p>2. Se i fatti previsti dal comma 1 riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV e ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si asterrà, per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione, e per una sola volta, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stesse, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.</p> <p>3. In ogni caso, se si tratta di persona minore di età e se nei suoi confronti non risulta utilmente applicabile la sanzione di cui al comma 1, il prefetto definisce il procedimento con il formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.</p>	<p><i>Condotte integranti illeciti amministrativi</i></p> <p>1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'art. 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;</p> <p>b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;</p> <p>c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli;</p> <p>d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.</p> <p>Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l'invito di cui al comma 2.</p> <p>2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'art. 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116.</p> <p>3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (11). Il prefetto provvede anche alla segnalazione prevista dal comma 2 dell'articolo 121.</p> <p>5. Accertati i fatti, gli organi di polizia giudiziaria procedono alla contestazione immediata, se possibile, e senza ritardo ne riferiscono al prefetto.</p> <p>6. Entro il termine di cinque giorni dalla segnalazione il prefetto convoca dinanzi a sé o ad un suo delegato la persona segnalata per accertare, a seguito di colloquio, le ragioni della violazione, nonché per individuare gli accorgimenti utili per prevenire ulteriori violazioni. In tale attività il prefetto è assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni prefettura.</p>	<p>sensi del comma 1. Ove al momento dell'accertamento l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.</p> <p>4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all'emanazione dell'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.</p> <p>5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.</p> <p>6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>7. Gli organi di polizia giudiziaria possono invitare la persona nei cui confronti hanno effettuato la contestazione immediata a presentarsi immediatamente, ove possibile, dinanzi al prefetto o al suo delegato affinché si proceda al colloquio di cui al comma 6.</p> <p>8. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto convoca, se possibile ed opportuno, i familiari, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia delle strutture terapeutiche e rieducative esistenti nel territorio della provincia, favorendo l'incontro con tali strutture.</p> <p>9. Il prefetto, ove l'interessato volontariamente richieda di sottoporsi al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 e se ne ravvisi l'opportunità, sospende il procedimento e dispone che l'istante sia inviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze per la predisposizione del programma, fissando un termine per la presentazione e curando l'acquisizione dei dati necessari per valutarne il comportamento complessivo durante l'esecuzione del programma, fermo restando il segreto professionale previsto dalle norme vigenti ai fini di ogni disposizione del presente testo unico.</p> <p>10. Il prefetto si avvale delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura con sede nella provincia che svolga attività di prevenzione e recupero. Può assumere informazioni, presso le stesse strutture, al fine di valutare l'opportunità del trattamento.</p> <p>11. Se risulta che l'interessato ha attuato il programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il prefetto dispone l'archiviazione degli atti.</p> <p>12. Se l'interessato non si presenta al servizio pubblico per le tossicodipendenze entro il termine indicato ovvero non inizia il programma secondo le prescrizioni stabilite o lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto lo convoca nuovamente dinanzi a sé e lo invita al rispetto del programma, [rendendolo edotto delle conseguenze cui può andare incontro. Se l'interessato non si presenta innanzi al prefetto, o dichiara di rifiutare il programma ovvero nuovamente lo interrompe senza giustificato motivo, il prefetto ne riferisce al procuratore della Repubblica presso la pretura o al</p>	<p>7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.</p> <p>8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.</p> <p>10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.</p> <p>11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il comma 2 dell'art. 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificato o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, trasmettendo gli atti ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'art. 76. Allo stesso modo procede quando siano commessi per la terza volta i fatti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.</p> <p>13. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo.</p> <p>14. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.</p> <p>15. In attesa della costituzione dei nuclei operativi il prefetto si avvale, anche ai fini del colloquio di cui al comma 6, delle unità sanitarie locali e delle altre strutture di cui al comma 10.</p> <p>16. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 1990, n. 162, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiori a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui al presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;</p> <p>b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;</p> <p>c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340;</p> <p>d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.</p>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	17. L'onere derivante dall'attuazione del comma 16, lettera a), è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.	
Art. 76	(ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171)	<p><i>Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica</i></p> <p>1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'art. 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; - obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; - divieto di frequentare determinati locali pubblici; - divieto di allontanarsi dal comune di residenza; - obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; - divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. <p>2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.</p> <p>3. Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.</p> <p>4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'art. 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.</p> <p>5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.</p> <p>6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.</p> <p>7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.</p>
Art. 77	<i>Abbandono di siringhe</i>	<p>1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altri uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altri siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con la sanzione</p> <p>1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altri uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumità altri siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito con la sanzione</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.	amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 ad euro 500.
Art. 78	<p><i>Quantificazione delle sostanze</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro della sanità, previo parere dell'Istituto superiore di sanità, sono determinati:</p> <p>a) le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare l'uso abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope;</p> <p>[b) le metodiche per quantificare l'assunzione abituale nelle ventiquattr'ore]</p> <p>[c) i limiti quantitativi massimali di principio attivo per le dosi medie giornaliere].</p> <p>2. Il decreto deve essere periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore.</p>	<p>1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.</p> <p>b) Già soppressa</p> <p>c) Già soppressa</p> <p>2. Soppresso</p>
Art. 79	<p><i>Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope</i></p> <p>1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e III previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso art. 14.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'art. 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso art. 14.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della salute, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria.</p>
Art.	<i>Istigazione, proselitismo e induzione al reato di</i>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
82	<p><i>persona minore</i></p> <p>1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.</p>	<p>1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 5.000.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p> <p>4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà.</p>
Art. 84	<p><i>Divieto di propaganda pubblicitaria</i></p> <p>1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla <i>legge 22 aprile 1941, n. 633</i>, sul diritto d'autore.</p> <p>2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.</p> <p>3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.</p>	<p>1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o medicinali compresi nelle tabelle previste dall'art. 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla <i>legge 22 aprile 1941, n. 633</i>, sul diritto d'autore.</p> <p>2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 26.000, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 82.</p> <p>3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'art. 127.</p>
Art. 86	<p><i>Espulsione dello straniero condannato</i></p> <p>1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.</p> <p>2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.</p> <p>3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'art. 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero,</p>	<p>1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato, previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo la disciplina dettata dall'articolo 203 c.p.</p> <p>2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.</p> <p>3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 1 bis, 2 e 5 dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificato o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente.	alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente. L'espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.
Art. 87	<p><i>Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorità giudiziaria</i></p> <p>1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.</p> <p>2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.</p> <p>3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.</p> <p>4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope confiscate.</p> <p>5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria precedente e al Ministero della sanità.</p> <p>6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della sanità in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.</p>	<p>1. L'autorità che effettua il sequestro deve darne immediata notizia alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga specificando l'entità ed il tipo di sostanze sequestrate.</p> <p>2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato dall'autorità giudiziaria non è più assoggettabile al riesame, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni, determinandone l'entità, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 364 del codice di procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.</p> <p>3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato.</p> <p>4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.</p> <p>5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria precedente e al Ministero della salute solo nell'eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso.</p> <p>6. La distruzione avviene secondo le modalità tecniche determinate con decreto del Ministro della salute in data 19 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.</p>
Art. 88	<p><i>Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate</i></p> <p>1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, può chiedere all'autorità giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di</p>	<p>1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l'addestramento delle unità cinofile</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>polizia o dal Ministero della sanità tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorità giudiziaria, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalità della consegna.</p>	<p>impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all'art. 75, al Prefetto la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'Autorità giudiziaria o, nei casi di cui all'art. 75, il Prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna.</p> <p>2. Ai fini della partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 luglio 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze.</p>
Art. 89	<p><i>Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici</i></p> <p>1. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero.</p>	<p>1. Qualora ricorrono i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura autorizzata residenziale, la misura cautelare è revocata, sempre che non ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La revoca è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accogliimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico.</p> <p>3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale.</p> <p>5. Nei confronti delle persone di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6 .</p>	<p>per l'attuazione del programma.</p> <p>2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accogliimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accogliimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.</p> <p>3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.</p> <p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 del ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano ravvisabili elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.</p> <p>5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>6. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.</p>
Art. 90	<p><i>Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva</i></p> <p>1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, ovvero che per la medesima causa debba ancora scontare una pena della durata di quattro anni, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo. La stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 73, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria o ancora da scontare, non superano i quattro anni .</p> <p>2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.</p> <p>3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, né alle obbligazioni civili derivanti dal reato.</p> <p>4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei</p>	<p>1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui al successivo art. 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p> <p>La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all'art. 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa e la relativa domanda è inammissibile se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.</p> <p>3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.</p> <p>4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'art. 91, comma 1.</p>	<p>5. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.</p>
Art. 91	<p><i>Istanza per la sospensione dell'esecuzione</i></p> <p>1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.</p> <p>2. All'istanza è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma .</p> <p>3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.</p> <p>4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'art. 90.</p>	<p>1. Soppresso</p> <p>2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante, ai sensi del successivo art. 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.</p> <p>3. Soppresso</p> <p>4. Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		beneficio. Sino alla decisione del tribunale di Sorveglianza il Magistrato di Sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui al successivo art. 93 comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47 comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Art. 92	<p><i>Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza</i></p> <p>1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.</p> <p>2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e sociabilitativo effettuato.</p> <p>3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.</p>	<p><i>Procedimento innanzi al tribunale di sorveglianza</i></p> <p>1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta o all'atto della scarcerazione e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.</p> <p>2. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e sociabilitativo effettuato.</p> <p>3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.</p>
Art. 93	<p><i>Estinzione del reato. Revoca della sospensione.</i></p> <p>1. Se il condannato attua il programma terapeutico e nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione non commette un delitto non colposo punibile con la sola reclusione la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.</p> <p>2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato si sottrae al programma senza giustificato motivo, ovvero se, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione.</p>	<p>1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.</p> <p>2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed a quello precedente.</p> <p>3. Il termine di 5 anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 codice di procedura penale o della domanda di cui al comma 4 dell'art. 91. Tuttavia il Tribunale,</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
Art. 94	<p><i>Affidamento in prova in casi particolari</i></p> <p>1. Se la pena detentiva, inflitta nel limite di quattro anni o ancora da scontare nella stessa misura deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dall'art. 115 o privati. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la idoneità, ai fini del recupero del condannato, del programma concordato .</p> <p>2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, commi 3 e 4, 92, commi 1 e 3.</p>	<p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con una Azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'art. 4 bis della Legge 354/75. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato.</p> <p>2. Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio.</p> <p>4. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accettare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento.</p> <p>5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.</p>	<p>misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo comma 4. Sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il Magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla Legge 354/75.</p> <p>3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza può anche acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico concordato; deve altresì accertare che lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 1 e 3.</p> <p>4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 47 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accettare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</p> <p>5. L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte.</p> <p>6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663.</p> <p>7. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l'affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni.</p> <p>8. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.</p>
Art. 95	<p><i>Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente</i></p> <p>1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi</p> <p>2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.</p>	<p>1. La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure alternative o della sospensione dell'esecuzione di cui al precedente art. 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all'albo di cui al successivo art. 116, idonei programmi terapeutici e socio-riabilitativi.</p> <p>2. L'amministrazione, acquisita, anche su indicazione dell'interessato, ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle private iscritte all'albo di cui al successivo art. 116 e gli istituti penitenziari di prima assegnazione, provvede all'assegnazione definitiva ai sensi del comma che precede.</p> <p>3. Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.</p> <p>4. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, con decreto del ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il Ministro della Giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni e gli enti locali proprietari.</p>
Art.	<i>Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti</i>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
96	<p><i>detenuti</i></p> <p>1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.</p> <p>3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcolisti.</p> <p>4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri di cui all'art. 115.</p> <p>5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza</p>	<p>1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia ritenuto dall'autorità sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno degli istituti carcerari a scopo di cura e riabilitazione.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta sottoposto o intende sottoporsi.</p> <p>3. Le aziende unità sanitarie locali, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcolisti. L'organizzazione dell'assistenza ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipularsi tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fermi restando i principi generali di cui ai successivi articoli 118, 120 e 122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui al successivo art. 116, convenzioni per l'esecuzione di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi integrativi dell'offerta assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o sezioni di istituto.</p> <p>4. A tal fine il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e, ove possibile, con le strutture private interessate.</p> <p>5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai distretti delle aziende</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>sociale regionali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.</p> <p>6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'art. 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate.</p>	<p>sanitarie locali competenti coloro che, liberati dal carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.</p> <p>6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.</p>
Art. 97	<p><i>Acquisto simulato di droga</i></p> <p>1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dal Servizio centrale antidroga o d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del <i>D.L. 29 ottobre 1991, n. 345</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 30 dicembre 1991, n. 410</i>, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al Servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.</p>	<p>Attività sotto copertura</p> <p>1. Fermo il disposto dell'art. 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del <i>D.L. 29 ottobre 1991, n. 345</i>, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.</p> <p>2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.</p> <p>3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.</p> <p>4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone,</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.</p> <p>5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulgà i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.</p>
Art. 98	<p><i>Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale</i></p> <p>1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.</p> <p>2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché, le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria impedisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.</p> <p>4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo</p>	<p>1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 73 e 74.</p> <p>2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, nonché, le autorità doganali, possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.</p> <p>3. L'autorità giudiziaria impedisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope e di quelle di cui all'art. 70.</p> <p>4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattrre ore.</p>	<p>provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattrre ore.</p>
Art. 100	<p><i>Destinazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga</i></p> <p>1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.</p> <p>2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.</p> <p>3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.</p> <p>4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.</p>	<p><i>Affidamento in custodia giudiziaria e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga</i></p> <p>1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono essere, altresì, affidati ai centri previsti dall'articolo 114 ovvero alle strutture di cui all'articolo 116 del presente testo unico che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale. L'autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze processuali, rigetta l'istanza con decreto motivato; altrimenti, accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a quelle provenienti dagli organi di polizia.</p> <p>2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.</p> <p>3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.</p> <p>4. Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziario ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell'interno o da organo da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. La</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli statuti di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144 (16), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.</p>	<p>distruzione può essere disposta dall'autorità giudiziaria procedente ovvero direttamente dal Ministro dell'interno o dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria precedente.</p> <p>5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta un'indennità, sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.</p>
Art. 100 bis		<p><i>Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga</i></p> <p>1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p> <p>2. Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i mezzi di trasporto di cui al comma 4 dall'articolo 100.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per reati disciplinati dal presente testo unico, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti sono trasferiti in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si trovano affidati in custodia. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente dell'atto dal quale risulta l'esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell'alienazione è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di trasporto, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente in</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possano gravare sul medesimo depositario-acquirente.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.</p> <p>6. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui al comma 1 dell'articolo 100, precedentemente affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli organi o ai soggetti che ne hanno avuto l'uso. Agli stessi organi e soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.</p> <p>7. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.</p>
Art. 101	<p><i>Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga</i></p> <p>1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.</p>	<p>1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.</p> <p>1 bis. Sono assimilate ai valori di cui al</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della <i>legge 1 aprile 1981, n. 121</i>, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».</p>	<p>comma precedente le somme di denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente testo unico.</p> <p>2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope.</p> <p>3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.</p> <p>4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 e 1 bis affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».</p>
Art. 103	<p><i>Controlli ed ispezioni</i></p> <p>1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con <i>D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43</i>, fermo restando il disposto di cui all'art. 2 comma 1, lettera o), della <i>L. 10 ottobre 1989, n. 349</i>.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli</p>	<p>1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono, altresì, invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.</p> <p>2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.</p> <p>3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.</p> <p>4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.</p>	<p>ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.</p> <p>3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.</p> <p>4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.</p> <p>5. Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all'interno del corpo della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato, possono procedere all'accompagnamento della persona presso un'idonea struttura ospedaliera pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si osservano le disposizioni dell'art. 349 del c.p.p. In ogni caso, l'interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale dell'atto compiuto, che va altresì trasmesso, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 104	<p><i>Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione</i></p> <p>1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie correlate.</p> <p>2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrono nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.</p> <p>3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un</p>	<p>convalida entro le successive quarantotto ore.</p> <p>Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione</p> <p>1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio giovanile e di dipendenza quali l'alcoolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. Tali attività di prevenzione si inquadrono nell'educazione alla convivenza civile che costituisce parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani dell'offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'art. 1, comma 1.</p> <p>2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e delle università, predispone programmi annuali con indicazione di linee guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al comma 1. Le università e gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l'attuazione, anche ai fini del servizio e del supporto ai Piani dell'Offerta Formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.</p> <p>3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca potrà avvalersi, per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell'Osservatorio di cui all'art. 1 bis, del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter e di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.</p> <p>4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) della pedagogia preventiva; b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa; c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria. <p>5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei comuni.</p> <p>6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze</p>	<p>un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito con proprio decreto.</p>
Art. 105	<p><i>Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi sperimentali di scuola media</i></p> <p>1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.</p> <p>2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo</p>	<p><i>Promozione e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di prevenzione</i></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso gli Uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sovvenziona e coordina, nell'ambito regionale, le attività di cui all'art. 104, comma 1, previste nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche.</p> <p>2. Il Direttore regionale nell'esercizio delle competenze previste nel presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei programmi annuali di cui all'art. 104, comma 2, può avvalersi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di associazioni familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.</p> <p>3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti di associazioni giovanili.</p> <p>4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.</p> <p>5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'art. 116.</p> <p>6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attività lavorativa.</p>	<p>decreto e composto da esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati. Detti comitati sono composti da un numero massimo di cinque membri.</p> <p>3. L'Ufficio scolastico regionale, in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale delle politiche giovanili e Direzione generale per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola, organizza annualmente corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione sulle tematiche indicate all'art. 104, comma 1. I corsi devono essere condotti da Enti accreditati per la formazione dei docenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati nel settore delle tossicodipendenze.</p> <p>4. Gli enti iscritti agli albi di cui all'art. 116 entro i limiti numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche - con particolare riferimento a quelle sedi di centri territoriali permanenti per adulti - nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni.</p> <p>5. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti negli albi di cui all'art. 116, purché tale personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'art. 14, decimo comma, della <i>legge 20 maggio 1982, n. 270</i>, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116, a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.</p> <p>8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106.</p> <p>9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 104 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.</p>	
Art. 106	<p><i>Centri di informazione e consulenza nelle scuole</i> <i>Iniziative di studenti animatori</i></p> <p>1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.</p> <p>2. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.</p>	<p><i>Centri di informazione e consulenza nelle scuole"</i></p> <p>1. I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sostengono l'azione delle scuole secondarie per l'istituzione, anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell'offerta formativa delle scuole che aderiscono all'accordo.</p> <p>2. I Centri si avvalgono dell'operato dei docenti che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 105 e sviluppano i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri devono garantire anche un'azione di supporto e consulenza alle famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e riabilitative</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.</p> <p>4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'art. 6, secondo comma, lettera <i>d</i>), del <i>decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416</i>, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.</p> <p>5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.</p>	<p>operanti sul territorio.</p> <p>3. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell'art. 104, comma 1.</p> <p><i>(omissis commi da 4 a 5)</i></p>
Art. 106 bis		<p>Studi, ricerche e iniziative di formazione</p> <p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, promuove studi, ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici.</p>
Art. 113	<p><i>Competenze delle regioni e delle province autonome. Principi direttivi</i></p> <p>1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico.</p> <p>2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le</p>	<p>1. Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parità, dei servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine all'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>seguenti funzioni:</p> <p>a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;</p> <p>b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accettare lo stato di tossicodipendenza;</p> <p>c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;</p> <p>d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione;</p> <p>e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;</p> <p>f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'art. 114;</p> <p>g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.</p> <p>3. Detti servizi, istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.</p>	<p>mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all'albo di cui al successivo art. 116, prevedono che ad esse spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:</p> <p>a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;</p> <p>b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accettare lo stato di tossicodipendenza;</p> <p>c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;</p> <p>d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;</p> <p>e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione.</p> <p>f) Soppressa</p> <p>g) Soppressa</p> <p>3. Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.</p> <p>4. L'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali.</p> <p>5. Il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattrre ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le altre</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.</p> <p>6. La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all'albo di cui al successivo art. 116 operanti nel settore.</p> <p>7. Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento devono essere garantite da organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi.</p>
Art. 114	<p><i>Compiti di assistenza degli enti locali</i></p> <p>1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'art. 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti;</p> <p>a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;</p> <p>b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;</p> <p>c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.</p> <p>2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.</p>	<p>1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:</p> <p>a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle aree più degradate;</p> <p>b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;</p> <p>c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.</p> <p>2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116.
Art. 115	<p><i>Volontariato ed enti di formazione</i></p> <p>1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'art. 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p> <p>2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.</p>	<p>1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende unità sanitarie locali, singole o associate, i centri previsti dall'articolo 114 e le strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.</p> <p>2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.</p>
Art. 116	<p><i>Albi regionali e provinciali delle strutture private</i></p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'art. 115 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.</p> <p>2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'art. 115 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;</p> <p>c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.</p>	<p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attività per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.</p> <p>2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:</p> <p>a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;</p> <p>b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività svolta;</p> <p>c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività svolta;</p> <p>d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'art. 115, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.</p> <p>5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.</p> <p>6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 117, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'art. 94; b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'art. 281 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (21), aggiunto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 131 e 	<p>materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, se si intende svolgere l'attività di cui al comma 6 lett. d) ed e);</p> <p>e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell'intera struttura, di un'équipe composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l'attività di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.</p> <p>3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome stabiliscono gli eventuali ulteriori requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.</p> <p>5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere b), c) e d) del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.</p> <p>6. L'iscrizione all'albo con indicazione delle attività che vengono svolte è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 117, per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della giustizia

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>132;</p> <p>d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7.</p> <p>7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono altresì speciali albi degli enti e delle persone che gestiscono con fini di strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.</p> <p>8. Per le finalità indicate nel comma 1 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (22), le regioni e le province autonome di cui al comma 7 sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2, lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'art. 115, secondo i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive assemblee.</p> <p>9. Nel caso le regioni e le province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui al presente articolo gli enti di cui all'art. 115 sono temporaneamente registrati dalle regioni e dalle province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla citata legge, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c). I predetti enti, in caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.</p>	<p>delle convenzioni di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attività prescelta per la quale vi è stata iscrizione all'albo;</p> <p>d) il rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;</p> <p>e) la predisposizione del piano terapeutico di cui all'art. 43, comma 5.</p> <p>7. In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo delle strutture private gli enti, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti ausiliari. Trascorso tale termine, l'iscrizione è in ogni caso soggetta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.</p> <p>8. Soppresso</p> <p>9. Soppresso</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 117	<p><i>Convenzioni</i></p> <p>1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 113 e 114, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'art. 114 e gli enti, le cooperative di solidarietà sociale o le associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.</p> <p>2. Le convenzioni con gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'ente concedente il numero degli assistiti ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.</p> <p>3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'art. 94 .</p> <p>4. L'attività di enti, cooperative di solidarietà sociale e associazioni in esecuzione delle convenzioni è svolta in collegamento con il servizio pubblico che ha indirizzato il tossicodipendente ed è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia.</p>	<p>1. I rapporti tra le regioni e le province autonome con le strutture iscritte negli albi di cui al precedente articolo sono disciplinati mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati specificamente l'oggetto in relazione al tipo di attività svolta per la quale vi è stata iscrizione all'albo di cui all'articolo 116, le modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed alla dotazione organica di personale accertate.</p> <p>2. Le convenzioni, per la verifica dell'efficienza degli interventi posti in essere, devono prevedere l'obbligo di comunicare, con cadenza almeno semestrale, all'ente concedente il numero degli assistiti, l'attività svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.</p> <p>3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema-tipo predisposto dal Ministero della salute ed a quello predisposto dal Ministro della giustizia ai fini di cui all'articolo 94 .</p> <p>4. L'attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli adempimenti di cui al successivo art. 122 bis e all'invio dei relativi dati al Ministero della salute, per l'inserimento nella Relazione annuale ivi prevista.</p> <p>5. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l'elenco delle strutture private convenzionate, con indicazione dell'attività prescelta che costituisce oggetto della convenzione. L'elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.</p>
Art. 120	<p><i>Terapia volontaria e anonimato</i></p> <p>1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.</p>	<p>1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata iscritta all'albo di cui al precedente art. 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.</p> <p>3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture dell'unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.</p> <p>4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.</p> <p>[5. In ogni caso, salvo quanto previsto al comma 6, e dopo aver informato l'interessato del proprio diritto all'anonimato secondo quanto previsto dai commi 3 e 6, essi debbono inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate] .</p> <p>6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.</p> <p>7. I dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili. La presente norma si applica anche a coloro che operano presso gli enti, centri, associazioni o gruppi che hanno stipulato le convenzioni di cui all'art. 117.</p>	<p>di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.</p> <p>2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta di intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.</p> <p>3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle Aziende unità sanitarie locali, e con le strutture private iscritte all'albo di cui al precedente art. 116, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.</p> <p>4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedito all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui al precedente art. 116.</p> <p>5. Soppresso</p> <p>6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità né altri dati che valgano alla loro identificazione.</p> <p>7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui al precedente art. 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>8. Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.</p> <p>9. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.</p>	<p>8. Le regioni e le province autonome definiscono un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.</p> <p>9. Il modello di scheda sanitaria prevede un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.</p>
Art. 122	<p><i>Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo</i></p> <p>1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'art. 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'art. 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito del programma, in casi di riconosciute necessità ed urgenza, il servizio per le tossicodipendenze può disporre l'effettuazione di terapie di disintossicazione, nonché trattamenti psicosociali e farmacologici adeguati.</p> <p>Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.</p> <p>2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.</p>	<p>1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all'art. 120 comma 1, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia, autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.</p> <p>2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.</p> <p>2 bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell'individuo.</p> <p>2 ter I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell'ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.</p> <p>4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'art. 116, comma 5, secondo periodo, che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.</p> <p>5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento i cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.</p>	<p>stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l'evoluzione dell'intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione.</p> <p>3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture private iscritte all'albo di cui al precedente art. 116 o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.</p> <p>4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture private di cui all'art. 120, comma 1, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che dichiari di essere in condizioni di accoglierlo.</p> <p>5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 121 definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.</p>
Art. 122 bis		<p>Verifiche e controlli</p> <p>1. Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni ai sensi dell'art. 117, comma 4, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 123	<p><i>Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento o dell'esecuzione della pena</i></p> <p>1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio, su richiesta dell'autorità che ha disposto la sospensione, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV dell'art. 14.</p>	<p><i>Verifica del trattamento in regime di sospensione dell'esecuzione della pena, nonché di affidamento in prova in casi particolari</i></p> <p>1. Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato disposto in regime di sospensione dell'esecuzione della pena o di affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall'Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all'albo di cui al precedente art. 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C dell'art. 14.</p> <p>2. Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.</p>
Art. 125	<p><i>Accertamenti di assenza di tossicodipendenza</i> (omissis)</p> <p>4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.</p>	<p>(omissis)</p> <p>4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 26.000.</p>
Art. 125 bis		<p><i>Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia</i></p> <p>1. Gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia possono essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo modalità definite con decreti dei Ministri competenti, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al controllo.</p> <p>2. Ove possibile, i predetti controlli sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 127	<p><i>Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga</i></p> <p>1. Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale di cui all'articolo 59, comma 46, della <i>legge 27 dicembre 1997, n. 449</i>, in sede di ripartizione del Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza.</p> <p>2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro per la solidarietà sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7.</p> <p>3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla <i>legge 11 agosto 1991, n. 266</i>, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), della <i>legge 8 novembre 1991, n. 381</i>, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione.</p> <p>4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della <i>legge 8 giugno 1990, n. 142</i>, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente</p>	<p>1. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici che documentano la diminuzione del fenomeno della tossicodipendenza.</p> <p>2. Per la predisposizione del Piano di cui all'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.</p> <p>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponde le indicazioni e le priorità di cui al comma precedente sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all'art. 1, delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei dati dell'Osservatorio di cui all'art. 1 bis, opportunamente elaborati dal Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter.</p> <p>4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi,</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.</p> <p>5. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza; f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali. <p>6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del <i>decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29</i>, e successive modificazioni.</p> <p>7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, previo</p>	<p>possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle somme assegnate, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a ciascuna regione.</p> <p>5. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di intesa di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma precedente, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.</p> <p>6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.</p> <p>7. Con atto d'intesa da stipularsi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta della Presidenza</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>parere delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del <i>decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281</i>, e la Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:</p> <p>a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purché finalizzati al recupero psico-fisico della persona;</p> <p>b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;</p> <p>c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;</p> <p>d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;</p> <p>e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;</p> <p>f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;</p> <p>g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze e sull'alcooldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;</p> <p>h) educazione alla salute.</p> <p>8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.</p>	<p>del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:</p> <p>a) realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio;</p> <p>b) promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti;</p> <p>c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico;</p> <p>d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;</p> <p>e) trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali;</p> <p>f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale;</p> <p>g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;</p> <p>h) educazione alla salute.</p> <p>8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppiodi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>9. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a).</p> <p>10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del <i>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</i>.</p> <p>11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni indicate al comma 5 e per l'attività di supporto tecnico-scientifico al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarietà sociale e composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, nei seguenti settori: sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione. All'ufficio di segreteria della commissione è preposto un funzionario della carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue.</p> <p>12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo</p>	<p>9. Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 5 e all'impegno contabile delle somme del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 5 giugno 2003, n. 131.</p> <p>10. I Ministeri dell'interno, della difesa, della salute, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, della ricerca e dell'università presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti, della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>11. I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:</p> <p>a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale;</p> <p>b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati;</p> <p>c) all'elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;</p> <p>d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;</p> <p>e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a distanza;</p> <p>f) all'attuazione di programmi di educazione alla salute;</p> <p>g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali;</p> <p>h) all'attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello nazionale;</p> <p>i) alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private.</p> <p>12. All'inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, emana linee-guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 10.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	decreto.	<p>13. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, una commissione composta da esperti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti la composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione.</p> <p>14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma 10, secondo le priorità e le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.</p>
Art. 128	<p><i>Contributi</i></p> <p>1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.</p> <p>2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera <i>q</i>), della <i>legge 5 agosto 1978, n. 457</i>, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.</p> <p>3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218</i>.</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e</p>	<p>1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, può concedere agli enti di cui all'articolo 115 un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.</p> <p>2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera <i>q</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.</p> <p>3. I contributi, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	
	prestiti istituita ai sensi dell'art. 10 dea <i>legge 5 agosto 1978, n. 457.</i>	prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	
Art. 129	<p><i>Concessione di strutture appartenenti allo Stato</i></p> <p>1. Agli enti locali, alle unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.</p> <p>2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'art. 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.</p> <p>3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'art. 2 della <i>legge 11 luglio 1986, n. 390.</i></p>	<p>1. Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.</p> <p>2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 128 e nel rispetto dei vincoli posti sui beni stessi.</p> <p>3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, 4, 5 e 6, dell'articolo 2 della <i>legge 11 luglio 1986, n. 390.</i></p>	
Art. 131	<i>Relazione al Parlamento</i>	<p>1. Il Ministro per la solidarietà sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonché sull'attività relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.</p>
Art. 135	<i>Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS</i>	<p>1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.</p> <p>2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.</p>	<p>1. Il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, approva uno più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.</p> <p>2. Il Ministro della giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>3. Il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.</p>	<p>3. Il Ministero della giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.</p> <p>4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 94 att. c.p.p.	<p><i>Ingresso in istituti penitenziari</i></p> <p>1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>1 bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431</i>, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.</p> <p>1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del datore dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.</p> <p>1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti.</p> <p>2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.</p> <p>3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.</p>	<p>1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.</p> <p>1 bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti, nonché, qualora si tratti di persona che si dichiara o risulta tossicodipendente, lo informa della facoltà di proporre istanza per ottenere uno dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p><i>(omissis commi da 1 ter a 4)</i></p>
Art. 283	<p><i>Divieto e obbligo di dimora</i></p> <p>1. Con il provvedimento che dispone il divieto di</p>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
c.p.p.	<p>dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede.</p> <p>2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune vicinore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.</p> <p>3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.</p> <p>4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro.</p> <p>5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accettare che il programma di recupero prosegua.</p> <p>6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione [c.p.p. 276].</p>	<p>(<i>omissis</i>)</p> <p>7. Il responsabile della struttura autorizzata di cui al comma 5 è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione integrante un reato procedibile d'ufficio o, comunque, rilevante ai fini dell'applicazione dell' articolo 276 c.p.p. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.
Art. 284 c.p.p.	<p><i>Arresti domiciliari</i></p> <p>1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.</p> <p>2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.</p> <p>3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.</p> <p>4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.</p> <p>5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [c.p.p. 285].</p> <p>5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.</p>	<p>5 ter. La misura può essere concessa solo previo accertamento del consenso del soggetto che abbia la disponibilità giuridica esclusiva del luogo di esecuzione. Nel caso di successiva revoca del consenso, il giudice provvede alla sostituzione della misura o delle modalità di esecuzione della stessa. Analogamente, nel caso di evasione dal luogo di esecuzione, il giudice competente ex art. 385 C.P. prima di procedere al ripristino della misura, accerta la permanenza del consenso in chi lo aveva precedentemente espresso. In caso di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>diniego dispone la custodia cautelare in carcere.</p> <p>5 quater. Qualora la misura sia eseguita presso una struttura privata residenziale iscritta all'albo di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, il responsabile è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione rilevante ai sensi dell'articolo 385 del C.P. ovvero ai fini dell'applicazione dell' articolo 276 del c.p.p. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.</p>
Art. 286 c.p.p.	<p><i>Custodia cautelare in luogo di cura</i></p> <p>1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [c.p. 85], il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [c.p.p. 73]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni <i>dell'articolo 285 commi 2 e 3.</i></p>	<p>(omissis)</p> <p>3. La misura può essere disposta mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura privata iscritta all'albo di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, qualora le particolarità della malattia siano opportunamente affrontabili in quella sede. Si applica, quanto al consenso della comunità, il disposto dell'articolo 284, comma 5 ter, c.p.p. Si applica, altresì, quanto alle spese, il disposto dell'articolo 96, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.</p>
Art. 656 c.p.p.	<p><i>Esecuzione delle pene detentive</i></p> <p>1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il</p>	

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.</p> <p>4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste <i>dall'articolo 277</i>.</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</i>, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della <i>legge 26 luglio 1975, n. 354</i>, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</i>, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con <i>decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309</i>, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a</p>	<p>(<i>omissis</i>)</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggior pena, non è superiore a tre anni o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione ed il decreto di sospensione sono notificati al condannato ed al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.</p> <p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.</p> <p>8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;</p>	<p>sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666 comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p style="text-align: right;">(omissis)</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli artt. 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'art. 94 non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p> <p style="text-align: right;">(omissis)</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti di condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.</p> <p>10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.</p>	<p>successive modificazioni;</p> <p>(<i>omissis</i>)</p>
Art. 671 c.p.p.	<p><i>Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato</i></p> <p>1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.</p> <p>2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.</p> <p>3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.</p>	<p>1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.</p> <p>(<i>omissis</i>)</p>
Art. 688 c.p.	<p><i>Ubriachezza</i></p> <p>1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza è punito con la sanzione amministrativa pecunaria da lire centomila a lire seicentomila.</p>	<p><i>Ubriachezza ed abuso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope</i></p> <p>1. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di manifesta ubriachezza o in stato di grave alterazione psichica per uso di sostanze stupefacenti e sostanze</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.</p> <p>3. La pena è aumentata se l'ubriachezza è abituale.</p>	<p>psicotrope, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.</p> <p>2. La pena è dell'arresto da tre mesi a sei mesi se il fatto è commesso da chi ha già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale.</p> <p>3. La pena è aumentata se l'ubriachezza o l'uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope è abituale.</p>
Art. 4 bis Legge 354 del 1975	<p><i>Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti</i></p> <p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nones e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti</p>	<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, la sospensione dell'esecuzione e l'affidamento in prova nei casi particolari di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nones e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto.</p> <p>2-bis. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1, terzo periodo, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p> <p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o</p>	<p>l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, n. 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.</p> <p>(omissis)</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p> <p>3-bis. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, non possono essere concessi ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d'iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata. In tal caso si prescinde dalle procedure previste dai commi 2 e 3.</p>	
<p>Art. 47 Legge 354 del 1975</p>	<p><i>Affidamento in prova al servizio sociale</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. 2. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. 3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2. 4. Se l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione, cui l'istanza deve essere rivolta, può sospendere l'esecuzione della pena e ordinare la liberazione del condannato, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga. La sospensione dell'esecuzione della pena opera sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti, e che decide entro quarantacinque giorni. Se l'istanza non è accolta, riprende l'esecuzione della pena, e non 	<p>(omissis)</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>può essere accordata altra sospensione, quale che sia l'istanza successivamente proposta.</p> <p>5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.</p> <p>6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscono al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.</p> <p>7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.</p> <p>8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza.</p> <p>9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.</p> <p>10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.</p> <p>11. L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.</p> <p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.</p> <p>12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.</p>	<p>12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.</p> <p style="text-align: right;"><i>(omissis)</i></p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 120 Cod. della Stra da	<p><i>Requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida</i></p> <p>1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.</p> <p>2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.</p> <p>3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministero dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>	<p>1. La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, e dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. Sono fatti salvi altresì gli effetti del provvedimento di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.</p> <p>2. A tal fine i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri danno al prefetto immediata comunicazione del rilascio delle patenti di guida, per il tramite del collegamento informatico integrato già esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i trasporti terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.</p> <p>3. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 è ammesso il ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.</p>
Art. 45 D.lgs 300 / 99	<p><i>Istituzione del ministero e attribuzioni</i></p> <p>1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.</p> <p>3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante</p>	<p>1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.</p> <p>3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>	<p>presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle di coordinamento in materia di tossicodipendenza e quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.</p> <p style="text-align: center;">(omissis)</p>
Art. 4 D.P.R. 176 / 2001	<p><i>Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali</i></p> <p>1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;</p> <p>b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; interventi a favore delle persone anziane;</p> <p>c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione</p>	<p>1. Il Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, svolge le seguenti funzioni:</p> <p>a) coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni ed integrazioni; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; affari generali del Dipartimento; gestione del bilancio finanziario ed economico del Dipartimento;</p> <p>b) coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia; interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; gestione degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità; interventi a favore delle persone anziane;</p> <p>c) indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; tutela dei minori e cooperazione in materia di adozione</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;</p> <p>d) coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool dipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti; informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rivelazione, la elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>	<p>internazionale; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; rapporti con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia, di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451;</p> <p>d) collaborazione con le associazioni, le comunità terapeutiche ed i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;</p> <p style="text-align: center;"><i>(omissis)</i></p>
Art. 6 bis D.lgs 303 / 99		<p>Dipartimento nazionale per le politiche antidroga</p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l'azione del Governo in materia di tossicodipendenza.</p> <p>2. A tal fine, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;</p> <p>b) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;</p> <p>c) attuare le strategie di contrasto alle tossicodipendenze, coordinando l'azione delle Amministrazioni pubbliche competenti;</p> <p>d) collaborare con le regioni, gli Enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>sociale e lavorativo dei tossicodipendenti;</p> <p>e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;</p> <p>f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un Piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;</p> <p>g) predisporre le opportune iniziative legislative in materia da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;</p> <p>h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;</p> <p>i) verificare il rispetto, da parte dei Ministeri competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano di interventi di cui alla precedente lettera h), nonché da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero dei tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi;</p> <p>j) promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;</p> <p>k) acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche sugli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza;</p> <p>l) raccogliere informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni;</p> <p>m) curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e l'organizzazione della Conferenza triennale nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.</p> <p>3. Il Dipartimento si articola in non più di</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
		<p>cinque Uffici e non più di 15 Servizi.</p> <p>4. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con riferimento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga nonché con le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p>

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.

N.B. In neretto le parti del testo modificate o inserite ex novo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga

REVISIONE DEL

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 OTTOBRE 1990, n. 309**

**Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza**

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2003**

Bozza del disegno di legge

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

Art. 1	Art. 1	<p>1. <i>Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, d'ora in avanti definito "testo unico", sono apportate le seguenti modifiche:</i> alla rubrica dell'articolo 1 sono eliminate le parole: "Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti".</p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni, nonché dai Ministri per le politiche comunitarie, per le pari opportunità, per i rapporti con il Parlamento e per gli affari regionali.".</p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 1 del testo unico, le parole "al Ministro per gli affari sociali" sono sostituite da "ad uno dei Ministri partecipanti".</i></p> <p>4. <i>Al comma 5 dell'articolo 1 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e delle sostanze"</i></p> <p>5. <i>Il comma 6 dell'articolo 1 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>6. <i>Il comma 7 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Il Comitato si avvale dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter.".</p> <p>7. <i>Il comma 8 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.".</p> <p>8. <i>Il comma 9 dell'articolo 1 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle decisioni del Comitato è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga attraverso un'apposita conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate, disciplinata con il medesimo decreto.".</p> <p>9. <i>I commi da 10 a 18 dell'articolo 1 del testo unico sono soppressi.</i></p>
Art. 2		<p>1. Dopo l'articolo 1 del testo unico sono introdotti i seguenti:</p> <p>articolo 1 bis: "Osservatorio</p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è trasferito l'Osservatorio italiano sulle droghe e le tossicodipendenze, già istituito presso il Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di verificare l'andamento del fenomeno della</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio.</p> <p>2. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 1, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:</p> <p>a) sulla entità della popolazione tossicodipendente anche con riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristiche del mercato del lavoro e delle attività lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope;</p> <p>b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonché sulle iniziative tendenti al recupero sociale, ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti riabilitati reinseriti in attività lavorative e sul tipo di attività lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private;</p> <p>c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonché sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;</p> <p>d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di informazione e prevenzione;</p> <p>e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;</p> <p>f) sull'attività svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope;</p> <p>g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal presente testo unico;</p> <p>h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio;</p> <p>i) sulle informazioni richieste dagli organismi europei ed internazionali competenti in materia.</p> <p>j) sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative, intrinseche ed estrinseche, delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope sequestrate.</p> <p>3. I Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati di cui al comma 2, relativi al primo e al secondo semestre di ogni anno, rispettivamente entro i successivi mesi di luglio e gennaio.</p> <p>4. L'Osservatorio, avvalendosi anche degli Uffici territoriali del governo e</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>delle amministrazioni locali, può richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e regionale, che è tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato.</p> <p>5. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni dall'Osservatorio.</p> <p>6. Per finalità di carattere statistico-epidemiologico, anche in relazione agli impegni assunti dall'Italia in ambito comunitario ed internazionale, le Amministrazioni di cui al precedente comma 4 e i laboratori privati che svolgono analisi sui campioni di sostanze sequestrate di cui all'articolo 88 sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis gli esiti degli accertamenti, con l'osservanza delle vigenti norme sul trattamento dei dati personali e con modalità da stabilire con successivo protocollo d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e il Ministero della giustizia.”.</p> <p><i>articolo 1 ter: "Comitato scientifico</i></p> <p>1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, è istituito un Comitato scientifico composto da esperti in materia di tossicodipendenza. Il Comitato svolge funzioni di consulenza, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato, riguardo alle questioni di carattere tecnico-scientifico connesse all'esercizio delle competenze della Presidenza del Consiglio e, su richiesta, dei singoli Ministri componenti il Comitato di cui all'articolo 1, delle altre amministrazioni coinvolte nella gestione delle problematiche di contrasto, prevenzione e riabilitazione dell'uso di droghe.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e i compiti del Comitato ed è nominato il Presidente del Comitato, individuato fra i componenti.”.</p> <p><i>articolo 1 quater: "Campagne informative</i></p> <p>1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, in collaborazione con altre Amministrazioni dello Stato, promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.</p> <p>2. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa quotidiana e periodica nonché attraverso pubbliche affissioni e servizi telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate con non meno di euro 5.160.000 annui a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri determina, con proprio decreto, in deroga alle norme sulla pubblicità delle amministrazioni pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonché a favore di iniziative mirate di comunicazione animazione, educazione e prevenzione da sviluppare capillarmente su tutto il territorio nazionale.”.</p> <p><i>articolo 1 quinquies: "Assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope</p> <p>1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope.</p> <p>2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.</p> <p>3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla <i>legge 26 febbraio 1987, n. 49</i>, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.”.</p> <p><i>articolo 1 sexies: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga</i></p> <p>1. Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i compiti di cui all'articolo 6 bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ad esso sono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle competenze già attribuite ad Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 comprese quelle previste dall'articolo 127 del testo unico.</p> <p>2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.”.</p> <p><i>3. All'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fondo, le seguenti parole: "con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga".</i></p> <p>2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato.</p>
Art. 3	Art. 2	<p>1. <i>Nella rubrica dell'articolo 2 del testo unico la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>2. <i>Al comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>3. <i>La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: "a) definisce, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome, gli indirizzi per le attività di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e da sostanze psicotrope e da alcool;".</i></p> <p>4. <i>La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituita dalla seguente: "partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con ogni altra organizzazione internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico; a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità di</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate, impiegate, nonché alle quantità disponibili presso gli enti o le imprese autorizzati;".</p> <p>5. <i>Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, le parole "sentito il Consiglio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "sentite la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome" e le parole "e da sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti ", nonché da sostanze stupefacenti e da".</i></p> <p>6. <i>Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, le parole "detenzione delle sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti: "detenzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze" e le parole "produzione di sostanze stupefacenti o" sono sostituite dalle seguenti: "produzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze".</i></p> <p>7. <i>Al n. 1 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola "o" è sostituita dalle seguenti parole: "e di sostanze".</i></p> <p>8. <i>Il n. 2 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è sostituito dal seguente "il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga;".</i></p> <p>9. <i>Al n. 3 della lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola "farmaci" è sostituita da "medicinali" e la parola "o" è sostituita dalle seguenti parole: "e sostanze".</i></p> <p>10. <i>Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico, la parola "farmaci" è sostituita da "medicinali".</i></p> <p>11. <i>La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unico è soppressa.</i></p>
Art. 4	Art. 8	1. <i>Al comma 1 dell'articolo 8 del testo unico le parole "lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite da "euro 500 a euro 5.000".</i>
Art. 5	Art. 9	<p>1. <i>Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico la parola "o" è sostituita dalle parole "e di sostanze" e le parole "di grazia e" sono sostituite da "della".</i></p> <p>2. <i>La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è sostituita dalla seguente: "partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministri degli affari esteri e della salute, ai rapporti con l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), con i competenti organismi dell'Unione europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;".</i></p> <p>3. <i>Di seguito alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del testo unico è introdotta la seguente lettera c): "nell'ambito dell'attività di prevenzione delle tossicodipendenze, promuove e coordina specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi istituzionali a ciò deputati;".</i></p>
Art. 6	Art. 10	1. <i>Nella rubrica dell'articolo 10 del testo unico le parole "Servizio centrale</i>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>“antidroga” sono sostituite da: “Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</p> <p>1. <i>Il comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è sostituito dal seguente: “Per l’attuazione dei compiti del Ministro dell’interno in materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si avvale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, istituita nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 16.”.</i></p> <p>2. <i>Di seguito al comma 1 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: “Ai fini del coordinamento dei servizi per la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, alla stessa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga deve essere tempestivamente segnalata ogni attività repressiva condotta da altri organismi nel settore antidroga ed i risultati conseguiti.”.</i></p> <p>3. <i>Al comma 2 dell’articolo 10 del testo unico, la parola “o” è sostituita dalle seguenti parole: “e di sostanze” e le parole “il Servizio” sono sostituite da: “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>4. <i>Al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “il Servizio” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>5. <i>Di seguito al comma 3 dell’articolo 10 del testo unico è introdotto il seguente comma 3 bis: “La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, ai fini investigativi degli organi di polizia competenti, ha il compito di definire, codificare e memorizzare, mediante un sistema centralizzato e computerizzato, tutte le componenti delle partite di droga sequestrate, nelle loro caratteristiche qualitative intrinseche ed estrinseche.”.</i></p> <p>6. <i>Al comma 4 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>7. <i>Al comma 5 dell’articolo 10 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p>
Art. 7	Art. 11	<p>1. <i>Al comma 1 dell’articolo 11 del testo unico, le parole “al Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell’art. 11 del testo unico, le parole “del Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell’articolo 11 del testo unico, la parola “o” è sostituita da “e di sostanze” e le parole “il Servizio centrale antidroga” sono sostituite da “la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga”.</i></p> <p>4. <i>Il comma 4 dell’articolo 11 del testo unico è sostituito dal seguente: “Agli uffici di cui al comma 3 è destinato personale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, nominato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze.”.</i></p>
Art. 8	Art. 12	<p>1. <i>Al comma 1 dell’articolo 12 del testo unico, le parole “delle sostanze stupefacenti e psicotrope” sono sostituite dalle seguenti: “delle sostanze</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>stupefacenti e delle sostanze psicotrope" e le parole "Ministro per gli affari sociali" sono sostituite da "Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato.".</p>
Art. 9	Art. 13	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "1.Le sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), punto 2.".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico, le parole "di tutte le sostanze e dei preparati" sono sostituite dalle seguenti: "delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali".</i></p> <p>3. <i>Il comma 3 dell'articolo 13 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>4. <i>Il comma 5 dell'articolo 13 del testo unico è sostituito dal seguente: "5.Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio Superiore di sanità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una o più misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.".</i></p>
Art. 10	Art. 14	<p>1. <i>L'articolo 14 del testo unico è sostituito dal seguente: "articolo14:Criteri per la formazione delle tabelle.</i></p> <p>1. La inclusione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nelle tabelle di cui all'articolo 13 deve essere effettuata in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) nella tabella I devono essere indicati:</p> <p>1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;</p> <p>2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;</p> <p>3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale;</p> <p>4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed abbia capacità di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;</p> <p>5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare distorsioni sensoriali;</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico;</p> <p>7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale.</p> <p>Le sostanze e le piante cui alla presente lettera a) sono soggette alla disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela;</p> <p>b) nella tabella II devono essere indicati:</p> <p>nella sezione A</p> <p>1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di semisintesi e di sintesi;</p> <p>2) i medicinali di cui all'allegato III bis al presente testo unico;</p> <p>3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza fisica o psichica;</p> <p>4) i barbiturici che hanno notevole capacità di indurre dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonché altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;</p> <p>nella sezione B</p> <p>1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica di intensità e gravità minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A;</p> <p>2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata d'azione;</p> <p>3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza;</p> <p>nella sezione C</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o psichica;</p> <p>nella sezione D</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezione A, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando, per la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalità del loro uso, non presentano rischi di abuso e, pertanto, non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a far parte della loro composizione;</p> <p>2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

		<p>3) le composizioni medicinali contenenti tramadol;</p> <p>4) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore allo 0,05% in peso espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi;</p> <p>nella sezione E</p> <p>1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II, sezioni A o B, ad azione ansiolitica, antidepressiva, psicostimolante o sedativa, da sole o in associazione con altri principi attivi, che possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella II, sezione D.</p> <p>2. Nelle tabelle sono compresi, ai fini della applicazione del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonché gli stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.</p> <p>3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. È, tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purché idonea ad identificarla.”.</p>
Art. 11	Art. 19	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 19 del testo unico, le parole "sia di buona condotta e offre garanzie morali e professionali" sono sostituite da "offre garanzie di onorabilità e professionalità".</i></p>
Art. 12	Art. 25	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 25 del testo unico, dopo le parole "sostanze stupefacenti e" sono inserite le seguenti "delle sostanze" e le parole "è disposta con decreto del Ministro della sanità" sono sostituite da "è autorizzata con apposito provvedimento del Ministero della salute". Inoltre, dopo la parola "nazionali" sono aggiunte le seguenti: ",senza oneri a carico.".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 25 del testo unico, le parole "Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 25 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 13	Art. 25 bis	<p><i>Di seguito all'articolo 25 del testo unico è introdotto l'articolo 25 bis "Smaltimento di giacenze di medicinali.</i></p> <p>1. Lo smaltimento di giacenze di medicinali contenenti le sostanze comprese nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 residuate da un trattamento terapeutico domiciliare, è chiesto da parte degli interessati alle Forze di polizia che provvedono secondo i criteri e le modalità da stabilirsi con decreto del Ministero della salute, sentito il Ministero dell'interno.”.</p>
Art. 14	Art. 26	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 26 del testo unico è sostituito dal seguente: "Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14".</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		2. Al comma 2 dell'articolo 26 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole ", sperimentali o didattici" sono sostituite da "o sperimentali".
Art. 15	Art. 28	1. Al comma 2 dell'articolo 28 del testo unico , le parole "un milione a lire quattro milioni " sono sostituite da "euro 500 a euro 2.000".
Art. 16	Art. 30	1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute". 2. Al comma 3 dell'articolo 30 del testo unico , la parola "o" è sostituita dalle parole "e sostanze" e le parole "a lire venti milioni" sono sostituite da "ad euro 10.000".
Art. 17	Art. 31	1. Al comma 1 dell'articolo 31 del testo unico , le parole "varie sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e delle sostanze", la parola "Ministro" è sostituita da "Ministero", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "I, II, III, IV e V" sono sostituite da "I e II, sezioni A e B". 2. Al comma 4 dell'articolo 31 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute". 3. Al comma 5 dell'articolo 31 del testo unico , le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e sostanze" e le parole "a lire venti milioni" sono sostituite da "ad euro 10.000".
Art. 18	Art. 34	1. Il comma 1 dell'articolo 34 del testo unico , è sostituito dal seguente: "1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o più sottufficiali o militari di truppa della Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché per la sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di lavorazione.". 2. Al comma 2 dell'articolo 34 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute". 3. Al comma 3 dell'articolo 34 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute".
Art. 19	Art. 35	1. Al comma 1 dell'articolo 35 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute", le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope" e le parole "I, II, III, IV e VI" sono sostituite da "I e II, sezioni A e B". 2. Al comma 2 dell'articolo 35 del testo unico , la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e la parola "o" è sostituita da "e di singole sostanze". 3. Al comma 3 dell'articolo 35 del testo unico , la parola "sanità" è sostituita da "salute".
Art. 20	Art. 36	1. Al comma 1 dell'articolo 36 del testo unico , la parola "o" è sostituita da "e di sostanze" e le parole "I, II, III, IV e V" sono sostituite da "I e II di cui all'articolo 14" e la parola "sanità" è sostituita da "salute".

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 36 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 36 del testo unico, le parole "delle preparazioni ottenute" sono sostituite dalle seguenti "dei prodotti ottenuti".</i></p>
Art. 21	Art. 37	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 37 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e di sostanze" e dopo la parola "psicotrope" sono aggiunte le seguenti ", dei prodotti e dei medicinali da esse ottenuti". Inoltre, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 37 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>3. <i>Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 37 del testo unico, le parole "le specialità" sono sostituite dalla parola "i".</i></p> <p>4. <i>Di seguito al comma 4 dell'articolo 37 del testo unico è introdotto il seguente comma 4 bis: "Gli interessati in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 19 chiedono specifica autorizzazione se trattasi di attività di intermediazione – intesa come collegamento tra operatori commerciali con la sola implicazione finanziaria, senza un contatto diretto con le sostanze – e, in tal caso, possono svolgere ogni attività esclusivamente con soggetti già autorizzati ai sensi di legge, riferendosi per ogni singola operazione ad uno specifico deposito o officina già autorizzati.". </i></p> <p>5. <i>Al comma 5 dell'articolo 37 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 22	Art. 38	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente: "La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto» conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La richiesta scritta non è necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezione D ed E, acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica.". </i></p> <p>2. <i>Di seguito al comma 1 dell'articolo 38 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: "Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative.". </i></p> <p>3. <i>Al comma 2 dell'articolo 38 del testo unico, le parole "lire duecentomila a lire quattro milioni" sono sostituite da "euro 100 ad euro 2.000".</i></p> <p>4. <i>Il comma 3 dell'articolo 38 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>5. <i>Il comma 4 dell'articolo 38 del testo unico è sostituito dal seguente "È vietata la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari di campioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope.". </i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>6. <i>Al comma 5 dell'articolo 38 del testo unico, le parole "duecentomila a lire un milione" sono sostituite da "euro 100 ad euro 500".</i></p> <p>7. <i>Il comma 6 dell'articolo 38 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>8. <i>Al comma 7 dell'articolo 38 del testo unico, le parole "lire cinque milioni a lire trenta milioni." sono sostituite da "euro 3.000 ad euro 16.000".</i></p>
Art. 23	Art. 39	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 39 del testo unico, la parola "preparazione" è sostituita da "medicinale".</i></p> <p>2. <i>Di seguito al comma 1 dell'articolo 39 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis: "La richiesta di medicinali compresi nella tabella II di cui all'articolo 14 può essere fatta con «buono acquisto» cumulativo.".</i></p>
Art. 24	Art. 40	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 40 del testo unico è sostituito dal seguente: "Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il medicinale stesso.".</i></p>
Art. 25	Art. 41	<p>1. <i>Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 41 del testo unico, le parole "sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e di sostanze" e le parole "previste dall'articolo 14" sono sostituite da ", sezione A, di cui all'articolo 14".</i></p> <p>2. <i>Al comma 1 bis dell'articolo 41 del testo unico, la parola "farmaci" è sostituita da "medicinali".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 41 del testo unico, la parola "o" è sostituita da "e sostanze" e le parole "lire un milione a lire venti milioni" sono sostituite da "euro 500 ad euro 10.000".</i></p> <p>4. <i>Al comma 4 dell'articolo 41 del testo unico, le parole "a lire un milione" sono sostituite da "ad euro 500".</i></p>
Art. 26	Art. 42	<p>1. <i>La rubrica dell'articolo 42 del testo unico è sostituita da: "Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi"</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 42 del testo unico è sostituito dal seguente: "I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unità operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la necessità di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui fanno riferimento.".</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>3. <i>Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico, le parole "delle predette preparazioni" sono sostituite dalle seguenti "dei medicinali" e le parole "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite da "euro 100 ad euro 500".</i></p> <p>4. <i>Al comma 3 dell'articolo 42 del testo unico, le parole "delle preparazioni acquistate" sono sostituite dalle seguenti "dei medicinali acquistati" e le parole "delle preparazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti "dei medicinali stessi".</i></p>
Art. 27	Art. 43	<p>1. <i>L'articolo 43 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari.</p> <p>1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.</p> <p>2. La prescrizione dei medicinali di cui al comma 1 può comprendere fino a due medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una cura di durata non superiore a trenta giorni.</p> <p>3. Nella ricetta devono essere indicati:</p> <p>a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale ammalato;</p> <p>b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;</p> <p>c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;</p> <p>d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata;</p> <p>e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata.</p> <p>4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta è comunque conservata dall'assistito o dal proprietario dell'animale ammalato. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il contenuto del ricettario di cui al comma 1.</p> <p>5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei, è effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. La persona alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente comma è tenuto ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso.</p> <p>6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 per uso</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al comma 1. Una copia della ricetta è conservata dal medico chirurgo o dal medico veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si è approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle prestazioni non è di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo stesso periodo del registro.</p> <p>7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.</p> <p>8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano servizio, sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei.</p> <p>9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta e da trattenersi dal farmacista.</p> <p>10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di cui all'articolo 14 è effettuata con ricetta medica.”.</p>
Art. 28	Art. 44	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 44 del testo unico, la parola "preparazioni" è sostituita da "medicinali".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 44 del testo unico, le parole "a lire due milioni" sono sostituite da "ad euro 1.000".</i></p>
Art. 29	Art. 45	<p>1. <i>L'articolo 45 del testo unico è sostituito dal seguente articolo: "Dispensazione dei medicinali.</i></p> <p>1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14 è effettuata dal farmacista che si accerta dell'identità dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento da trascrivere sulla ricetta.</p> <p>2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma precedente dietro presentazione di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1 dell'articolo 43 nella quantità e nella forma farmaceutica prescritta.</p> <p>3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.</p> <p>4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60.</p> <p>5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione nel registro di cui al comma 1 dell'articolo 60 le ricette che prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il farmacista è tenuto a conservare una copia della ricetta originale o fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.</p> <p>6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta.</p> <p>7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, è effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.</p> <p>8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non può essere più spedita.</p> <p>9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500.</p> <p>10. Il Ministro della salute è delegato a stabilire, con proprio decreto, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.”.</p>
Art. 30	Art. 46	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 46 del testo unico, le parole "delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste" sono sostituite dalle parole: "dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista".</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 46 del testo unico, le parole "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite da "euro 100 ad euro 500".</i></p> <p>3. <i>Al comma 4 dell'articolo 46 del testo unico, le parole "delle preparazioni" sono sostituite da "dei medicinali".</i></p>
Art. 31	Art. 47	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 47 del testo unico, le parole "delle preparazioni indicate nelle tabelle I, II, III, IV e V previste" sono sostituite dalle parole: "dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, C e D, prevista".</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 47 del testo unico, le parole "lire duecentomila a lire un milione" sono sostituite da "euro 100 ad euro 500".</i></p> <p>3. <i>Al comma 4 dell'articolo 47 del testo unico, le parole "delle preparazioni" sono sostituite da "dei medicinali".</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 32	Art. 48	1. <i>Al comma 1 dell'articolo 48 del testo unico, le parole "preparazioni previste" sono sostituite da "medicinali previsti", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "dette preparazioni" sono sostituite da "detti medicinali".</i>
Art. 33	Art. 49	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "sostanze stupefacenti e sostanze".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 49 del testo unico, la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero" e la parola "sanità" è sostituita dalla parola "salute".</i></p> <p>3. <i>Al comma 5 dell'articolo 49 del testo unico, le parole "a lire un milione" sono sostituite da "ad euro 500".</i></p>
Art. 34	Art. 50	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 50 del testo unico, le parole "transito di sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "transito di sostanze stupefacenti e di sostanze" e le parole "commercio di sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "commercio di sostanze stupefacenti e di sostanze".</i></p> <p>2. <i>Al comma 7 dell'articolo 50 del testo unico, la parola "o" sono sostituite le parole "e sostanze", la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero" e la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>3. <i>Il comma 9 dell'articolo 50 del testo unico è soppresso.</i></p>
Art. 35	Art. 50 bis	<p>1. <i>Di seguito all'articolo 50 del testo unico è introdotto l'articolo 50 bis: "Importazione di medicinali non autorizzati al commercio in Italia.</i></p> <p>1. In caso di necessità di somministrazione, a particolari categorie di pazienti, di un medicinale contenente sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, ma regolarmente autorizzato in un altro Paese, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, i Presidi ospedalieri, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) e le case di cura pubbliche e private, in mancanza di alternative terapeutiche, devono chiedere al Ministero della salute uno specifico permesso d'importazione.</p> <p>2. Al fine del rilascio del permesso per una singola importazione, è inviata al Ministero della salute per le valutazioni di competenza la seguente documentazione:</p> <p>1) indirizzo della struttura sanitaria richiedente l'importazione;</p> <p>2) denominazione del medicinale, sua forma farmaceutica, dosaggio e numero di unità posologiche da importare;</p> <p>3) quantità di principio attivo totale espresso come base anidra;</p> <p>4) indicazione della dogana di ingresso nel territorio italiano, nel caso di importazione da un Paese extracomunitario;</p> <p>5) indirizzo della ditta estera da cui si acquista il medicinale;</p> <p>6) dichiarazione del medico della struttura sanitaria richiedente che attesti la necessità di ricorrere, in mancanza di alternative terapeutiche, all'impiego del medicinale non commercializzato in Italia;</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>7) dichiarazione del medico della struttura sanitaria di utilizzazione del medicinale sotto la propria responsabilità.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di trattamenti degli stati di tossicodipendenza.</p> <p>4. I medicinali di cui al comma 1 sono annotati sui registri di cui ai commi 1 e 3 del successivo articolo 60.”.</p>
Art. 36	Art. 54	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 54 del testo unico, le parole "o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14" sono sostituite da "e sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B, di cui all'articolo 14" e la parola "sanità" da "salute".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico, le parole "psicotrope incluse nelle tabelle I, II e III previste dall'articolo 14" sono sostituite da "sostanze psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezione A, di all'articolo 14".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 54 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>4. <i>Al comma 8 dell'articolo 54 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p> <p>5. <i>Al comma 9 dell'articolo 54 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 37	Art. 60	<p>1. <i>L'articolo 60 del testo unico è sostituito dal seguente articolo: "Registro di carico e scarico.</i></p> <p>1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, è iscritto in un registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza o medicinale, è tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle stesse sostanze o medicinali. Tale registro è numerato e firmato in ogni pagina dal responsabile dell'Azienda unità sanitaria locale o da un suo delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro è costituito. Il registro è conservato da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine è ridotto a cinque anni per le officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.</p> <p>2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalità indicate al comma precedente.</p> <p>3. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonché le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14.</p> <p>4. Il registro di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal Ministero della salute.</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto le modalità di registrazione su supporto informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14.</p> <p>6. Il registro di cui al comma 3 è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. Il registro è conservato, in ciascuna unità operativa, dal responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima registrazione.</p> <p>7. Il dirigente medico preposto all'unità operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.</p> <p>8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.”.</p>
Art. 38	Art. 61	<p>1. <i>Nella rubrica dell'“articolo 61 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 61 del testo unico è sostituito dal seguente: “Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, è annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione.”.</i></p>
Art. 39	Art. 62	<p>1. <i>Nella rubrica dell'“articolo 62 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 62 del testo unico è sostituito dal seguente: “Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e delle imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.”.</i></p>
Art. 40	Art. 63	<p>1. <i>Nella rubrica dell'“articolo 63 del testo unico le parole “o psicotrope” sono sostituite da “e di sostanze psicotrope nonché di medicinali”.</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente: “Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte le quantità di materie prime poste in lavorazione, con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel reparto di lavorazione, nonché i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione.”.</i></p> <p>3. <i>Il comma 2 dell'articolo 63 del testo unico è sostituito dal seguente:</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>"Il registro di cui al comma 1 è conservato, da parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a far data dal giorno dell'ultima registrazione".</p> <p>4. <i>Al comma 3 dell'articolo 63 del testo unico, la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero" e la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 41	Art. 64	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 64 del testo unico, le parole "della preparazione" sono sostituite dalle parole "del medicinale" e le parole "una sola preparazione" sono sostituite dalle parole "un solo medicinale".</i></p>
Art. 42	Art. 65	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 65 del testo unico è sostituito dal seguente: "Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope nonché di medicinali comprese nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente unità sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:</i></p> <p><i>a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;</i></p> <p><i>b) la quantità e qualità delle sostanze utilizzate per la produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno;</i></p> <p><i>c) la quantità e la qualità dei medicinali venduti nel corso dell'anno;</i></p> <p><i>d) la quantità e la qualità delle giacenze esistenti al 31 dicembre.". </i></p>
Art. 43	Art. 66	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 66 del testo unico, è sostituito dal seguente: "Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, nonché di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14 trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresì, un rapporto sulla natura e quantità delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope, nonché dei medicinali ricavati e di quelli venduti nel trimestre interessato. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, nonché per le foglie e pasta di coca è indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.". </i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 66 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e di sostanze".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 66 del testo unico, le parole "lire duecentomila a lire due milioni" sono sostituite da "euro 100 ad euro 1.000".</i></p>
Art. 44	Art. 68	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 68 del testo unico, le parole "lire tre milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite da "euro 2.000 ad euro 26.000".</i></p>
Art. 45	Art. 69	<p>1. <i>L'articolo 69 del testo unico è soppresso.</i></p>
Art. 46	Art. 70	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: "Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>stupefacenti e di sostanze psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I, in conformità all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio del 13 dicembre 1990, come modificato dal regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 e dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002.”.</p> <p>2. <i>Il comma 3 dell'articolo 70 del testo unico, è sostituito dal seguente: "I soggetti definiti nell'allegato II del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 258 i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato I una delle attività indicate nella citata definizione, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute gli indirizzi dei locali in cui detengono dette sostanze e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni.”.</i></p> <p>3. <i>Al comma 4 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "sanità" sono sostituite da "salute".</i></p> <p>4. <i>Al comma 7 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "sanità" e "delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite rispettivamente da "salute" e "dell'economia e delle finanze e delle attività produttive".</i></p> <p>5. <i>Al comma 10 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite da "euro 300 ad euro 3.000".</i></p> <p>6. <i>Al comma 11 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "lire un milione a lire cinque milioni" sono sostituite da "euro 500 ad euro 3.000".</i></p> <p>7. <i>Al comma 12 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "lire venti milioni a lire duecento milioni" sono sostituite da "euro 10.000 ad euro 100.000".</i></p> <p>8. <i>Al comma 13 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite da "euro 300 ad euro 3.000".</i></p> <p>9. <i>Al comma 14 dell'articolo 70 del testo unico, le parole "lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite da "300 ad euro 3.000".</i></p> <p>10. <i>Al comma 15 dell'articolo 70 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 47	Art. 71	1. <i>L'articolo 71 del testo unico è soppresso</i>
Art. 48	Art. 72	<p>1. Prima del comma 2 dell'articolo 72 del testo unico è inserito il seguente comma: "1. Sono vietati l'uso e qualunque impiego di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope non autorizzati secondo le norme del presente testo unico.”.</p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico, la parola "o" è sostituita dalle parole "e di sostanze" e dopo le parole "di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope" sono inserite le seguenti", di cui al comma 1".</i></p>
Art. 49	Art. 73	1. <i>La rubrica dell'articolo 73 del testo unico è sostituita dalla seguente: "Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope".</i>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 73 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.".</p> <p>3. <i>Di seguito al comma 1 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 1 bis:</i> "1 bis. Con le medesime pene è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope che risultano in quantità superiore a quella indicata nella tabella I allegata al presente testo unico ovvero che, per modalità di presentazione, con riguardo al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato o ad altre circostanze dell'azione, appaiono destinate a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale; b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto.".</p> <p>4. <i>Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico, dopo la parola "sostanze", le parole "o le preparazioni" sono soppresse. Inoltre, la parola "otto" è sostituita da "sei" e le parole "lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni" sono sostituite da "euro 26.000 a euro 300.000".</i></p> <p>5. <i>Di seguito al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente comma 2 bis:</i> "2 bis. Le pene del comma precedente si applicano anche nel caso di illecita produzione e commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14.".</p> <p>6. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 73 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:</p> <p>"3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.</p> <p>4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II di cui all'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.</p> <p>5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.".</p> <p>7. <i>Di seguito al comma 5 dell'articolo 73 del testo unico è introdotto il seguente:</i></p> <p><i>5 bis:</i> "Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui all'articolo 73, comma 1 bis, commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti e di sostanze, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 secondo le modalità ivi previste. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il Giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del c.p.p., tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della misura con conseguente ripristino della pena sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.”.</p>
Art. 50	Art. 75	<p>1. <i>L'articolo 75 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> Articolo 75 “Condotte integranti illeciti amministrativi”.</p> <p>1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-<i>bis</i>, o medicinali contenenti sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. <p>Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al presente comma e formula l'invito di cui al comma 2.</p> <p>2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio in relazione al luogo di residenza o di domicilio, o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116.</p> <p>3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, riferendone senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 1. Ove, al momento dell'accertamento, l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all'immediato ritiro della patente di guida e, ove si tratti di ciclomotore, del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo a fermo amministrativo per la durata di trenta giorni il veicolo stesso. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 214 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285.</p> <p>4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione ovvero, nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, contestualmente all'emanazione dell'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento il prefetto convoca, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del governo. La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con la quale il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata, può essere fatta opposizione, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato, al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente per territorio in relazione al luogo come determinato al comma 1.</p> <p>5. Se l'interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.</p> <p>6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi che precedono può essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente e nel successivo articolo.</p> <p>7. L'interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l'interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.</p> <p>8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 1, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 1. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.</p> <p>10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuarsi con decreto del Ministero della salute.</p> <p>11. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

		e il comma 2 dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.”.
Art. 51	Art. 76	<p>1. Dopo l'articolo 75 del testo unico è introdotto il seguente: Art. 76 "Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica".</p> <p>1. Qualora in relazione alle modalità od alle circostanze dell'uso, dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o in violazione delle disposizioni della presente legge, oppure sanzionato per violazione delle norme della presente legge o sulla circolazione stradale o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o più delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente; b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata; c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici; f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. <p>2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale è stata applicata una delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, può disporre le misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro quarantotto ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di residenza o domicilio dell'interessato. Il Giudice, se ricorrono i presupposti di cui al comma precedente, dispone con decreto la convalida nelle successive quarantotto ore.</p> <p>3. Le misure, su istanza dei l'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni possono essere altresì modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la richiesta di modifica il questore deve avvisare l'interessato della facoltà prevista dal comma 2. Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.</p> <p>4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, è comunicato al questore e al giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>sensi dei presente articolo. Il giudice provvede senza formalità.</p> <p>5. Della sottoposizione con esito positivo al programma è data comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.</p> <p>6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.</p> <p>7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei commi dal 2 al 4 è il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al luogo di residenza o domicilio.”.</p>
Art. 52	Art. 77	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e di sostanze" e le parole "lire centomila a lire un milione" sono sostituite da "euro 50 ad euro 500".</i></p>
Art. 53	Art. 78	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 78 del testo unico è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76.".</i></p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 78 del testo unico è soppresso.</i></p>
Art. 54	Art. 79	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 79 del testo unico è sostituito dal seguente: "Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo stesso articolo 14.".</i></p> <p>2. <i>Al comma 6 dell'articolo 79 del testo unico, la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero" e la parola "sanità" è sostituita da "salute".</i></p>
Art. 55	Art. 82	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 82 del testo unico, le parole "o psicotrope" sono sostituite da "e di sostanze psicotrope comprese nella tabelle di cui all'articolo 14" e le parole "lire due milioni a lire dieci milioni" sono sostituite da "euro 1.000 ad euro 5.000".</i></p> <p>2. <i>Al comma 4 dell'articolo 82 del testo unico, le parole "le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste" sono sostituite da "i medicinali di cui alla tabella II, sezione B, prevista".</i></p>
Art. 56	Art. 84	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 84 del testo unico, le parole "preparazioni comprese" sono sostituite da "medicinali compresi".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 84 del testo unico, le parole "lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite da "euro 5.000 ad euro 26.000".</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

Art. 57	Art. 86	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 86 del testo unico, dopo la parola "Stato" sono aggiunte le seguenti: "previo accertamento in concreto della sua pericolosità sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 203 c.p.". </i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 86 del testo unico, dopo la parola "commi 1", sono aggiunte le parole "1 bis.". Dopo la parola "precedente" sono, aggiunte le seguenti parole: "L'espulsione è eseguita secondo le modalità previste dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.". </i></p>
Art. 58	Art. 87	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 87 del testo unico, le parole "Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "Direzione Centrale per i Servizi Antidroga". </i></p> <p>2. <i>I commi 4 e 5 dell'articolo 87 del testo unico, sono sostituiti dai seguenti:</i></p> <p><i>"4. In ogni caso l'autorità giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope confiscate.</i></p> <p><i>5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope l'autorità giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o statale ed incarica la polizia giudiziaria di curare il regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale delle operazioni è trasmesso all'autorità giudiziaria precedente e al Ministero della salute solo nell'eventualità in cui i sequestri riguardino soggetti autorizzati dal Ministero stesso.". </i></p> <p><i>3. Al comma 6 dell'articolo 87 del testo unico, la parola "sanità" è sostituita da "salute"</i></p>
Art. 59	Art. 88	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 88 del testo unico è sostituito dai seguenti:</i></p> <p><i>"1. La Direzione centrale per i servizi antidroga, che opera nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, anche al fine di adempiere ad impegni istituzionali a livello internazionale ovvero anche per l'addestramento delle unità cinofile impiegate nel contrasto degli stupefacenti, può chiedere all'Autorità giudiziaria, ovvero, nei casi di cui all'articolo 75, al Prefetto la consegna di campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dal Ministero della salute, dalle singole forze di polizia o da istituti pubblici di ricerca scientifica, tramite la Direzione centrale per i servizi antidroga. L'Autorità giudiziaria o, nei casi di cui all'articolo 75, il Prefetto, se la quantità delle sostanze sequestrate lo consente e se le richieste sono pervenute prima dell'esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorità a quelle della Direzione centrale per i servizi antidroga e determina le modalità della consegna.</i></p> <p><i>2. Ai fini della partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 luglio 1997, campioni di sostanze possono essere direttamente richiesti alle Autorità di cui al comma 1 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga - Osservatorio italiano sulle tossicodipendenze.". </i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 60	Art. 89	<p>1. <i>I commi 1 e 2 dell'articolo 89 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: "1. Qualora ricorrono i presupposti per la custodia cautelare in carcere il giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone gli arresti domiciliari quando imputata è una persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116, e l'interruzione del programma può pregiudicare la disintossicazione dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari il provvedimento è subordinato alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso può assentarsi per l'attuazione del programma.".</i></p> <p>2. <i>Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che è in custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116, la misura cautelare è sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione è concessa su istanza dell'interessato; all'istanza è allegata certificazione, rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2 lett. d) del medesimo articolo, attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonché la dichiarazione di disponibilità all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico è comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di sottoporsi a programma terapeutico. L'autorità giudiziaria, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 628 terzo comma o 629 secondo comma del codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura residenziale.".</i></p> <p>3. <i>Il comma 4 dell'articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354 ad eccezione di quelli di cui agli articoli 628 terzo comma e 629 secondo comma del codice penale purché non siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalità organizzata od eversiva.".</i></p> <p>4. <i>Il comma 6 dell'articolo 89 del testo unico è sostituito dal seguente: "Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.".</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
	Art. 61	Art. 90 <p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente: "1.Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui al successivo articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente il reato di cui all'articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354."</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico, dopo la parola, "concessa", sono aggiunte le seguenti parole "e la relativa domanda è inammissibile".</i></p> <p>3. <i>Il comma 3 dell'articolo 90 del testo unico è sostituito dal seguente: "La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le pene accessorie e, agli altri effetti penali della condanna, le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle obbligazioni civili derivanti dal reato.".</i></p> <p>4. <i>Al comma 4 dell'articolo 90 del testo unico, dopo la parola "volta", sono sopprese le seguenti parole "ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente all'istanza di cui all'articolo 91, comma 1.".</i></p> <p>5. <i>Dopo il comma 4 dell'articolo 90 del testo unico è introdotto il seguente: "5. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.".</i></p>
	Art. 62	Art. 91 <p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 91 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente: "2.All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. attestante, ai sensi del successivo articolo 123, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il programma è stato eseguito, le modalità di realizzazione ed i risultati conseguiti a seguito del programma stesso.".</i></p> <p>3. <i>Il comma 3 dell'articolo 91 del testo unico è soppresso.</i></p> <p>4. <i>Il comma 4 dell'articolo 91 del testo unico è sostituito dal seguente: "4.Se l'ordine di carcerazione è già stato eseguito la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione, il quale, se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

		<p>stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria del beneficio. Sino alla decisione del tribunale di Sorveglianza il Magistrato di Sorveglianza è competente a dichiarare la revoca di cui al successivo articolo 93 comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>
Art. 63	Art. 92	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 92 del testo unico, dopo le parole "indicato nella richiesta o", sono aggiunte le seguenti parole "all'atto della scarcerazione".</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 92 del testo unico, sono eliminate le seguenti parole: "o al pretore".</i></p>
Art. 64	Art. 93	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 93 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale si estinguono.". </i></p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 93 del testo unico è sostituito dal seguente: "2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale di sorveglianza che ha disposto la sospensione è competente alle pronunce di cui al presente comma ed a quello precedente.". </i></p> <p>3. <i>Di seguito al comma 2 dell'articolo 93 del testo unico è introdotto il seguente comma 3: "Il termine di 5 anni di cui al comma 1 decorre dalla data di presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato dal Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 codice di procedura penale o della domanda di cui al comma 4 dell'articolo 91. Tuttavia, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.". </i></p>
Art. 65	Art. 94	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'unità sanitaria locale o con una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e specificamente autorizzata per l'attività di diagnosi ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>recupero del condannato.”.</p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: "2.Se l'ordine di carcerazione è stato eseguito, la domanda è presentata al magistrato di sorveglianza il quale se l'istanza è ammissibile, se sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, può disporre l'applicazione provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al successivo comma 4. Sino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza il Magistrato di sorveglianza è competente all'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354.".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 94 del testo unico, dopo la parola "beneficio", è aggiunto il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3.".</i></p> <p>4. <i>Il comma 4 dell'articolo 94 del testo unico è sostituito dal seguente: "4.Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono essere comprese quelle che determinano le modalità di esecuzione del programma. Sono altresì stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegue il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il Tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alla quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.</i></p> <p>5. <i>Dopo il comma 6 dell'articolo 94 del testo unico sono introdotti i seguenti: "7.Qualora, nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente articolo, l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del programma, l'affidamento prosegue ai fini del reinserimento sociale previa rideterminazione da parte del magistrato di sorveglianza delle prescrizioni.</i></p> <p>8. <i>Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo è tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorità giudiziaria ne dà comunicazione alle autorità competenti per la sospensione o revoca dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 116 e della convenzione di cui all'articolo 117.".</i></p>
Art. 66	Art. 95	<p>1. <i>L'articolo 95 del testo unico è sostituito dal seguente:Art. 95. "Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente.</i></p> <p>1. La persona tossicodipendente condannata che non fruisce di misure alternative o della sospensione dell'esecuzione di cui al precedente articolo 90, ove possibile e purché non ostino motivate ragioni, sconta la pena in istituti o sezioni di istituto ove siano attivati, dalle strutture sanitarie pubbliche o da quelle private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116, idonei programmi terapeutici e socio-riabilitativi.</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>2. L'amministrazione, acquisita, anche su indicazione dell'interessato, ogni utile informazione presso le strutture sanitarie pubbliche, quelle private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116 e gli istituti penitenziari di prima assegnazione, provvede all'assegnazione definitiva ai sensi del comma che precede.</p> <p>3. Gli istituti o le sezioni di istituto di cui al comma 1 non possono accogliere un numero di detenuti superiore a quello compatibile con lo svolgimento del programma terapeutico e socio-riabilitativo attivato.</p> <p>4. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, con decreto del ministro competente sono individuati gli immobili demaniali che, per caratteristiche strutturali, capienza ed ubicazione, siano adatti o adattabili ai fini di cui al comma 1. Per la loro utilizzazione il Ministro della Giustizia può stipulare specifici accordi con le regioni e gli enti locali proprietari.”.</p>
Art. 67	Art. 96	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico, le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e di sostanze" e dopo le parole "a scopo di", sono aggiunte le parole "cura e".</i></p> <p><i>2. Il comma 3 dell'articolo 96 del testo unico è sostituito dal seguente: "3. Le unità sanitarie locali, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria ed in collaborazione con i servizi sanitari interni degli istituti penitenziari, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. L'organizzazione dell'assistenza ai suddetti detenuti è definita tramite appositi accordi da stipularsi tra le regioni e province autonome ed i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria competenti per territorio, per la realizzazione degli obiettivi di salute indicati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, fermi restando i principi generali di cui agli articoli 118, 120 e 122. Il Ministero della giustizia può stipulare, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, con le strutture private di cui al successivo articolo 116, convenzioni per l'esecuzione di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi integrativi dell'offerta assistenziale pubblica, da realizzare in uno o più istituti di pena o sezioni di istituto.”.</i></p> <p><i>3. Il comma 4 dell'articolo 96 del testo unico è sostituito dal seguente: "A tal fine il Ministro della giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati, provvedendo d'intesa con le competenti autorità regionali e, ove possibile, con le strutture private interessate.”.</i></p> <p><i>4. Al comma 5 dell'articolo 96 del testo unico, le parole "centri medici e di assistenza sociale regionali" sono sostituite dalle seguenti: "distretti delle aziende sanitarie locali".</i></p> <p><i>5. Al comma 6 dell'articolo 96 del testo unico, le parole "le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate, tra quelle iscritte negli albi di cui all'articolo 116, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate" sono sostituite da "una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia.”.</i></p>
Art. 68	Art. 97	<p>1. <i>L'articolo 97 del testo unico è sostituito dal seguente: "Attività sotto</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>copertura.</p> <p>1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed in esecuzione di operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga o, sempre, d'intesa con questa, dal questore o dal comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, anche per interposta persona, acquistano, ricevano, sostituiscono od occultano sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o compiono attività prodromiche e strumentali.</p> <p>2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.</p> <p>3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 è data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ed all'autorità giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonché il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.</p> <p>4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati.</p> <p>5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1, indebitamente rivela ovvero divulgà i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni.”.</p>
Art. 69	Art. 98	<p>1. <i>Al comma 2 dell'articolo 98 del testo unico, le parole "Servizio centrale antidroga" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 98 del testo unico, le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e delle sostanze".</i></p>
Art. 70	Art. 100	<p>1. <i>Nella rubrica dell'articolo 100 del testo unico le parole "Destinazione di beni sequestrati o confiscati" sono sostituite da "Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati".</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente: "I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Possono essere, altresì, affidati ai centri previsti dall'articolo 114 ovvero alle strutture di cui all'articolo 116 del presente testo unico che si occupano della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti o ad enti ed associazioni che operano nel campo della tutela sociale o ambientale. L'autorità giudiziaria, se vi ostano esigenze processuali, rigetta l'istanza con decreto motivato; altrimenti, accoglie la richiesta, dando priorità, in caso di richieste plurime, a quelle provenienti dagli organi di polizia.”.</p> <p>3. <i>Il comma 4 dell'articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1, i mezzi di trasporto che risultano adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope ovvero contengono accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate, sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni, stipulate dal Ministero dell'interno o da organo da questi delegato. In tal caso, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. La distruzione può essere disposta dall'autorità giudiziaria procedente ovvero direttamente dal Ministro dell'interno o dall'autorità da lui delegata, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria precedente.”.</p> <p>4. <i>Il comma 5 dell'articolo 100 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1, per i quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente diritto è corrisposta un'indennità, sulla base delle quotazioni di mercato espresse in pubblicazioni specializzate e tenuto conto dello stato del bene al momento del sequestro.”.</p>
Art. 71	Art. 100 bis	<p><i>Dopo l'articolo 100 del testo unico è introdotto il seguente:</i> "articolo 100 bis: "Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga.</p> <p>1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73 e 74, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p> <p>2. Sono sempre soggetti a confisca, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, i mezzi di trasporto di cui al comma 4 dall'articolo 100.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per reati disciplinati dal presente testo unico, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati sono trasferiti in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario presso il quale si trovano affidati in custodia. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente dell'atto dal quale risulta l'esito infruttuoso del primo incanto ed il corrispettivo dell'alienazione è determinato tenuto conto del tipo e delle condizioni dei mezzi di trasporto, dell'ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente in relazione alle spese di custodia nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possano gravare sul medesimo</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>depositario-acquirente.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.</p> <p>6. A seguito di provvedimento definitivo di confisca, i beni mobili di cui al comma 1 dell'articolo 100, precedentemente affidati dall'Autorità giudiziaria in custodia giudiziale, vengono assegnati, a richiesta, agli organi o ai soggetti che ne hanno avuto l'uso. Agli stessi organi e soggetti possono altresì essere assegnati, a richiesta, i beni mobili ed immobili che siano stati definitivamente acquisiti dallo Stato con provvedimento di confisca. In mancanza di tale richiesta, i beni mobili ed immobili sono destinati secondo le procedure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.</p> <p>7. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli statuti di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della salute con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.”.</p>
Art. 72	Art. 101	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 101 del testo unico, le parole "provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze" e le parole "finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze".</i></p> <p>2. <i>Dopo il comma 1 dell'articolo 101 del testo unico è introdotto il seguente: 1 bis: "Sono assimilate ai valori di cui al comma precedente le somme di denaro provenienti dal rimborso, con riferimento alla tratta non ancora percorsa, dei titoli di viaggio confiscati a seguito della sentenza di condanna, utilizzati per commettere uno dei reati previsti dal presente testo unico.".</i></p> <p>3. <i>Al comma 2 dell'articolo 101 del testo unico, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga" e le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e di sostanze".</i></p> <p>4. <i>Al comma 3 dell'articolo 101 del testo unico, le parole "del Servizio centrale antidroga" sono sostituite da "della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga".</i></p> <p>5. <i>Al comma 4 dell'articolo 101 del testo unico, dopo le parole "comma 1", sono aggiunte le seguenti parole: "e 1 bis".</i></p>
Art. 73	Art. 103	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 103 del testo unico è sostituito dal seguente: "1bis. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, negli spazi doganali, possono procedere alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere. Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi di trasporto predetti possono essere sottoposti anche ad ispezioni o controlli tecnici particolarmente accurati diretti ad accertare eventuali occultamenti di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope. Possono,</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>altresì, invitare coloro che per qualsiasi motivo circolano nell'ambito degli spazi doganali ad esibire gli oggetti ed i valori portati sulla persona, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2 comma 1, lettera o), della Legge 10 ottobre 1989, n. 349.”.</p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 103 del testo unico, le parole "traffico illecito di sostanze stupefacenti o" sono sostituite da "traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze", le parole "stupefacenti o" sono sostituite da "stupefacenti e sostanze" e le parole "delle finanze" sono sostituite da "dell'economia e delle finanze".</i></p> <p>3. Dopo il comma 4 dell'articolo 103 del testo unico è inserito il seguente: " 5."Qualora nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope vi sia fondato motivo di ritenere che all'interno del corpo della persona sottoposta a controllo possano essere occultate sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, gli ufficiali di polizia giudiziaria, anche senza il consenso dell'interessato, possono procedere all'accompagnamento della persona presso un'idonea struttura ospedaliera pubblica per sottoporla ad esame radiografico od ecografico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale. In ogni caso, l'interessato ha diritto di ottenere immediatamente copia del verbale dell'atto compiuto, che va altresì trasmesso , senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla convalida entro le successive quarantotto ore.”.</p>
Art. 74	Art. 104	<p>1. <i>L'articolo 104 del testo unico è sostituito dal seguente: " Art. 104. Promozione e coordinamento delle attività di prevenzione.</i></p> <p>1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca inserisce le attività di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di governo generale del sistema educativo di istruzione e di formazione. Le attività di prevenzione potranno collegarsi ed estendersi anche ad altre forme di disagio giovanile e di dipendenza quali l'alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. Tali attività di prevenzione si inquadrono nell'educazione alla convivenza civile che costituisce parte integrante delle indicazioni nazionali per le scuole di ogni ordine e grado, adottate ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Esse sono realizzate anche attraverso progetti mirati, in tempi, luoghi e modalità extrascolastiche, caratterizzati da percorsi formativi di apprendimento formale, informale e non formale, da prevedersi nei piani dell'offerta formativa delle scuole. In aggiunta alle predette attività il Ministero promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, programmi in collaborazione tra le scuole, le università e le associazioni di volontariato, finalizzati alla prevenzione delle forme di dipendenza e di disagio giovanile, sulla base delle linee guida definite dal Comitato nazionale di cui all'articolo 1, comma 1.</p> <p>2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e delle università, predispone programmi annuali con indicazione di linee guida, per la realizzazione delle attività di prevenzione di cui al comma 1. Le università e gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, sono tenuti a recepirli e a sostenerne l'attuazione, anche ai fini del servizio e del supporto ai Piani dell'Offerta Formativa propri di ogni istituzione scolastica autonoma.</p> <p>3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca potrà avvalersi,</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>per la realizzazione dei compiti di cui ai commi 1 e 2, dell’Osservatorio di cui all’articolo 1 bis, del Comitato scientifico di cui all’articolo 1 ter e di un apposito Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito con proprio decreto.”.</p>
Art. 75	Art. 105	<p>1. <i>L’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “Art.105. Promozione e coordinamento a livello regionale delle iniziative di formazione e di prevenzione.</i></p> <p>1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso gli Uffici scolastici regionali, in accordo con la Direzione generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sovvenziona e coordina, nell’ambito regionale, le attività di cui all’articolo 104, comma 1, previste nei piani dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche.</p> <p>2. Il Direttore regionale nell’esercizio delle competenze previste nel presente articolo e in attuazione delle linee guida indicate nei programmi annuali di cui all’articolo 104, comma 2, può avvalersi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati. Detti comitati sono composti da un numero massimo di cinque membri.</p> <p>3. L’Ufficio scolastico regionale, in accordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione generale delle politiche giovanili e Direzione generale per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, organizza annualmente corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di prevenzione sulle tematiche indicate all’articolo 104, comma 1. I corsi devono essere condotti da Enti accreditati per la formazione dei docenti presso il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e selezionati tra quelli con maggiore esperienza e comprovati risultati nel settore delle tossicodipendenze.</p> <p>4. Gli enti iscritti agli albi di cui all’articolo 116 entro i limiti numerici di cui alle vigenti disposizioni, possono essere sedi di iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed all’ inserimento o al reinserimento nell’attività lavorativa, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche - con particolare riferimento a quelle sedi di centri territoriali permanenti per adulti - nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni.</p> <p>5. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell’acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti negli albi di cui all’articolo 116, purché tale personale abbia frequentato i corsi di cui al comma 3.”.</p>
Art. 76	Art. 106	<p>1. <i>Nella rubrica dell’articolo 106 del testo unico sono eliminate le seguenti parole: “Iniziative di studenti animatori”.</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell’articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente: “I Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sostengono l’azione delle scuole secondarie per l’istituzione, anche in rete tra loro e con il territorio, di centri di informazione e consulenza che operano secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell’offerta formativa delle scuole che aderiscono all’accordo.”.</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>3. <i>Il comma 2 dell'articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "I Centri si avvalgono dell'operato dei docenti che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 105 e sviluppano i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa attraverso una fattiva collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio che operano nel campo della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze. I centri devono garantire anche un'azione di supporto e consulenza alle famiglie e devono orientare i giovani che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.".</p> <p>4. <i>Il comma 3 dell'articolo 105 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> "I docenti sono tenuti ad informare le famiglie circa i comportamenti dei giovani che abbiano utilizzato sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope o che abbiano manifestato disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza o altre forme di disagio e dipendenze indicate nell'articolo 104, comma 1.".</p>
Art. 77	Art. 106 bis	<p><i>Di seguito all'articolo 106 del testo unico è introdotto l'articolo 106 bis: "Studi, ricerche e iniziative di formazione.</i></p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, promuove studi, ricerche e iniziative di formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici.".</p>
Art. 78	Art. 113	<p>1. <i>Il commi 1, 2 e 3 dell'articolo 113 del testo unico sono sostituiti dai seguenti:</i> "1. Le funzioni pubbliche di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope sono esercitate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi del presente testo unico, servendosi, secondo uniformi condizioni di parità, dei servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria dei tossicodipendenti e delle strutture private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze in ordine all'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, attuata mediante strutture pubbliche o strutture private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116, prevedono che ad esse spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:</p> <p>a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;</p> <p>b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accettare lo stato di tossicodipendenza;</p> <p>c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;</p> <p>d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla regione, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;</p> <p>e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>informazione e prevenzione.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome curano che i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti siano organizzati con carattere interdisciplinare e avvalendosi di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.”.</p> <p>4. <i>Dopo il comma 3 dell'articolo 113 del testo unico sono inseriti i seguenti:</i> “4.”L'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali.</p> <p>5. Il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenti e di tutte le altre patologie collegate con lo stato di tossicodipendenza, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.</p> <p>6. La disciplina attuativa dovrà garantire su tutto il territorio nazionale la parità di trattamento tra i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti e le strutture private iscritte all'albo di cui al successivo articolo 116 operanti nel settore.</p> <p>7. Le funzioni pubbliche di gestione degli interventi di prevenzione, assistenza, riabilitazione e reinserimento devono essere garantite da organismi distinti da quelli addetti a funzioni di monitoraggio, verifica, controllo e determinazione della spesa destinata agli interventi stessi.”.</p>
Art. 79	Art. 114	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 114 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> “Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza, i comuni e le comunità montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:</p> <p>a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati su tutto il territorio ed in particolare nelle aree più degradate;</p> <p>b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;</p> <p>c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente durante e al termine del trattamento riabilitativo e coordinamento degli interventi volti al suo recupero con quelli in favore dei familiari.”.</p> <p>2. <i>Il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> “Il perseguitamento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti Aziende unità sanitarie locali o alle strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116.”.</p>
Art. 80	Art. 115	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 115 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> “1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle Aziende unità sanitarie</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>locali, singole o associate, i centri previsti dall'articolo 114 e le strutture iscritte nell'albo di cui all'articolo 116 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato e di associazioni ed enti di promozione sociale che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendente ovvero di associazioni, di enti di loro emanazione con finalità di educazione dei giovani, di sviluppo socio-culturale della personalità, di formazione professionale e di orientamento al lavoro.”.</p>
Art. 81	Art. 116	<p>1. <i>I commi 1 e 2 dell'articolo 116 del testo unico sono sostituiti dai seguenti: " 1.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo delle strutture private che gestiscono attività per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.".</i></p> <p>2. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività svolta; c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attività svolta; d) presenza di un'équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, se si intende svolgere l'attività di cui al comma 6 lett. d) ed e); e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunità, che si avvalga del supporto anche esterno ad una singola sede dell'intera struttura di un'équipe composta dalle figure professionali del medico, dello psichiatra o dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia, se si intende svolgere l'attività di cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.”. <p>3. <i>Al comma 4 dell'articolo 116 del testo unico sono eliminate le seguenti parole: "tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 115,". Inoltre, le parole "e c)" sono sostituite dalle seguenti ", c) e d)".</i></p> <p>4. <i>Al comma 5 dell'articolo 116 del testo unico, le parole "e c)" sono sostituite dalle seguenti ", c) e d)".</i></p> <p>5. <i>Il comma 6 dell'articolo 116 del testo unico è sostituito dal seguente: "L'iscrizione all'albo con indicazione delle attività che vengono svolte è condizione necessaria oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 117, per:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) lo svolgimento dei compiti di cui al precedente articolo 114; b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>all’articolo 96 aventi ad oggetto l’esecuzione dell’attività prescelta per la quale vi è stata iscrizione all’albo;</p> <p>d) il rilascio della certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l’uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche;</p> <p>e) la predisposizione del piano terapeutico di cui all’articolo 43, comma 5.”.</p> <p>6. <i>Il comma 7 dell’articolo 116 del testo unico è sostituito dal seguente: "In sede di prima applicazione e per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all’albo delle strutture private gli enti, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, già iscritti nel precedente albo degli enti ausiliari. Trascorso tale termine, l’iscrizione è in ogni caso soggetta alla valutazione dell’esistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 4.”.</i></p> <p>7. <i>I commi 8 e 9 dell’articolo 116 del testo unico sono soppressi.</i></p>
Art. 82	Art. 117	<p>1. <i>Il comma 1 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: "I rapporti tra le regioni e le province autonome con le strutture iscritte negli albi di cui al precedente articolo sono disciplinati mediante apposite convenzioni, nelle quali devono essere indicati specificamente l’oggetto in relazione al tipo di attività svolta per la quale vi è stata iscrizione all’albo di cui all’articolo 116, le modalità quantitative e qualitative dei rimborsi spettanti alle strutture private per le prestazioni effettuate nonché il numero massimo di tossicodipendenti che la struttura può contemporaneamente avere in carico, determinato in relazione alle capacità strutturali ed alla dotazione organica di personale accertate.”.</i></p> <p>2. <i>Il comma 2 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: "Le convenzioni, per la verifica dell’efficienza degli interventi posti in essere, devono prevedere l’obbligo di comunicare, con cadenza almeno semestrale, all’ente concedente il numero degli assistiti, l’attività svolta ed i risultati conseguiti nella attività di prevenzione e recupero.”.</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell’articolo 117 del testo unico, la parola "Ministro" è sostituita dalla parola "Ministero", la parola "sanità" è sostituita da "salute" e le parole "di grazia e" sono sostituite da "della".</i></p> <p>4. <i>Il comma 4 dell’articolo 117 del testo unico è sostituito dal seguente: "L’attività degli enti convenzionati è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione che provvede, altresì, agli adempimenti di cui al successivo articolo 122 bis e all’invio dei relativi dati al Ministero della salute, per l’inserimento nella Relazione annuale ivi prevista.”.</i></p> <p>5. <i>Dopo il comma 4 dell’articolo 117 del testo unico è inserito il seguente: "5. Presso il Ministero della giustizia è tenuto l’elenco delle strutture private convenzionate, con indicazione dell’attività prescelta che costituisce oggetto della convenzione. L’elenco è annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.”.</i></p>
Art. 83	Art. 120	<p>1. <i>Il comma 1 dell’articolo 120 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura privata iscritta all’albo di cui al precedente articolo 116 e specificamente</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>autorizzata per l'attività di diagnosi, ai sensi del comma 2, lett. d) del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.”.</p> <p>2 <i>Al comma 3 dell'articolo 120 del testo unico, prima della parola "unità", è inserita la parola "Aziende" e dopo le parole "unità sanitarie locali," sono inserite le parole "e con le strutture private iscritte all'albo di cui al precedente articolo 116,".</i></p> <p>3. <i>Il comma 4 dell'articolo 120 del testo unico, è sostituito dal seguente</i> “4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui al precedente articolo 116.”.</p> <p>4. <i>Il comma 7 dell'articolo 120 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> “7. Gli operatori del servizio pubblico per le dipendenze e delle strutture private iscritte all'albo di cui al precedente articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.”.</p> <p>5. <i>Al comma 8 dell'articolo 120 del testo unico, le parole "Ogni regione o provincia autonoma provvederà ad elaborare" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome definiscono".</i></p> <p>6. <i>Al comma 9 dell'articolo 120 del testo unico, le parole "dovrà prevedere" sono sostituite dalla seguente: "prevede".</i></p>
Art. 84	Art. 122	<p>1. <i>Il comma 1 dell'articolo 122 del testo unico è sostituito dal seguente:</i> “Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private di cui all'articolo 120 comma 1, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che può prevedere, ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di solidarietà sociale e delle associazioni di cui all'articolo 115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e la formazione professionale, attività di pubblica utilità o di solidarietà sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonché trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del tossicodipendente.”.</p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 122 del testo unico, le parole "deve essere" sono sostituite dalla seguente "viene". Dopo la parola "studio" è inserita la seguente parola "e".</i></p> <p>3. <i>Dopo il comma 2 dell'articolo 122 del testo unico sono introdotti i seguenti : "2 bis. Le terapie a base di medicinali oppioidi prescrivibili, se ritenute necessarie, devono essere erogate attraverso modalità che</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>tendono al pieno recupero clinico e psico-sociale dell'individuo.</p> <p>2 <i>ter</i>.I medicinali stupefacenti prescrivibili dovranno essere utilizzati a dosaggi decrescenti in ogni occasione possibile, nell'ambito di programmi definiti nel tempo, con le finalità di promuovere la stabile astensione dalle sostanze illegali e permettere l'evoluzione dell'intervento clinico verso terapie a minor rischio iatrogeno e di cronicizzazione. ”.</p> <p>4. <i>Al comma 3 dell'articolo 122 del testo unico, le parole "riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale" sono sostituite da "private iscritte all'albo di cui al precedente articolo 116".</i></p> <p>5. <i>Al comma 4 dell'articolo 122 del testo unico, le parole "strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale" sono sostituite dalle parole "una struttura privata di cui all'articolo 120, comma 1". Dopo la parola "nazionale" sono soppresse le parole ", ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 116, comma 5, secondo periodo,".</i></p> <p>6. <i>Al comma 5 dell'articolo 122 del testo unico, dopo le parole "nell'articolo 121", sono soppresse le parole "ovvero del provvedimento di cui all'articolo 75, comma 9," e, dopo la parola "segnalazione", sono altresì soppresse le parole: "o del provvedimento suindicato".</i></p>
Art. 85	Art. 122 bis	<p>Dopo l'articolo 122 del testo unico è inserito il seguente: "articolo 122 bis: "Verifiche e controlli.</p> <p>1. Il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti, alla efficacia dei programmi medesimi, alle relazioni fra tali programmi e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, ed al rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122.”.</p>
Art. 86	Art. 123	<p>1. <i>Nella rubrica dell'articolo 123 del testo unico, dopo la parola "sospensione" sono eliminate le seguenti parole: "del procedimento o". Nella medesima rubrica sono, invece, inserite, dopo la parola "pena" le seguenti parole: "nonché di affidamento in prova in casi particolari".</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 123 del testo unico è sostituito dal seguente: "Per tutti i soggetti il cui trattamento possa essere o sia stato disposto in regime di sospensione dell'esecuzione della pena o di affidamento ai sensi del presente testo unico, viene trasmessa dall'Azienda unità sanitaria locale competente o dalla struttura privata iscritta all'albo di cui al precedente articolo 116, su richiesta dell'autorità giudiziaria, una relazione secondo modalità definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C dell'articolo 14.". </i></p> <p>3. <i>Di seguito al comma 1 dell'articolo 123 del testo unico è introdotto il seguente comma 2: "Deve, altresì, essere comunicata all'autorità giudiziaria ogni nuova circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.". </i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

Art. 87	Art. 125	1. Al comma 4 dell'articolo 125 del testo unico , le parole "lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite da "euro 5.000 ad euro 26.000".
Art. 88	Art. 125 bis	<p>1. Dopo l'articolo 125 del testo unico è inserito il seguente: "articolo 125 bis. Accertamenti di assenza di tossicodipendenza nei confronti degli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia.</p> <p>1. Gli appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia possono essere sottoposti a controlli di assenza di tossicodipendenza, secondo modalità definite con decreti dei Ministri competenti, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli stessi decreti definiscono le categorie di personale da sottoporre al controllo.</p> <p>2. Ove possibile, i predetti controlli sono svolti a cura delle rispettive strutture sanitarie interne.".</p>
Art. 89	Art. 127	<p>1. L'articolo 127 del testo unico è sostituito dal seguente: "Art.127. Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.</p> <p>1. Le dotazioni del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per interventi disciplinati dal presente testo unico non possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di dati statistici che documentano la diminuzione del fenomeno della tossicodipendenza.</p> <p>2. Per la predisposizione del Piano di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativamente agli interventi disciplinati dal presente testo unico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali acquisisce preventivamente, integrandole nel Piano stesso, le indicazioni e le priorità fissate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.</p> <p>3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponde le indicazioni e le priorità di cui al comma precedente sulla base degli indirizzi generali del Comitato di cui all'articolo 1, delle azioni previste dal Piano quinquennale di interventi, nonché dei dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1 bis, opportunamente elaborati dal Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter.</p> <p>4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle somme assegnate, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, a ciascuna regione.</p> <p>5. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché le organizzazioni rappresentative degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di intesa di cui al comma 7 del presente articolo, stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione dei progetti di cui al comma precedente, nonché la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono i controlli sulla</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni provvedono altresì ad inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131.</p> <p>6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al comma 4 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.</p> <p>7. Con atto d'intesa da stipularsi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter, sono stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 4. Tali criteri devono rispettare le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) realizzazione di progetti di prevenzione integrati sul territorio; b) promozione di progetti personalizzati finalizzati al reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo intervento, come le unità di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; d) individuazione di indicatori per la verifica della qualità degli interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti; e) trasferimento, in particolare, dei dati tra assessorati regionali competenti, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze, orientati alla strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; h) educazione alla salute. <p>8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope incluse nella tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili, purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano l'esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi.</p> <p>9. Qualora le regioni non provvedano, entro la chiusura di ciascun anno finanziario, ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate, , si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della Legge 5 giugno 2003 n. 131.</p> <p>10. I Ministeri dell'interno, della difesa, della salute, della giustizia, del</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>lavoro e delle politiche sociali e dell'istruzione, della ricerca e dell'università presentano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga progetti, della durata massima di tre anni, di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, da finanziare con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti della somma assegnata a quei fini al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>11. I progetti presentati ai sensi del comma 10 sono finalizzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio nazionale; b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; c) all'elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea; d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie a distanza; f) all'attuazione di programmi di educazione alla salute; g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali; h) all'attuazione di interventi di coordinamento e di ricerca a livello nazionale; i) alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti dalle strutture pubbliche e private. <p>12. All'inizio di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 1 ter, emana linee-guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 10.</p> <p>13. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è istituita, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, una commissione composta da esperti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti la composizione, i compiti e il funzionamento della Commissione.</p> <p>14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al finanziamento dei progetti di cui al comma 10, secondo le priorità e le indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.”.</p>
Art. 90	Art. 128	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 128 del testo unico, dopo la parola "Ministro", le parole "per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti parole "del lavoro e delle politiche sociali"</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, dopo la parola "contributi" sono aggiunte le seguenti ", d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, ". Inoltre, dopo la parola "Osservatorio", è soppressa la parola "permanente"</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
----------------------	--	----------------------------

		<i>e, dopo la parola "articolo", il numero "132" è sostituito da "1 bis".</i>
Art. 91	Art. 129	1. <i>Il comma 1 dell'articolo 129 del testo unico è sostituito dal seguente: "1. Agli enti locali, alle Aziende unità sanitarie locali e ai centri privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli a centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonché per realizzare centri e case di lavoro per i riabilitati.".</i>
Art. 92	Art. 131	1. <i>Al comma 1 dell'articolo 131 del testo unico, le parole "Ministro per la solidarietà sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei Ministri".</i>
Art. 93	Art. 135	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 135 del testo unico, le parole "di grazie e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "della giustizia". Nel medesimo comma, le parole "sanità e per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "salute e del lavoro e delle politiche sociali".</i></p> <p>2. <i>Al comma 2 dell'articolo 135 del testo unico, le parole "di grazie e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "della giustizia".</i></p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 135 del testo unico, le parole "di grazia e giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "della giustizia".</i></p>
Art. 94	Art. 94 att. c.p.p.	1. <i>Al comma 2 dell'articolo 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo la parola "contenuti", sono aggiunte le seguenti: "nonché, qualora si tratti di persona che si dichiara o risulta tossicodipendente, lo informa della facoltà di proporre istanza per ottenere uno dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.".</i>
Art. 95	Art. 283 c.p.p.	1. DOPO il comma 6 dell'articolo 283 del codice di procedura penale, è inserito il seguente: "7. Il responsabile della struttura autorizzata di cui al comma 5 è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione integrante un reato procedibile d'ufficio o, comunque, rilevante ai fini dell'applicazione dell' articolo 276 c.p.p. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.".
Art. 96	Art. 284 c.p.p.	<p>1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale, sono inseriti i seguenti: "5 ter. La misura può essere concessa solo previo accertamento del consenso del soggetto che abbia la disponibilità giuridica esclusiva del luogo di esecuzione. Nel caso di successiva revoca del consenso, il giudice provvede alla sostituzione della misura o delle modalità di esecuzione della stessa. Analogamente, nel caso di evasione dal luogo di esecuzione, il giudice competente ex articolo 385 del codice penale. prima di procedere al ripristino della misura, accerta la permanenza del consenso in chi lo aveva precedentemente espresso. In caso di diniego dispone la custodia cautelare in carcere.</p> <p>5 quater. Qualora la misura sia eseguita presso una struttura privata residenziale iscritta all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, il responsabile è tenuto ad informare, senza ritardo, l'autorità giudiziaria che l'ha applicata di ogni trasgressione rilevante ai sensi dell'articolo 385 del codice penale ovvero ai fini dell'applicazione dell' articolo 276 del codice</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		di procedura penale. Per le omissioni non giustificate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89, comma 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.”.
Art. 97	Art. 286 c.p.p.	1. <i>Di seguito al comma 2 dell'articolo 286 del codice di procedura penale, è introdotto il seguente comma 3: "La misura può essere disposta mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura privata iscritta all'albo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, qualora le particolarità della malattia siano opportunamente affrontabili in quella sede. Si applica, quanto al consenso della comunità, il disposto dell'articolo 284, comma 5 ter. Si applica, altresì, quanto alle spese, il disposto dell'articolo 96, comma 6, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.”.</i>
Art. 98	Art. 656 c.p.p.	<p>1. <i>Al comma 5 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, le parole "ovvero a quattro" sono sostituite dalle seguenti parole: "o sei". Nel medesimo comma, dopo le parole "ove non sia presentata l'istanza", le parole "nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti parole: "o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico".</i></p> <p>2. <i>Al comma 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole "non è corredata dalla documentazione", le parole "prescritta o necessaria, questa" sono sostituite dalle seguenti parole: "utile, questa, salvi i casi di inammissibilità,".</i></p> <p>3. <i>Al comma 8 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole "sospensione dell'esecuzione.", è aggiunto il seguente periodo: "Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istrada o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.".</i></p> <p>4. <i>Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo le parole "successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;".</i></p>
Art. 99	Art. 671 c.p.p.	1. <i>Al comma 1 dell'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo la parola "cognizione", sono aggiunte le seguenti parole: "Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza."</i>
Art. 100	Art. 688 c.p.	<p>1. <i>Nella rubrica dell'articolo 688 del codice penale, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ed abuso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope".</i></p> <p>2. <i>Il comma 1 dell'articolo 688 del codice penale è sostituito dal seguente: "Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di</i></p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
----------------------	--	----------------------------

		<p>qualunque specie, è colto in stato di manifesta ubriachezza o in stato di grave alterazione psichica per uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600.”.</p> <p>3. <i>Al comma 3 dell'articolo 688 del codice penale, dopo la parola "ubriachezza", sono aggiunte le seguenti: "o l'uso di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope".</i></p>
Art. 101	Art. 4 bis legge 354/75	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole "i permessi premio", la congiunzione "e" è sostituita dalla seguente frase: ", la sospensione dell'esecuzione e l'affidamento in prova nei casi particolari di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché".</i></p>
Art. 102	Art. 47 legge 354/75	<p>1. <i>Al comma 12 dell'art 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola "pena", le parole "e ogni altro effetto penale" sono sostituite dalle seguenti: "detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.". </i></p>
Art. 103	Art. 120 D.Igs 30 aprile 1992, n. 285 (Cod. della Strada)	<p>1. <i>Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole "provvedimenti riabilitativi,", sono aggiunte le seguenti: ". Sono fatti salvi altresì gli effetti del provvedimento di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale ex articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e articolo 94 del testo unico,".</i></p> <p>2. <i>Al comma 3 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola "Ministero" è sostituita dalla seguente "Ministro".</i></p>
Art. 104	Art. 45 D.Igs 30.07.99 n. 300	<p>1. <i>Al comma 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole "eccettuate quelle" sono inserite le parole "di coordinamento in materia di tossicodipendenza e quelle".</i></p>
Art. 105	Art. 4 D.P.R. 26.03.01 n. 176	<p>1. <i>Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176 sono sopprese le parole: "coordinamento delle politiche per contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;". Alla stessa lettera d) sono sopprese le parole: "informazione e documentazione sulle tossicodipendenze; definizione e aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze;".</i></p>
Art. 106	Art. 6 bis D.Igs 30.07.99 n. 303	<p>1. <i>Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è inserito il seguente: "articolo 6 bis: "Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.</i></p> <p>1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l'azione del Governo in materia di tossicodipendenza.</p> <p>2. A tal fine, ferme restando le competenze attribuite alle altre amministrazioni statali in materia di contrasto alla droga e di recupero delle persone dediti all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga svolge i seguenti compiti:</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
		<p>a) assicurare il necessario supporto amministrativo alla funzione di indirizzo e coordinamento del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;</p> <p>b) effettuare le attività istruttorie necessarie ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento del Governo;</p> <p>c) attuare le strategie di contrasto alle tossicodipendenze e alle alcooldipendenze correlate, coordinando l'azione delle Amministrazioni competenti;</p> <p>d) collaborare con le regioni, gli Enti locali, il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le strutture del privato sociale operanti nel settore della prevenzione, recupero e reinserimento sociale e lavorativo delle persone tossicodipendenti;</p> <p>e) concorrere a rappresentare, in ambito internazionale, gli indirizzi generali del Governo in materia di tossicodipendenza;</p> <p>f) predisporre, in applicazione degli indirizzi generali del Governo, un Piano di interventi pluriennale di contrasto alla diffusione del fenomeno della droga, nonché ulteriori proposte e piani operativi;</p> <p>g) predisporre le opportune iniziative legislative in materia da sottoporre al Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga;</p> <p>h) promuovere e coordinare progetti finalizzati alla prevenzione delle tossicodipendenze e al recupero delle persone tossicodipendenti;</p> <p>i) verificare il rispetto, da parte dei Ministeri competenti e degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore, delle linee-guida e degli obiettivi previsti dal Piano di cui alla precedente lettera f), nonché da ogni ulteriore provvedimento del Governo in materia di recupero delle persone tossicodipendenti, sia per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, sia per l'attuazione degli interventi;</p> <p>j) promuovere campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sull'ampiezza e sulla gravità del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze;</p> <p>k) acquisire, per il tramite delle amministrazioni competenti, ed elaborare adeguate statistiche sugli aspetti del fenomeno della tossicodipendenza;</p> <p>l) raccogliere informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo ed aggiornando le metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni;</p> <p>m) curare la redazione della Relazione annuale al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia e l'organizzazione della conferenza triennale nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope.</p> <p>3. Il Dipartimento si articola in non più di cinque Uffici e non più di 15 Servizi.</p> <p>4. All'attuazione della presente disposizione si provvede nei limiti delle</p>

ARTICOLO D. DI L.	ARTICOLO TESTO UNICO OGGETTO DI MODIFICA	TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
------------------------------	---	-----------------------------------

		risorse di cui all'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 con riferimento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga nonché con le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.”.
--	--	---



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento Nazionale per le Politiche Antidroga

REVISIONE DEL

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, n. 309

**Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza**

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 2003**

Tabelle

TABELLA I

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE	Quantità di principio attivo in milligrammi
2C-B	4-bromo-2,5-dimetossifeniletilamina		25
4-metilaminorex	4-metil-2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
4-MTA	4-metiltioamfetamina		200
Acetil-alfa-metilfent nil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]acetanilide		*
Acetildietilammide dell'acido (+)-lisergico	estere acetico del 9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietyl-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,05
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-4,5-epossimorfinano		200
Acetorfina	3-O-acetiltetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina	acetato di etorfina	5
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico		1000
Alfacetilmeladolo	<i>alfa</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano	<i>alfa</i> -acetilmeladone	*
Alfameprodina	<i>alfa</i> -1-metil-3-etil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Alfametadolo	<i>alfa</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanolo		*
Alfametilfentanil	<i>N</i> -[1-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)-4-piperidil]propioanilide	3-metilfentanil	*
Alfametiltiofentanil	<i>N</i> -[1-[1-metil-2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propioanilide	3-metiltiofentanil	*
Alfaprodina	<i>alfa</i> 1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		50
Allilprodina	3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Amfetamina	(\pm)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		50
Amide dell'acido lisergico	9,10-dideidro-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,2
Aminorex	2-amino-5-fenil-2-ossazolina		*
Anileridina	estere etilico dell'acido 1- <i>para</i> -aminofeniletil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	alidina	250
Benzetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-benzilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	benzilossietilnorpetidina	*
Benzilmorfina	3-O-benzilmorfina	ipesandrina	30

Benzitramide	1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-ossi-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidine		30
Betacetilmelatolo	<i>beta</i> -3-acetossi-6-dimetilamino-4,4-difenileptano		*
Beta-idrossifentanil	<i>N</i> -[1-(<i>beta</i> -idrossifeniletil)-4-piperidil]propioanilide		*
Betameprodina	<i>beta</i> -1-metil-3-etyl-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Betametadolo	<i>beta</i> -6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epтаноло		*
Betaprodina	<i>beta</i> -1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina		*
Butirrato di diossafetile	4-morfolino-2,2-difenilbutirrato di etile		*
Catha edulis pianta			Vedi Catina
Catina	(+)-norpseudoefedrina		100
Catinone	(-)-(S)-2-aminopropiofenone		*
Chetobemidone	4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metil-4-propionilpiperidina		20
Clonitazene	2- <i>para</i> -clorobenzil-1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazolo		*
Coca foglie			Vedi Cocaina
Cocaina	estere metilico della benzoilecgonina		500
Codossima	diidrocodeinone-6-carbossimetilossima		*
Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC)			250
Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC)	(6a <i>R</i> ,10a <i>R</i>)-6a,7,8,10a-tetraido-6,6,9-trimetil-3-pentil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo		250
Desomorfina	diidrodesossimorfina		*
Destroamfetamina	(+)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		25
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-ossa-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morfolino		50
DET (N,N-dietiltryptamina)	3-[2-(dietilamino)etil]indolo		70
Diampromide	<i>N</i> -[2-(metilfeniletilamino)-propil]propioanilide		*
Dietiltiambutene	3-dietilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		50
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipeicotico		50
Diidroetorfina	7,8-diidro-7- <i>alfa</i> -[1-(<i>R</i>)-idrossi-1-metilbutil]-6,14- <i>endo</i> -etanotetraidrooripavina		*
Diidromorfina	(5- <i>alfa</i> , 6- <i>alfa</i>)-4,5-epossi-17-metil-morfinan-3,6-diol	paramorfano	*

Dimefeptanolo	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-epstanolo		*
Dimenossadolo	2-dimetilaminoetil-1-etossi-1,1-difenilacetato		*
Dimetiltiambutene	3-dimetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-epstanone	fenilpiperone	50
DMA (2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		50
DMHP (1-idrossi-3(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]pirano)	3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6 <i>H</i> -dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo		*
DMT (N,N-dimetiltriptamina)	3-[2-(dimetilamino)etil]indolo	N,N-dimetil-1 <i>H</i> -indol-3-etanamina	50
DOB (4-bromo-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-bromo-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	brolamfetamina	5
DOET (4-etyl-2,5-dimetossiamfetamina)	(±)-4-etyl-2,5-dimetossi- <i>alfa</i> -feniletilamina		*
DOM (4-metil-2,5-dimetossiamfetamina)	2,5-dimetossi- <i>alfa</i> ,4-dimetilfeniletilamina	STP	20
Drotebanolo	3,4-dimetossi-17-metilmorfinan-6- <i>beta</i> ,14-diolo	ossimetebanolo	20
Ecgonina	acido 3- <i>beta</i> -idrossi-1- <i>alfa</i> - <i>H</i> ,5 <i>alfa</i> - <i>H</i> -tropan-2- <i>beta</i> -carbossilico		*
Eroina	diacetilmorfina	diamorfina	200
Estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico			*
Etclorvinolo	1-cloro-3-etyl-1-penten-4-in-3olo		1000
Etifossina	6-cloro-2-(etilamino)-4-metil-4-fenil-4 <i>H</i> -3,1-benzossazina		*
Etilciclidina	<i>N</i> -etyl-1-fenilcicloesilamina	PCE	*
Etilmetiltiambutene	3-ethylmetilamino-1,1-di-(2'-tienil)-1-butene		*
Etilmorfina	3-O-ethylmorfina		200
Etonizatene	1-dietilaminoetil-2- <i>para</i> -etossibenzil-5-nitrobenzimidazolo		*
Etorfina	tetraidro-7- <i>alfa</i> -(1-idrossi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-orpavina		0,5
Etosseridina	estere etilico dell'acido 1-[2-(2-idrossietossi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Triptamina	3-(2-aminobutil)indolo	<i>alfa</i> -etiltriptamina	*
Fenadoxone	6-morfolin-4,4'-difenil-3-epstanone	morfodone; eptazone	50
Fenampronide	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)-propioanilide		*
Fenazocina	2'-idrossi-5,9-dimetil-2-feniletil-6,7-benzomorfano	fenetilazocina; fenobenzorfano	20
Fenetillina	7-[2-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]etil]teofillina		100

Fenmetrazina	3-metil-2-fenilmorfolina		100
Fenomorfano	3-idrossi- <i>N</i> -feniletilmorphinano		*
Fenoperidina	estere etilico dell'acido 1-(3-idrossi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		5
Flunitrazepam	5-(orto-fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one		5
Folcodina	morfoniletilmorphina	omocodeina	60
Funghi del genere stropharia, conocybe e psilocybe			Vedi Psilocibina
Furetidina	estere etilico dell'acido 1-(2-tetraidrofurfurilossietil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico		*
Gamma-butirrolattone (GBL)			*
Idromorfinolo	14-idrossidiidromorfina		*
Idrossipetidina	estere etilico dell'acido 4- <i>meta</i> -idrossifenil-1-metilpiperidin-4-carbossilico	demidone; ossipetidina	10
Isometadone	6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-esanone		*
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino) cicloesanone		200
Levoamfetamina	(-)-(R)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Levofenoacilmorfano	(1)-3-idrossi- <i>N</i> -fenacilmorfinano		*
Levometamfetamina	(-)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina		*
Levometorfano	(-)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano		*
Levomoramide	(-)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil] morfolina		*
Levorfanolo	(-)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano		10
Lophophora Williamsii pianta (Peyote)			Vedi Mescalina
LSD (Dietilamide dell'acido lisergico)	9,10-dideidro- <i>N,N</i> -dietyl-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide	(+)-lysergide; (+)- <i>N,N</i> -dietyl-lysergamide; LSD 25	0,05
MBDB (<i>N</i> -metil-(3,4-metilendiossifenil)-2-butanamina)	<i>N</i> -metil- <i>alfa</i> -etil-3,4-metilendiossi-feniletilamina		400
MDA (3,4-metilendiossiamfetamina)	tenamfetamina	<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)-feniletilamina	300
MDEA (3,4-metilendiossietilamfetamina)	(±)- <i>N</i> -etil- <i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	MDE; <i>N</i> -etil-MDA	400
MDMA (3,4-metilendiossimetamfetamina)	(±)- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-3,4-(metilendiossi)feniletilamina	ecstasy; <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetil-omopiperonilamina	300
Meclofenossato	estere 2-(dimetilamino)etilico dell'acido 4-cloro-fenossiacetico		*
Mescalina	3,4,5-trimetossifeniletilamina	TMPEA	500
Mesocarb	3-(<i>alfa</i> -metilfeniletil)- <i>N</i> -(fenilcarbamoil) sidnone immina		*
Metadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone		200

Metadone intermedio	4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano		*
Metamfetamina	(+)-(S)-N, <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	desossiefedrina; (+)-2-metilamino-1-fenilpropano	25
Metazocina	2'-idrossi-2,5,9-trimetil-6,7-benzomorfano	metobenzorfano	*
Metilcatinone	2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one	metcatinone	*
Metildesorfina	6-metil- <i>delta</i> -6-deidrossimorfina		*
Metildiidromorfina	6-metil-diidromorfina		*
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato	100
Metopone	5-metil-diidromorfinone		*
Mirofina	miristilbenzilmorfina	3-benzil-6-miristil-morfina	*
MMDA (5-metossi-3,4-metilendiossiamfetamina)	2-metossi- <i>alfa</i> -metil-4,5-(metilendiossi)feniletilamina		*
Monoetilamide dell'acido (+)-1-metil-lisergico	9,10-dideidro-N-etyl-N-[1-idrossi-metil] propil]-1,6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,1
Monoetilamide dell'acido (+)-lisergico	9,10-dideidro-N-etyl-6-metilergolina-8- <i>beta</i> -carbossamide		0,1
Morferidina	estere etilico dell'acido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	morfolinetilnorpetidina	*
Morfina	7,8-deidro-4,5+B163-epossi-3,6-diidrossi-N-metilmorfinano		200
Morfolide dell'acido (+)-lisergico			*
MPPP	estere propionico dell'1-metil-4-fenil-4-piperidinolo		*
N-etylaminfetamina	N-etyl- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
Nicocodina	6-nicotinilcodeina		50
Nicodicodina	6-nicotinildiidrocodeina	NDHC	*
Nicomorfina	3,6-dicotinilmorfina		50
N-idrossi-MDA	(±)-N-[<i>alfa</i> -metil-3,4-(metilendiossi)feniletil]idrossilamina		*
Noracimetadolo	(±)- <i>alfa</i> -3-acetossi-6-metilamino-4,4-difenileptano		*
Norcodeina	N-demetilcodeina		*
Norlevorfanolo	(-)-3-idrossimorfinano	(-)-morfinan-3-olo	*
Normetadone	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-esanone	desmetilmetadone	*
Normorfina	demetilmorfina	morfina N-demetilata	*
Norpipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-esanone		20
Oppio			Vedi Morfina
Paglia di papavero			Vedi Morfina

Paraesil	3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-dibenzo[<i>b,d</i>]piran-1-olo	5'-metil- <i>Delta</i> 6a-10a-tetraidrocannabinolo	*
Para-fluorofentanil	4'-fluoro- <i>N</i> -(1-feniletil-4-piperidil)propionanilide		*
PCE (eticiclidina)	<i>N</i> -etil-1-fenilcicloesilamina	cicloesamina	*
PCP (fenciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)piperidina		30
Pemolina	2-amino-5-fenil-2-ossazolin-4-one		*
PEPAP	estere acetico dell'1-feniletil-4-fenil-4-piperidinolo		*
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina	200
Petidina intermedio A	1-metil-4-ciano-4-fenilpiperidina		*
Petidina intermedio B	estere etilico dell'acido 4-fenilpiperidin-4-carbossilico	normeperidina; norpetidina	*
Petidina intermedio C	acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	acido meperidinico; acido petidinico; acido gevelinico	*
PHP (roliciclidina)	1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina	PCPY	*
Piminodina	estere etilico dell'acido 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)piperidin-4-carbossilico	anopridina	200
Piritramide	amide dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)piperidin-4-carbossilico	pirinitramide	80
Pirrolidide dell'acido (+) lisergico			*
PMA (<i>para</i> -metossiamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina		*
PMMA (<i>para</i> -metossiametamfetamina)	<i>para</i> -metossi- <i>N,alfa</i> -dimetilfeniletilamina		*
Preparati attivi della Cannabis (hashish, marijuana, olio, resina, foglie e infiorescenze)			Vedi Delta-8-tetraidrocannabinolo e Delta-9-tetraidrocannabinolo
Proeftazina	1,3-dimetil-4-fenil-4-propionossiazacicloheptano	dimefeprimina	*
Prolintano	1-[1-(fenilmethyl)butil]pirrolidina		*
Properidina	estere isopropilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	ipropetidina; gevelina; isopedina	*
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide		150
Psilocibina	diidrogeno fosfato del 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	indocibina	30
Psilocina	3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-olo	psilotsina	30
Racemetorfano	(\pm)-3-metossi- <i>N</i> -metilmorfinano	deossidiidrotebacodina; metorfano	*
Racemoramide	(\pm)-4-[2-metil-4-ossi-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morpholina		*

Racemorfano	(±)-3-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	metorfinano	150
Salvia divinorum pianta			Vedi Salvinorina A
Salvinorina A			0,5
TCP (tenociclidina)	1-[1-(2-tienil)cicloesil]piperidina		*
Tebacone	6-acetossi-4,5-epossi-3-metossi- <i>N</i> -metil-morfin-6-ene	acetildiidrocodeinone	5
Tebaina	6,7,8,14-tetraeidro-4,5 α -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina	50
Tilidina	(±)-etil- <i>trans</i> -2-(dimetilamino)-1-fenil-3-cicloesene-1-carbossilato		400
TMA (3,4,5-trimetossiamfetamina)	(±)-3,4,5-trimetossi- α -metilfeniletilamina		*
Trimeperidina	1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionossipiperidina	dimetilmeperidina	200
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.			
Dalla presente tabella è espressamente esclusa la norefedrina (fenilpropanolamina, Denominazione chimica: (±) -2-amino-1-fenilpropan-1-olo) come da D.Lgs. 258/96			
(*) Per le sostanze contrassegnate da asterisco non viene indicata la quantità di principio attivo, in quanto, pur essendo dette sostanze sotto controllo in osservanza delle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, non sono disponibili dati riferibili ai livelli individuali di consumo. Per tali sostanze, il Ministero della salute, ove se ne presentino le condizioni, provvede all'indicazione della quantità di principio attivo mancante con la procedura di cui all'art. 13 comma 1.			

TABELLA II SEZIONE A

Ricetta a ricalco

I medicinali contrassegnati con ** possono essere utilizzati per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica e degenerativa (allegato III-bis)

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acetildiidrocodeina	estere acetico del 6-idrossi-3-metossi-N-metil-4,5-epossimorfinano	
Acido gamma-idrossibutirrico (GHB)	acido 4-idrossibutirrico	
Alfentanil	<i>N</i> -[1-[2-(4-etyl-4,5-diidro-5-ossi-1 <i>H</i> -tetrazol-1-il)etyl]-4-(metossimetil)-4-piperidinil]- <i>N</i> -fenilpropanamide	
Amobarbital	acido 5-etyl-5-(3-metilbutil)barbiturico	acido 5-etyl-5-isopentilbarbiturico
Buprenorfina**	21-ciclopropil-7- <i>alfa</i> -[(S)-1-idrossi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14- <i>endo</i> -etan-6,7,8,14-tetraidroorpavina	
Ciclobarbital	acido 5-(1-cicloesen-1-il)-5-etylbarbiturico	tetraidrofenobarbitale; tetraidrogardenale
Codeina**	3-O-metilmorfina	
Destromoramide	(+)-4-[2-metil-4-osso-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)butil]-morpholino	
Difenossilato	estere etilico dell'acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	
Difenossina	acido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipecotico	€
Diidrocodeina**	3-metossi-4,5-epossi-6-idrossi- <i>N</i> -metilmorfinano	
Dipipanone	4,4-difenil-6-piperidin-3-eptanone	fenilpiperone
Eptabarbital	acido 5-(1-cicloepen-1-il)-5-etylbarbiturico	
Etilmorphina	3-O-etylmorphina	
Fentanil**	1-feniletil-4- <i>N</i> -propionililanilinopiperidina	
Flunitrazepam	5-(<i>ortho</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	

Folcodina	morfoniletilmorfina	omocodeina
Glutetimide	2-etil-2-fenilglutarimide	
Idrocodone**	3-metossi-4,5-epossi-6-ossi-N-metil-morfinano	diidrocodeinone
Idromorfone**	3-idrossi-N-metil-6-ossi-4,5-epossi-morfinano	diidromorfinone
Ketamina	(±)-2-(2-clorofenil)-2-(metilamino)cicloesanone	
Levorfanolo	(-)-3-idrossi-N-metilmorfinano	
Mecloqualone	3-(<i>ortho</i> -clorofenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metadone**	6-dimetilamino-4,4-difenil-3-eptanone	
Metaqualone	3-(2-metilfenil)-2-metil-4(3 <i>H</i>)-chinazolinone	
Metilfenidato	estere metilico dell'acido 2-fenil-2-(2-piperidil)-acetico	fenilidato
Morfina**	7,8-deidro-4,5+B163-epossi-3,6-didrossi-N-metilmorfinano	
Nicocodina	6-nicotinilcodeina	
Nicodicodina	6-nicotinildidrocodeina	NDHC
Norcodeina	<i>N</i> -demetilcodeina	
Ossicodone**	14-idrossidiidrocodeinone	
Ossimorfone**	14-idrossidiidromorfinone	
Pentobarbital	acido 5-etil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Petidina	estere etilico dell'acido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carbossilico	meperidina
Propiram	<i>N</i> -(1-metil-2-piperidinoetil)- <i>N</i> -2-piridil-propionamide	
Remifentanil	estere metilico dell'acido 1-(2-metossi carboniletil)-4-(fenilpropionilamino)-piperidin-4-carbossilico	
Secobarbital	acido 5-allil-5-(1-metilbutil)barbiturico	
Sufentanil	<i>N</i> -[4-(metossimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]-4-piperidil] propioanilide	
Tebaina	6,7,8,14-tetraedro-4,5 α -epossi-3,6-dimetossi-17-metilmorfinano	paramorfina
Tiofentanil	<i>N</i> -[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propioanilide	

Zipeprolo	<i>alfa</i> -(<i>alfa</i> -metossibenzil)- 4-(<i>beta</i> -metossifeniletil)- 1-piperazina etanolo	
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.		
Sono espressamente esclusi dalla presente tabella: Destrometorfano e Destrofano.		

TABELLA II SEZIONE B

Per le preparazioni galeniche: ricetta da rinnovarsi volta per volta

DENOMINAZIONE COMUNE	DENOMINAZIONE CHIMICA	ALTRA DENOMINAZIONE
Acido 5-etyl-5-crotilbarbiturico		
Alazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2,2,2-tifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Allobarbital	acido 5,5-dialilbarbiturico	
Alossazolam	10-bromo-11b-(<i>orto</i> -fluorofenil)-2,3,7,11b-tetraidroossazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	
Alprazolam	8-cloro-1-metil-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Amfepramone	2-(dietylamino)propiofenone	dietilpropione
Aprobarbital	acido 5-allil-5-isopropilbarbiturico	
Barbexaclone	fenobarbital propilesdrina	
Barbital	acido 5,5-dietilbarbiturico	dietilmalonilurea
Benzfetamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	<i>N</i> -benzil- <i>N</i> -metilamfetamina
Brallobarbitale	acido 5-allil-5-(2-bromoallil)barbiturico	
Bromazepam	7-bromo-1,3-diidro-5-(2-piridil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Brotizolam	2-bromo-4-(<i>orto</i> -clorofenil)-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>]-s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina	
Butalbital	acido 5-allil-5-isobutilbarbiturico	
Butallilonale	acido 5-(2-bromoallil)-5-sec-butilbarbiturico	sonbutal
Butobarbitale	acido 5-butil-5-etylbarbiturico	
Butorfanolo	(-)- <i>N</i> -ciclobutilmetil-3,14-didrossimorfinano	
Camazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-(<i>N,N</i> -dimetilcarbamoil)1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clobazam	7-cloro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,5-benzodiazepin-2,4(3 <i>H</i> ,5 <i>H</i>)-dione	
Clonazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-7-nitro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Clorazepato	acido 7-cloro-2,3-diidro-2-ossi-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Clordiazeposido	7-cloro-2-metilamino-5-fenil-3 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina 4-	metaminodiazeposido; clopossido

	ossido	
Clossazolam	10-cloro-11b-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,3,7,11b-tetraidro-ossazolo-[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-6(5 <i>H</i>)-one	
Clotiazepam	5-(<i>orto</i> -clorofenil)-7-etyl-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -tieno[2,3- <i>e</i>]-1,4-diazepin-2-one	
Delorazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -clorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	clordemetildiazepam
Destropropossifene	<i>alfa</i> -(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato	
Diazepam	7-cloro-1,3-diidro-1-metil-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Estazolam	8-cloro-6-fenil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Etil loflazepato	estere etilico dell'acido 7-cloro-5-(2-fluorofenil)-2,3-diidro-2-ossi-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-3-carbossilico	
Etinamato	1-etinilcicloesanolcarbamato	carbamato di 1-etyl cicloesile
Etizolam	4-(2-clorofenil)-2-etyl-9-metil-6 <i>H</i> -tieno[3,2- <i>f</i>][1,2,4]triazolo[4,3- <i>a</i>][1,4]diazepina	
Fencamfamina	<i>N</i> -etyl-3-fenil-2-norbornanamina	2-ethylamino-3-fenil-norcanfano
Fendimetrazina	(+)-(2 <i>S</i> ,3 <i>S</i>)-3,4-dimetil-2-fenilmorfolina	
Fenobarbital	acido 5-etyl-5-fenilbarbiturico	
Fenproporex	(\pm)-3-[(<i>alfa</i> -metilfeniletil)amino]propionitrile	
Fentermina	<i>alfa</i> , <i>alfa</i> -dimetilfeniletilamina	
Fludiazepam	7-cloro-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Flurazepam	7-cloro-1-[2-(dietetilamino)etyl]-5-(<i>orto</i> -fluorofenil)-1,3-diidro-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ketazolam	11-cloro-8,12 <i>b</i> -diidro-2,8-dimetil-12 <i>b</i> -fenil-4 <i>H</i> -[1,3]ossazino[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-4,7(6 <i>H</i>)-dione	
Lefetamina	(-)- <i>N,N</i> -dimetil-1,2-difeniletilamina	SPA
Loprazolam	6-(<i>orto</i> -clorofenil)-2,4-diidro-2-[(4-metil-1-piperazinil)metilene]-8-nitro-1 <i>H</i> -imidazo[1,2- <i>a</i>][1,4]benzodiazepin-1-one	

Lorazepam	7-cloro-5-(<i>ortho</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Lormetazepam	7-cloro-5-(<i>ortho</i> -clorofenil)-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metillorazepam
Mazindolo	5-(<i>para</i> -clorofenil)-2,5-diidro-3 <i>H</i> -imidazo[2,1- <i>a</i>]isoindol-5-olo	
Medazepam	7-cloro-2,3-diidro-1-metil-5-fenil-1 <i>H</i> -1,4-benzodiazepina	
Mefenorex	<i>N</i> -(3-cloropropil)- <i>alfa</i> -metilfeniletilamina	
Meprobamato	2-metil-2-propil-1,3-propandiol dicarbamato	estere dicarbamico del 2-metil-2-propil-1,3-propandiolo
Metarbitale	acido 5,5-dietil-1-metilbarbiturico	
Metilfenobarbitale	acido 5-etyl-1-metil-5-fenilbarbiturico	
Metiprilon	3,3-dietil-5-metil-piperidin-2,4-dione	
Midazolam	8-cloro-6-(<i>ortho</i> -fluorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -imidazol[1,5- <i>a</i>][1,4]benzodiazepina	
Nimetazepam	1,3-diidro-1-metil-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nitrazepam	1,3-diidro-7-nitro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Nordazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	desmetildiazepam; nordiazepam
Ossazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Ossazolam	10-cloro-2,3,7,11 <i>b</i> -tetraidro-2-metil-11 <i>b</i> -fenilossazolo[3,2- <i>d</i>][1,4]benzodiazepin-2-one	
Pentazocina	(2 <i>R</i> ,6 <i>R</i> ,11 <i>R</i>)-1,2,3,4,5,6-esaидро-6,11-dimetil-3-(3-metil-2-butенил)-2,6-metano-3-benzazocin-8-olo	
Pinazepam	7-cloro-1,3-diidro-5-fenil-1-(2-propinil)-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Pipradrolo	1,1-difenil-1-(2-piperidil)-metanolo	
Pirovalerone	1-(4-metilfenil)-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone	
Prazepam	7-cloro-1-(ciclopropilmetil)-1,3-diidro-5-fenil-2 <i>H</i> -1,4-benzodiazepin-2-one	
Propilesedrina	1-cicloesil-2-metilaminopropano	

Quazepam	7-cloro-5-(2-fluorofenil)-1,3-diidro-1-(2,2,2-trifluoroetil)-2H-1,4-benzodiazepin-2-tione	
Secbutabarbital	acido 5-sec-butil-5-etilbarbiturico	
Temazepam	7-cloro-1,3-diidro-3-idrossi-1-metil-5-fenil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	<i>N</i> -metilossazepam; 3-idrossi diazepam
Tetrambato (associazione molecolare di fenobarbital, febarbamato e diperbamato)		
Tetrazepam	7-cloro-5-(1-cicloesen-1-il)-1,3-diidro-1-metil-2H-1,4-benzodiazepin-2-one	
Tramadol	2-[(dimetilamino)metil]-1-(3-metossifenil) cicloesanolo	
Triazolam	8-cloro-6-(<i>orto</i> -clorofenil)-1-metil-4 <i>H</i> -s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina	
Vinilbital	acido 5-(1-metilbutil)-5-vinilbarbiturico	
Zaleplon	<i>N</i> -[3-(3-cianopirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)fenil]- <i>N</i> -etilacetamide	
Zolpidem	<i>N,N</i> -6-trimetil-2-(4-metilfenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamide	
Zopiclone	estere 6-(5-cloro-2-piridinil)-6,7-diidro-7-ossi-5 <i>H</i> -pirrolo-[3,4-b]-pirazin-5-ilico dell'acido 4-metil-1-piperazincarbossilico	
I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui questi possono esistere.		

TABELLA II SEZIONE C

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

Composizioni medicinali contenenti:

BARBEXACLONE

DESTROPROPOSSIFENE

FENOBARBITAL

PENTAZOCINA

TABELLA II SEZIONE D

Ricetta da rinnovarsi volta per volta

**Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (allegato III-bis):
Ricetta a ricalco**

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU Tabella n.8) contengono acetildidrocodeina, codeina**, diidrocodeina**, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, compreso tra l'1 per cento e il 2,5 per cento inclusi o per le composizioni monodose una quantità superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di 0,100 g per unità di somministrazione e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,500 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi non stupefacenti, contengono alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina, espresso come base anidra, non superiore allo 0,05 per cento; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato come base anidra e come minimo una quantità di solfato di atropina pari all'1 per cento della quantità di difenossilato.

COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unità di dosaggio, come massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantità di atropina pari al 5 per cento della quantità di difenossina.

COMPOSIZIONI che contengono, per unità di somministrazione, non più di 0,1 g di propiram mescolati ad una quantità almeno uguale di metilcellulosa

COMPOSIZIONI per uso diverso da quello iniettabile, le quali contengono destropropossifene in associazione con altri principi attivi

COMPOSIZIONI contenenti tramadol

COMPOSIZIONI contenenti meprobamato

COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti:

CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM)

DIAZEPAM

LORAZEPAM

MIDAZOLAM

TABELLA II SEZIONE E

Ricetta medica

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale, le quali in associazione con altri principi attivi o in quantità totale per confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella n.8) contengono acetildiidrocodeina, codeina, diidrocodeina, etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina e loro sali per un quantitativo complessivo delle suddette sostanze, espresso come base anidra, non superiore all'1 per le composizioni multidosi, o per le composizioni monodosi una quantità non superiore a 0,010 g per unità di somministrazione per via orale o a 0,020 g per unità di somministrazione per via rettale, e comunque in quantità totale, per ciascuna confezione, non superiore a 0,250 g delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi.

COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri principi attivi, contengono i barbiturici od altre sostanze ad azione ipnotico sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B

COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti:

ALAZEPAM

ALPRAZOLAM

BROMAZEPAM

BROTIZOLAM

CLOBAZAM

CLONAZEPAM

CLORAZEPATO

CLORDIAZEPOSSIDO

CLOTIAZEPAM

DELORAZEPAM

DELORAZEPAM

DIAZEPAM

ESTAZOLAM

ETIZOLAM

FLURAZEPAM

KETAZOLAM

LORAZEPAM

LORMETAZEPAM

MEDAZEPAM

MEPROBAMATO

MIDAZOLAM

NIMETAZEPAM

NITRAZEPAM

NORDAZEPAM

OSSAZEPAM

OSSAZOLAM

PINAZEPAM

PRAZEPAM

QUAZEPAM

TEMAZEPAM

TETRAZEPAM

TRIAZOLAM

ZALEPLON

ZOLPIDEM

ZOPICLONE

Relazione

1. Premessa: il quadro d'insieme

La legislazione italiana in tema di stupefacenti ha conosciuto quattro fasi differenti: la prima corrisponde al periodo di operatività delle disposizioni antecedenti alla riforma del 1975; la seconda coincide col vigore della legge n. 685 del 1975, e comprende il quindicennio che va dal 1975 al 1990; la terza parte inizia nel 1990, allorché viene approvata la legge "Vassalli-Russo Jervolino", e si conclude nel 1993, quando norme significative di questa legge vengono abrogate dal referendum; la quarta, che inizia proprio con il referendum, dura tuttora.

Se è superfluo ricordare la legislazione antecedente il 1975, che aveva carattere fortemente repressivo e puniva, oltre allo spaccio di droga, anche il consumo e la detenzione finalizzata al consumo, giova invece accennare alla legge n. 685, approvata nel 1975 e rimasta in vigore fino al 1990. Questa legge considera l'assuntore di stupefacenti, che non sia al tempo stesso spacciatore e non detenga grossi quantitativi di droga, esclusivamente come un ammalato, in quanto tale da curare e da riabilitare: è sufficiente che la sua condotta non oltrepassi la soglia di detenzione della "modica quantità" - una soglia che nei fatti non sempre è irrilevante, dal momento che, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione, è "modica" anche la "quantità" che consente un approvvigionamento fino a tre-quattro giorni per un tossicodipendente assuefatto - per non essere censurabile nemmeno in via amministrativa: in tal modo, assumere stupefacenti rappresenta una scelta libera dell'individuo, al pari di tante altre, rispetto alla quale lo Stato non prende posizione, in favore o contro, mostrandosi sostanzialmente agnostico, e quindi indifferente.

Due decreti del Ministro della sanità, adottati in attuazione della citata legge n. 685 del 1975, risalenti al 1980, ne avallano l'impostazione di fondo, poiché consentono e regolano la distribuzione da parte delle strutture pubbliche del metadone e, a particolari condizioni, della morfina; con questo rivelano l'opzione culturale e ideologica verso una terapia di "mantenimento" delle tossicodipendenze, piuttosto che di contrasto, di cura e di eliminazione.

La disciplina del 1975 fallisce per una serie di ragioni concomitanti: per la carenza e l'inefficienza delle strutture pubbliche chiamate a garantire il recupero del tossicodipendente, per la scarsa entità del sostegno alle comunità di recupero, per la dilatazione del concetto di "modica quantità", ma soprattutto per l'assenza di una chiara presa di posizione dello Stato nei confronti dell'uso di droga, prima ancora che della detenzione e del consumo.

Dopo un tormentato iter parlamentare, nel 1990 viene approvata la legge n. 162, le cui disposizioni sono poi coordinate con quelle già in vigore dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: si tratta

di una legge che ribalta la logica precedente e si muove sui binari di un giudizio di sfavore nei confronti non soltanto del traffico e dello spaccio, ma anche dell'assunzione di stupefacenti, che viene sanzionata sul piano amministrativo; pure la detenzione di droga conosce questo tipo di sanzione, se non supera i limiti della "dose media giornaliera", fissati con un decreto ministeriale: oltre quei limiti interviene, con gradualità, la sanzione penale. Il consumatore di droga non è più ritenuto un semplice ammalato, ma un soggetto che, pur avendo bisogno di cure, compie una scelta che la società non apprezza; lo Stato, sfavorevole a tale scelta, tuttavia tende la mano a colui che sbaglia, perché comprende che dietro quell'errore vi è una serie di tragedie personali, di incomprensioni, di problemi apparentemente insuperabili, e permette all'assuntore di droga di andare esente dalla sanzione amministrativa o penale, a condizione di lasciare la droga e di seguire un percorso di recupero.

È falsa la tesi secondo la quale la legge n. 162 del 1990 ha riempito le carceri di drogati: la maggior parte dei tossicodipendenti che sono finiti in carcere anche in presenza di quella legge ci sono andati perché avevano compiuto rapine, furti o estorsioni, motivati dalla necessità di procurare per sé la droga, o perché spacciavano o detenevano quantitativi significativi di stupefacenti, ma non certo perché la reclusione – come si è strumentalmente detto – costituiva la sola prospettiva per chi si drogava. In proposito, è significativo il fatto che, nel pieno vigore del testo unico approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da una verifica effettuata alla data del 15 novembre 1992, il numero di reclusi in carcere per violazione del comma 5 dell'articolo 73 della citata legge n. 162 del 1990, e cioè per il possesso di stupefacenti oltre la dose media giornaliera, ma per un fatto ritenuto di lieve entità, erano 1.061, su una popolazione penitenziaria di circa 50.000 unità; quel giorno nessun detenuto era in carcere per violazione delle prescrizioni impartite dal pretore ai sensi dell'articolo 76, cioè per l'inottemperanza degli obblighi seguenti all'essere stato sorpreso in condizione di tossicodipendenza.

Di più, la legislazione del 1990 prevedeva vie privilegiate di allontanamento dal circuito carcerario se il tossicodipendente decide di sottoporsi a un percorso di recupero. L'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 precludeva la custodia cautelare a carico del tossicodipendente che avesse in corso o intendesse sottoporsi ad un programma terapeutico nei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata; alla medesima condizione, l'articolo 90 dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica consentiva la sospensione per cinque anni della esecuzione della pena nei confronti di un soggetto condannato alla reclusione non superiore ai quattro anni, ovvero che dovesse espiare un residuo della pena della medesima durata. Inoltre, il testo unico potenziava il ruolo delle comunità di recupero e prevedeva interventi in materia di prevenzione, esaltando in proposito il ruolo degli enti locali, in particolare della regione e del comune, nonché quello delle strutture scolastiche.

Gli effetti positivi che la nuova legislazione cominciava a provocare – dalla diminuzione dei decessi per assunzione di droga, all'incremento degli ingressi nelle comunità, dal reale recupero di tanti tossicodipendenti al sequestro di quantitativi sempre più consistenti di stupefacenti – sono stati bruscamente frenati dal referendum del 1993, che ha squilibrato l'impianto legislativo del 1990: dopo quel referendum è diventata illecita soltanto l'attività di spaccio, che sia stata sicuramente accertata in quanto tale. Oggi anche la detenzione di quantitativi non irrilevanti di stupefacenti, che non sia accompagnata da gesti univoci di cessione a terzi, è penalmente irrilevante: in questi termini si orienta la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ritiene non punibile la detenzione di decine di grammi di eroina (è ben noto che per ottenere l'effetto stupefacente sono sufficienti pochi milligrammi di eroina), e perfino la cessione finalizzata al "consumo di gruppo".

A rendere accettabile una sorta di indifferenza di Stato verso la scelta tossicomanica non vale l'osservazione secondo cui è necessario rispettare la libertà di chi sceglie di consumare droga, poiché costui al massimo danneggerebbe se stesso, e non gli altri. Possono richiamarsi, per analogia, le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale di fronte alle eccezioni sollevate da giudici di merito contro la legge n. 3 del 1986, che impone ai motociclisti di indossare il casco; con la sentenza n. 180 del 1994 la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, che deriverebbe dal fatto che ad andare in giro senza casco non si mette a repentaglio l'incolumità altrui, ma soltanto la propria, e quindi imporre l'uso del casco limiterebbe la libertà di circolazione, e più in generale di estrinsecazione della personalità. La Consulta ha risposto che la salute dell'individuo costituisce al tempo stesso, in base all'articolo 32 della Costituzione, interesse della collettività, sì che va apprezzato nella specie l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l'intera società. La logica seguita per l'obbligo di indossare il casco vale, a maggior ragione, per la proibizione dell'uso di droga.

Esistono peraltro precisi vincoli di ordine internazionale da tenere ben presenti. La Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961, emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 1972, e la Convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, obbligano gli Stati sottoscrittori, fra i quali è l'Italia, a considerare illecita anche la detenzione di stupefacenti per uso personale non terapeutico.

La problematica della diffusione delle droghe ha assunto oggi connotati di sempre maggiore gravità a livello planetario, dal momento che il fenomeno droga, oltre alle implicazioni dirette sulla salute dei singoli e sulla criminalità diffusa ed organizzata, si interseca inscindibilmente con le più complesse emergenze mondiali, fra le quali non ultima il terrorismo di matrice islamica, e la sua base in Afghanistan, dove la produzione di oppio è la maggiore del mondo. A livello nazionale, a distanza di un decennio dalla tornata referendaria del 1993, il quadro è preoccupante, e impone la lotta alla droga in termini di priorità; non si tratta di applicare schemi ideologici, ma

di confrontarsi responsabilmente con una angosciante deriva di morte, di cui i 516 decessi - cosiddetti per overdose - del 2002 sono soltanto una componente, sostanzialmente legata al consumo di eroina, sempre più rimpiazzata dalla cocaina e dalle cosiddette nuove droghe; ma non possono trascurarsi i decessi per incidenti stradali, che rimangono in ombra perché non sempre si è in condizioni di rilevare che la causa è stata l'uso di droga.

In questo quadro si prospetta una modifica del DPR 309/90, che si muove sulle seguenti direttive:

- contrarietà anche verso il semplice uso e la detenzione della droga; questo non comporta il ricorso alla pena, e si traduce in graduati provvedimenti di tipo amministrativo, collocati a coprire, con intensità crescente, anche la zona grigia posta fra il consumo e lo spaccio, dal momento che anche la mera detenzione di apprezzabili quantità di stupefacenti si è dimostrata costituire significativo punto di partenza per la diffusione del fenomeno: tale zona è grigia per difficoltà probatorie più che per una reale netta distinzione, come dimostrano gli studi sul fenomeno dello spaccio, punto di approdo privilegiato, insieme ad altre attività illecite come furti e rapine o degradanti come la prostituzione, per tanti assuntori;
- impegno delle istituzioni verso una coerente prevenzione, che da sviluppare su un piano informativo e culturale;
- nessuna acquiescenza o addirittura collaborazione nel mantenimento di soggetti in stato permanente di tossicodipendenza; riconoscere pienamente e nei fatti la dignità di persona del tossicodipendente, anche di quello detenuto, significa accompagnarlo su un itinerario che gli dia la possibilità di uscire responsabilmente dall'incubo della droga; per questo si sono introdotti meccanismi di favore per agevolare un definitivo reinserimento sociale del tossicodipendente recuperato, evitando che resti intrappolato nelle conseguenze detentive collegate allo stato di tossicodipendenza, una volta che ne sia realmente uscito;
- intelligente repressione dello spaccio attraverso:
 - la promozione nei consensi internazionali di adeguate politiche antidroga;
 - il potenziamento delle attività di intelligence e di contrasto da svolgere all'estero, con la collaborazione degli Stati interessati;
 - l'individuazione nella Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del *servizio nazionale competente*, strumento specificamente qualificato, indispensabile per gestire in modo organico le complesse attività di repressione;
 - dotazione per le forze di polizia di strumenti giuridici e tecnici adeguati alle esigenze.

2. La riforma

2.1. Coordinamento e organizzazione.

Con gli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 sexies si raggruppano in cinque differenti disposizioni le competenze relative al Comitato nazionale di coordinamento, all’Osservatorio, al Comitato scientifico, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga e le norme riferibili all’organizzazione delle campagne informative attualmente incluse nell’articolo 1. Anche le norme in tema di assistenza ai paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti trovano autonoma collocazione con la previsione di un art. 1 quinque. Si persegue così la finalità di razionalizzare e rendere maggiormente visibile il nuovo “dispositivo” di contrasto in materia di tossicodipendenza.

Con l’**art. 1** si provvede:

- ad aggiornare, nel comma 2, la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga, modificando la denominazione di alcuni Ministeri in linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed aumentandone il numero sulla base delle richieste specifiche pervenute e delle competenze istituzionali nel settore;
- ad inserire, nel comma 3, l’eventuale delega delle funzioni di Presidente del Comitato ad uno dei Ministri partecipanti, in luogo del Ministro per la solidarietà sociale;
- ad affidare, nel comma 7, al Comitato scientifico e all’Osservatorio il ruolo di consulenza del Comitato nazionale di coordinamento;
- ad inserire, nel comma 8, il compito del Presidente del Consiglio di convocare la Conferenza nazionale, già previsto dal comma 15 del vigente articolo 1;
- a trasferire, nel comma 9, le disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato nazionale attualmente regolate dal comma 12 dell’art. 127.

Con l’**art. 1 bis** si provvede a disciplinare, presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Osservatorio permanente, cambiandone la denominazione in “Osservatorio italiano per le droghe e le tossicodipendenze” in analogia con l’Osservatorio europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze di Lisbona, e ad attribuire al Presidente del Consiglio il compito di disciplinarne l’organizzazione e il funzionamento. In linea con le modifiche introdotte con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, vengono modificate le denominazioni di alcuni Ministeri.

Dopo avere implementato le competenze dell’Osservatorio, attribuendogli, tra l’altro, la possibilità di acquisire periodicamente e sistematicamente dati sulla composizione e sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle sostanze stupefacenti

sequestrate, si è proceduto a definire, con l'introduzione del nuovo comma 6, uno schema di flussi informativi tra i laboratori incaricati dall'Autorità giudiziaria o prefettizia delle analisi chimiche e l'Osservatorio stesso.

Al fine di ampliare tempestivamente le conoscenze sulla composizione, sugli effetti sull'organismo e sulla diffusione sul territorio delle sostanze di abuso presenti sul mercato clandestino nazionale, si prevede che i laboratori stessi riversino all'Osservatorio i risultati delle analisi, opportunamente standardizzati sulla base di un accordo fra le amministrazioni competenti, per consentire l'espletamento dei compiti di carattere epidemiologico, statistico e di ricerca, anche al fine di fornire, con puntualità e completezza, elementi informativi e dati all'OEDT di Lisbona, sulla base degli indicatori stabiliti.

In caso, peraltro, dell'individuazione di nuove sostanze sintetiche, per effetto della complementare modifica all'art. 88, è data facoltà all'Osservatorio di richiedere campioni delle sostanze stesse, per approfondire le attività di analisi e le indagini di carattere scientifico.

Con l'**art. 1 ter** è istituito per legge il Comitato scientifico dell'Osservatorio, posto alle dirette dipendenze del Dipartimento quale organismo di consulenza ai fini dello studio e della interpretazione scientifica del fenomeno.

Con l'**art. 1 quater** è attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga il compito di promuovere le campagne informative, in collaborazione con i Ministri componenti il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Si prevede, in particolare, la possibilità di impiegare le risorse stanziate in iniziative, non solo di mera comunicazione ma anche di animazione, educazione e prevenzione da sviluppare con la massima diffusione su tutto il territorio nazionale. In questo articolo, peraltro, si affronta per la prima volta il problema della conversione in euro degli importi espressi in lire. Tale operazione è stata ripetuta in tutti i successivi articoli del Testo unico.

Nell'**art. 1 quinques** confluiscono, infine, i commi 16, 17 e 18 dell'attuale art. 1 dando vita ad un nuovo articolo che raccoglie, in maniera più visibile ed omogenea, le disposizioni che regolano l'azione dell'Italia in materia di assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.

Con l'**art. 1 sexies**, al fine di valorizzare l'opera di coordinamento avviata dalla struttura di missione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 novembre 2001 e di dare concreta attuazione a quanto previsto alla lett. a) dell'art. 4 del citato provvedimento di costituzione, sono trasferite le competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al citato Dipartimento nazionale per le politiche antidroga nella prospettiva di concentrare e razionalizzare, ove possibile, in una unica struttura amministrativa le competenze in materia attualmente ripartite tra più amministrazioni

statali. Detti compiti sono illustrati dettagliatamente nel comma 2 dell'**art. 6 bis inserito nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.**

Per dispiegare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita, però, di un ulteriore intervento normativo teso a scorporare il Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga dal Fondo nazionale per le politiche sociali, collocandolo nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale intervento è effettuato attraverso la disposizione inserita nel comma 3 che modifica l'art. 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Nell'**art. 2**, oltre ad aggiornare la denominazione degli organismi internazionali e delle Amministrazioni dello Stato (anche questa operazione è stata estesa a tutti gli articoli e singoli commi del Testo unico oggetto di modifica, ritenendosi, per gli altri, utilizzabile la previsione contenuta nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), si è provveduto a modificare le attribuzioni del Ministero della salute. In particolare, considerando che le nuove tabelle sono emanate in allegato alla legge di modifica del Testo unico, si conferisce al Ministero il solo compito di provvedere al loro aggiornamento, in sintonia con quanto previsto nell'**art. 13**.

All'**art. 9**, con l'inserimento di un'ulteriore lettera nel comma 1, viene attribuito al Ministero dell'interno il compito di promuovere e coordinare specifiche attività di cooperazione tra le forze di polizia e gli organi competenti in materia di prevenzione. È opinione condivisa che le forze di polizia, in aggiunta ai normali compiti di repressione, debbano e possano fornire un valido ausilio nell'ambito dell'attività di prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza; tali attività, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, consistono nel concorrere ad informare dei rischi, motivare alla terapia, indirizzare ai Sert, alle comunità, ai centri di formazione. Potrà, in tal modo, realizzarsi una sinergia tra distinti ed autonomi settori (sicurezza e socio-sanitario) per garantire un rafforzamento della rete di iniziative nell'ambito della politica della prevenzione.

All'**art. 10** comma 1 bis è stato posto a carico degli organismi istituzionalmente preposti alla repressione del traffico degli stupefacenti l'obbligo di riferire alla DCSA del Ministero dell'interno notizie in ordine alle attività operative antidroga condotte e ai relativi risultati conseguiti. La modifica trova fondamento nella necessità di potenziare l'azione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga che già svolge, in base al dettato normativo, compiti di coordinamento dell'attività delle forze di polizia e di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti, assicurando anche la necessaria cooperazione internazionale, atteso, infatti, il connotato di internazionalità tipico del fenomeno droga/crimine.

Al comma 3 bis si attribuisce alla DCSA l'importante compito di definire, codificare e memorizzare, per scopi di carattere investigativo degli organi di polizia competenti, le caratteristiche intrinseche ed intrinseche delle partite di sostanze stupefacenti sequestrate. La realizzazione di una banca dati delle sostanze stupefacenti è finalizzata ad individuare ed archiviare il c.d. "DNA" degli stupefacenti per

consentire utili comparazioni con le caratteristiche rilevate sulle droghe sequestrate di provenienza sconosciuta, in sintonia, peraltro, con analoghe iniziative poste in essere in ambito internazionale. La realizzazione del citato archivio informatico apporterà sicuri vantaggi di carattere investigativo nell'approfondimento delle conoscenze sul modus operandi dei narcotrafficanti, i flussi di movimentazione, le aree geografiche di produzione, stoccaggio e transito, nonché sulle mappe delle organizzazioni criminali.

All'**art. 12**, al fine di adeguare il Testo unico alla intervenute modifiche apportate dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si sostituisce la partecipazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del Ministro per la solidarietà sociale con quella del Presidente del consiglio o di un suo delegato.

2.2. Le nuove tabelle

L'**art. 13**, comma 1, riduce il numero delle tabelle da sei a due, determinando la creazione di un nuovo sistema di valutazione e controllo delle sostanze vietate. Nella tabella I trovano posto quelle che “non trovano nessun impiego terapeutico” e che, quindi, non possono essere prescritte.

Nella tabella II sono, invece, raggruppate, in cinque differenti sezioni, le sostanze aventi proprietà curative e pertanto definite, ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, medicinali che, avendo in sé la capacità di indurre dipendenza fisica o psichica, possono diventare oggetto d'abuso.

Quindi tutti i medicinali, a cui è riconosciuto l'impiego terapeutico, a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, regolarmente registrati nel nostro Paese, trovano posto nella tabella II; nella tabella I sono collocati i principi attivi a cui, *tout court*, non è riconosciuto in Italia impiego terapeutico (e che, pertanto, non possono essere prescritti o, salvo in presenza di particolari autorizzazioni, commercializzati) e, senza più tenere in alcuna considerazione il diverso potere tossicomano di ciascuna sostanza, gli altri psicotropi, superando nettamente la distinzione fra le droghe c.d. “pesanti” e le droghe c.d. “leggere” (come meglio specificato in relazione all'**art. 73**). La differenziazione in due tabelle, l'una delle sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, l'altra dei medicinali a base di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, consente, inoltre, di ridurre sensibilmente il numero delle sostanze già incluse nella elencazione relativa alla dose media giornaliera, facilitando il compito di stabilire per ciascuna di esse la soglia quantitativa massima, cui fa riferimento il nuovo **art. 73**, comma 1 bis.

Si evidenzia che, come già avveniva nel sistema regolato dalla D.M.G., non per tutte le sostanze stupefacenti incluse nella tabella I è stato possibile individuare un quantitativo massimo di principio attivo (come soglia per l'erogazione delle sanzioni), in quanto, pur essendo dette sostanze poste sotto controllo in osservanza di

Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia, non sono disponibili, al momento, dati epidemiologici aggiornati relativi ai livelli di consumo nell’ambito di fenomeni d’abuso. Occorre tener, peraltro, presente che, qualora i preposti organismi nazionali o comunitari dovessero denunciare il diffondersi sul mercato clandestino di queste sostanze proibite, il nuovo meccanismo di aggiornamento delle tabelle previsto dagli artt. 2 e 13 permetterà con celerità l’inserimento in tabella delle relative soglie quantitative massime.

L’ulteriore distinzione, invece, in più sezioni all’interno della tabella II si è resa necessaria per assoggettare a regimi diversi, in tema di fabbricazione, lavorazione, commercializzazione, prescrizione e dispensazione gruppi di sostanze omogenee tra di loro.

Peraltro, la suddivisione in sezioni consente di dedicarne una (sezione A) ai medicinali impiegati nella cosiddetta “terapia del dolore” (allegato III bis al vigente DPR 309/90) e ad altre sostanze (flunitrazepam, ketamina, GHB, ecc.) che sovente sono utilizzate come sostanze d’abuso. Tali sostanze, non solo possono indurre una dipendenza fisica e psichica di intensità e gravità paragonabili a quelle delle sostanze indicate nella tabella I, ma risultano più comunemente oggetto di commercio clandestino. Il diverso regime a cui sono sottoposte dette sostanze si estrinseca nella loro assimilazione, in caso di detenzione in assenza della prescrizione od oltre i quantitativi prescritti, alle sostanze della tabella I, per le quali, in tale circostanza, è prevista la sanzione penale, anziché amministrativa.

Inoltre, l’inserimento della cannabis nella nuova tabella I e la possibilità di prevedere, nella nuova tabella II, una sezione dedicata a medicinali preparati con le sostanze stupefacenti precedentemente incluse nella tabella I impongono di effettuare un’opportuna modifica al testo di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (42, comma 1, 43, comma 1, 45, commi 1 e 2, 46, comma 1, 47, comma 1). La conseguente sostituzione della dicitura “farmaci e preparazioni di cui alle tabelle I, II e III” con la formula “medicinali di cui alla tabella II, sezioni”, elimina il riferimento, foriero di equivoci, ad ipotetici prodotti farmaceutici a base di cannabis, non presenti nella Farmacopea ufficiale italiana.

Si è, inoltre, dato seguito all’esigenza di semplificare e velocizzare il procedimento, oggi particolarmente lungo e farraginoso, per l’inserimento nelle tabelle delle sostanze da sottoporre a controllo. In futuro, pur prevedendo l’acquisizione del parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, non sarà più necessario che la decisione di includere una nuova sostanza stupefacente nelle tabelle, sancita con decreto del Ministero della salute, sia preventivamente sottoposta al vaglio dell’Istituto Superiore di Sanità.

Per completezza, si segnala che, per aggiornare i termini scientifici presenti nel Testo Unico, sono state mutuate le definizioni sancite dall’art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

All'art. 14 viene definita la nuova formulazione dei criteri per l'inclusione delle sostanze nelle tabelle, rispondente alla necessità di suddividere le sostanze stupefacenti in due gruppi quanto più possibile omnicomprensivi: sostanze d'abuso da un lato, medicinali preparati con l'impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope dall'altro. Peraltro, i criteri di inclusione non si discostano, sostanzialmente, da quelli della vigente legge. Le sostanze già ricomprese nella vigente tabella II (derivati della cannabis) vengono incluse nella tabella I, mentre quelle contenute nell'allegato III bis al DPR 309/90 (medicinali ad azione narcotico-analgesica impiegati nella terapia del dolore) e quelle di cui alle attuali tabelle III, IV, V e VI, salvo particolari eccezioni, sono ripartite tra le cinque sezioni della tabella II.

La predisposizione delle nuove tabelle allegate al Testo Unico ha consentito l'inserimento, tra le sostanze della tabella I, della *salvia divinorum* e del relativo alcaloide (salvinorina A), una delle cosiddette *smart drugs* (droghe furbe), prodotti ad azione stupefacente la cui disponibilità in libera vendita desta preoccupazione ed allarme sociale.

I valori indicati nella Tabella I non sono correlati con le dosi (minime, medie, massime, letali), né con il periodo di assunzione (dose giornaliera, dose settimanale, dose mensile). A causa della variabilità individuale e dello stato di tossicodipendenza sarebbe, infatti, impossibile verificare la reale necessità del singolo tossicodipendente. Rappresentano, invece, il quantitativo massimo che il soggetto può detenere senza incorrere nei rigori della sanzione penale. In caso di detenzione di quantità inferiori a quelle della tabella I, non riconducibili all'attività di spaccio, il soggetto verrà sottoposto a sanzioni di tipo amministrativo.

2.3. Il sistema delle autorizzazioni, delle prescrizioni e della dispensazione

Con l'introduzione del nuovo **art. 25 bis**, si è inteso corrispondere all'esigenza, da più parti manifestata, di avviare allo smaltimento i medicinali che rimangono inutilizzabili presso il domicilio dei pazienti, nell'ambito della terapia del dolore.

Con l'**art. 38** si è consentito ai farmacisti di cedere o acquisire da altri farmacisti medicinali contenenti sostanze stupefacenti, verificandosi la necessità di sopperire a carenze in casi di particolare urgenza.

Inoltre, per recepire le indicazioni contenute nel D.M. 3 luglio 1992, in cui è stabilito che nessun medicinale a base di sostanze stupefacenti può essere fornito o spedito come campione ai medici e veterinari, sono stati soppressi i commi 3 e 6 e modificato il comma 4.

Nell'**art. 40** si prevede che il Ministero della salute, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale contenente sostanze

stupefacenti e psicotrope già gabbiate individua la tipologia di confezione e la sezione della tabella II ove collocare il medicinale stesso.

Nell'**art. 42**, per far fronte alle necessità di particolari soggetti o categorie professionali, si introduce la possibilità che gli stessi si approvvigionino di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope presso le farmacie o i grossisti di medicinali.

In questo articolo, inoltre, è eliminato il riferimento alle tabelle I e II del testo vigente, sostituendolo con la sola tabella II, sezioni A, B e C, in coerenza con la nuova elencazione delle sostanze sotto controllo che non prevede, nella tabella I, la presenza di medicinali a base di sostanze stupefacenti registrati, in commercio o prescrivibili in Italia, salvo le eccezioni indicate nella tabella II.

Analoghi interventi sono stati effettuati in tutti gli articoli del testo vigente che fanno riferimento ai soli medicinali (artt. 42, 43, 45, 46 e 47).

Attraverso la revisione degli **artt. 43 e 45**, si è inteso ridisegnare, anche alla luce della diversa collocazione dei medicinali nelle sezioni della tabella II, la disciplina della loro prescrizione e successiva dispensazione.

Il nuovo assetto prevede in particolare:

Tabella II, sezione A: ricetta non ripetibile (autocopiante) per un massimo di due medicinali, per un dosaggio di 30 giorni;

Tabella II, sezioni C e D: ricetta non ripetibile;

Tabella II, sezione E: ricetta medica ripetibile.

Per effetto delle modifiche introdotte da questo articolo, è soppresso l'**art. 71**.

A corredo delle precedente disposizioni, nell'**art. 43** vengono inoltre inserite norme idonee a disciplinare con maggiore incisività l'istituto dell'autoricettazione da parte dei medici chirurghi e dei medici veterinari che, per uso professionale urgente, sono chiamati ad approvvigionarsi, trasportare e detenere medicinali contenuti nella tabella II, sezione A.

Sempre al fine di tutelare le persone che, per motivi terapeutici, entrano in contatto con i medicinali a base di sostanze stupefacenti contenuti nella tabella II, sezione A, e, in particolar modo, per corrispondere alle esigenze di determinate categorie di pazienti che sono costretti a ricorrere a specialità farmaceutiche impiegate nella terapia del dolore, è stato previsto l'utilizzo nella prescrizione di un particolare tipo di ricetta medica a più copie, una delle quali da consegnare all'assistito. Tale garanzia opera anche nei confronti dei soggetti tossicodipendenti in trattamento ai quali, per ragioni di cura, è consegnato in affidamento il medicinale oppioide prescrivibile. È previsto, infatti, che a tali soggetti sia consegnata copia della prescrizione medica o del piano terapeutico da esibire in caso di controllo. Così, in linea con le indicazioni programmatiche del Governo, viene contemporaneamente fornito alle Forze di polizia uno strumento operativo immediato e indispensabile in fase di accertamento dei reati previsti dall'**art. 73, comma 1 bis, lett. b)**.

Ai fini di garantire l'approvvigionamento da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di medicinali contenenti sostanze stupefacenti non commercializzate in Italia ma autorizzate in altri Paesi è stata prevista nell'**art. 50 bis** la possibilità di avanzare al Ministro della salute una specifica richiesta di permesso di importazione subordinata alla assoluta necessità di somministrazione e alla mancanza di alternative terapeutiche.

Negli **artt. da 60 a 65** sono state effettuati interventi volti ad aggiornare la numerazione delle tabelle e i termini scientifici, nonché, nel merito, a razionalizzare le modalità di tenuta dei registri sui quali deve essere annotato, a cura di particolari soggetti, il carico e lo scarico delle sostanze stupefacenti e dei medicinali.

Con la modifica dell'**art. 66** si è intervenuti sulle norme che regolano la trasmissione di notizie e dati trimestrali da parte degli enti e delle imprese autorizzate all'importazione, esportazione, fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope, con la finalità di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo sulle materie prime ricevute e utilizzate, nonché sulla vendita dei prodotti con esse realizzati.

L'introduzione nel **comma 1 dell'art. 70** dell'esplicito richiamo alla normativa comunitaria che regola le attività di controllo sui precursori e sulle sostanze chimiche di base è finalizzata a consentire a tutti gli operatori la conoscenza delle fonti normative di riferimento per l'immediato adeguamento ad ogni nuova possibile modifica. L'intervento sul comma 3 ha, invece, lo scopo di ampliare il novero dei soggetti tenuti a comunicare al Ministero della salute i dati relativi all'ubicazione dei locali dove sono custodite le sostanze e i precursori in argomento.

2.4. Il sistema sanzionatorio.

a) Principi generali

All'**art. 72** è stato reintrodotto il divieto dell'uso e di qualunque impiego (non autorizzati) di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope, precedentemente espunto dall'ordinamento a seguito del referendum del 1993 (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 171), trattandosi di previsione non solo compatibile, ma anzi imposta dagli obblighi internazionali (in particolare, dalle convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412, di Vienna del 1971, ratificata con legge 25 maggio 1981 n. 385, e di Vienna del 1988, ratificata con legge 5 novembre 1990 n. 328). La risposta sanzionatoria, peraltro, è stata coerentemente diversificata (cfr. artt. 73, 75 e 76), in linea con i richiamati obblighi internazionali, laddove, a fronte della prevista sanzionabilità delle condotte riguardanti le sostanze stupefacenti, si fa salva la scelta discrezionale degli Stati di poter prevedere misure diverse da quella penale per i fatti

di "natura minore" (cfr. del resto, Corte cost. 4 febbraio 1993 n. 28). In tale ottica, si è inteso prevedere solo provvedimenti amministrativi accompagnati, ricorrendone le condizioni, da misure di trattamento terapeutico per il mero uso individuale di sostanze stupefacenti, riservando le sanzioni penali alle sole attività di spaccio e, comunque, alle condotte detentive di quantitativi di sostanza stupefacente che, seppur modesti (al di sotto dei valori espressi nella tabella I ovvero, in assenza di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti, per le sostanze di cui alla tabella II, sezione A), per le oggettive modalità di presentazione delle stesse sostanze ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinati a terzi o ad un uso non esclusivamente individuale. Ciò, sul presupposto che tali condotte sono *ex se* pericolose per la salute del soggetto e comunque pericolose per l'ordine pubblico e la salute collettiva, anche in considerazione del fatto che trattasi di sostanze potenzialmente destinate allo spaccio o all'uso non meramente individuale. Non costituisce motivo tecnico ostativo a tale revisione l'esito del referendum del 1993, avendo quest'ultimo lo stesso valore formale di una norma ordinaria (abrogativa di altre), peraltro risalente a 10 anni fa, e quindi modificabile in base all'esperienza maturata, se quest'ultima (come è nel caso di specie) orienta in tale direzione. L'uso terapeutico di medicinali contenenti principi attivi stupefacenti è, invece, regolato da norme di prescrizione medica.

b) Le sanzioni penali

L'**art. 73** prevede le sanzioni penali nei confronti delle condotte illecite in materia di sostanze stupefacenti. La struttura della fattispecie presenta talune novità rispetto a quella vigente.

In primo luogo, è stata abolita la differenziazione, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, tra "droghe c.d. pesanti" e "droghe c.d. leggere": le condotte illecite riguardanti ogni tipo di sostanze stupefacenti, in quanto tali rientranti nella tabella I, sono punite nel comma 1 dell'**art. 73**; sono, invece, ritenute meritevoli di un trattamento sanzionatorio più attenuato le condotte illecite relative ai farmaci elencati nella tabella II. La modifica proposta è coerente con la riduzione del numero delle tabelle delle sostanze (cfr. artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 309/90), che ha determinato l'inserimento nella tabella I di tutte quelle idonee a produrre effetti stupefacenti o psicotropi, siccome egualmente pericolose per la salute individuale e collettiva. Tale decisione è in linea con le più recenti ed accreditate conclusioni della scienza tossicologica; va, infatti, sottolineato che da alcuni anni la percentuale del principio attivo (ossia del componente che rende un preparato stupefacente) presente in alcune sostanze è incomparabilmente maggiore rispetto al passato. Vale il caso della cannabis: il principio attivo, il tetraidrocannabinolo (o THC), presente in questo tipo di sostanza evidenzia oggi, in base ai dati che derivano dai sequestri, valori crescenti. Nella sostanza, dallo 0,5/1,5 per cento di THC che caratterizzava i derivati della cannabis negli anni Settanta/Ottanta si è passati a valori attuali pari al 20/25 per

cento, con punte anche superiori, normalmente a motivo di diversificate modalità di coltivazione. In virtù della riduzione dei minimi edittali di pena che sono stati introdotti (su cui v. infra), è attribuita al giudice la facoltà di applicare la sanzione in modo "calibrato", con attenzione precipua anche alla "natura" della sostanza oggetto della condotta incriminata.

La punizione è configurata non solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi della sostanza stupefacente, a prescindere, ovviamente, dal quantitativo della stessa, ma anche per le attività di importazione, esportazione, acquisto, detenzione, che, per le circostanze dell'azione ovvero per le oggettive modalità di presentazione della sostanza stupefacente, con riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, appaiono finalizzate alla cessione a terzi o comunque ad un uso non esclusivamente individuale.

Relativamente alle sostanze incluse nella tabella II, fatta eccezione di quelle inserite nella sezione A, il cui regime è assimilabile, anche per quanto riguarda la semplice detenzione, a quello delle sostanze della tabella I, la sanzione penale è configurata solo per le attività di spaccio e, più in generale, di destinazione a terzi, prevedendosi sanzioni amministrative per le condotte detentive che non siano caratterizzate dalla presenza di un titolo legittimante rappresentato dalla prescrizione del sanitario (cfr. il riferimento all'art. 72, comma 2, del D.P.R. n. 309/90).

Accogliendo le sollecitazioni degli organi impegnati nel contrasto ai traffici illeciti di droga, è stata prevista un'apposita disciplina sanzionatoria per i traffici illeciti delle sostanze chimiche di base e dei precursori utilizzabili nella produzione clandestina delle droghe. Il completamento della disciplina dovrà essere accompagnato dall'adozione, da parte del Ministero della salute del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, stabilendo le modalità e i termini in base ai quali gli operatori del settore hanno l'obbligo di comunicare alla D.C.S.A. le singole operazioni commerciali, relative alle sostanze trattate. Al riguardo, non è necessario modificare il successivo art. 74, in quanto la previsione del reato associativo, formulata facendo riferimento ai "delitti.....previsti dall'art. 73", include la fattispecie delittuosa in commento.

Il filo conduttore della riforma - puntare al recupero del tossicodipendente e incentivarlo il più possibile - trova un riscontro significativo nel nuovo comma 5 bis, che intende affrontare le particolari situazioni che si collocano in una zona grigia: quella nella quale chi si è reso responsabile di fatti sanzionati in base al comma 5 non può più fruire della sospensione condizionale della pena, ma difetta delle condizioni per avviare un percorso di recupero in una struttura a ciò dedicata. In base alla norma, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, può applicare, al posto delle sanzioni detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità, andando oltre i limiti di pena previsti dalla legge che lo ha

introdotto nell'ordinamento, il d. lgvo 28 agosto 2000 n. 274: tale lavoro potrà svolgersi anche nelle strutture iscritte all'albo di cui all'art. 116.

Poiché, in assenza di tale istituto, l'autore dell'illecito non potrebbe in alcun modo evitare l'espiazione della pena, in un'ottica di gradualità gli si offre una ulteriore possibilità di riscatto: il lavoro sostitutivo di pubblica utilità. La scelta di porsi a disposizione della collettività è meno impegnativa rispetto all'ingresso in una comunità, ma non manca di esercitare un condizionamento costruttivo sul responsabile del reato, il quale può essere anche un mero assuntore di sostanze stupefacenti, e non necessariamente un tossicodipendente.

Per evitare l'uso strumentale dell'istituto si precisa che esso non può concedersi più di due volte e che va revocato nell'ipotesi della violazione degli obblighi assunti.

c) Le sanzioni amministrative

L'**art. 75** dà seguito alle convenzioni internazionali vigenti in materia di sostanze stupefacenti (in particolare, le convenzioni sulle sostanze stupefacenti di New York del 1961, ratificata con legge 5 giugno 1974 n. 412, di Vienna del 1971, ratificata con legge 25 maggio 1981 n. 385, e di Vienna del 1988, ratificata con legge 5 novembre 1990 n. 328): in base a esse lo Stato è tenuto a vietare anche il semplice uso delle sostanze stupefacenti, pur con la possibilità di prevedere sanzioni diverse da quella penale per le infrazioni di minore gravità (cfr. sub art. 72 D.P.R. n. 309/90).

In tale prospettiva, peraltro, ci si è mossi avendo di mira una pluralità di obiettivi. In primo luogo, si è inteso creare un sistema amministrativo sanzionatorio adeguato (in quanto completato con le sanzioni previste dal successivo art. 76 - v. infra), in grado di rappresentare un deterrente per contrastare l'uso delle sostanze stupefacenti, così da fungere anche da idonea pressione psicologica nei confronti del trasgressore per indurlo a sottoporsi ad un programma di recupero.

In secondo luogo (cfr. sub art. 73), si è inteso fissare in termini obiettivi ed immediatamente percepibili il discriminio tra fatto di mero rilievo amministrativo e fatto di rilievo penale, non solo per evitare difficoltà operative alle forze dell'ordine (quali quelle che caratterizzano l'applicazione della disciplina attuale, così come risultante a seguito del referendum del 1993) ed un immotivato margine di eccessiva discrezionalità foriera di trattamenti ingiustificatamente differenziati, ma anche per evitare un effetto perverso, indirettamente provocato dagli esiti del referendum del 1993, in forza del quale situazioni di mera detenzione, ma di quantitativi non trascurabili di sostanze stupefacenti, possano giovarsi del più favorevole trattamento sanzionatorio amministrativo, pur essendosi in presenza di condotte *ex se* pericolose, perché tali da celare, dietro l'apparente mero uso personale, condotte di spaccio effettivo.

Il fatto amministrativo viene così caratterizzato dall'uso esclusivamente individuale, senza possibilità di riserva e/o accumulo, ritenuto che, al di sopra della quantità di cui è tollerata la detenzione (per le sostanze di cui alla nuova tabella I) ovvero in assenza

di prescrizione o al di fuori dei quantitativi prescritti (per le sostanze di cui alla nuova tabella II, sezione A), lo stesso uso è pericoloso per la salute individuale dell'assuntore e foriero del rischio di una destinazione anche solo parziale allo spaccio (è la figura del tossicodipendente-spacciato).

In tale ottica, si esclude dalla mera rilevanza amministrativa anche il c.d. uso di gruppo, ritenuto dalla giurisprudenza sanzionabile amministrativamente (per tutte, Cass., Sez. un., 28 maggio 1997, Iacolare), ma che, in realtà, integra una condotta potenzialmente pericolosa in tema di diffusione di sostanze stupefacenti, specie quando si caratterizza nella forma del c.d. mandato ad acquistare che i componenti del gruppo "rilasciano" ad uno di loro per procacciare la droga sul mercato illecito.

Nella stessa prospettiva si esclude dalla mera rilevanza amministrativa quella condotta che, per quantità o modalità di presentazione (suddivisione in dosi, quantitativi anche al lordo delle sostanze c.d. da taglio utilizzate per la preparazione, ecc.) della sostanza, faccia escludere oggettivamente l'ipotesi dell'assunzione individuale da parte del detentore. Il fatto di rilievo penale, sotto questo profilo, non è, quindi, solo quello caratterizzato da condotte inequivocabilmente volte a soddisfare il fabbisogno di terzi ovvero caratterizzate dall'accertamento in flagranza dell'attività di spaccio. È tale anche quello qualificato dalla mera detenzione, quando questa, per determinate caratteristiche obiettive (quantità della sostanza e/o modalità di presentazione della stessa), sia incompatibile con l'uso individuale. È prevedibile che dalla riforma deriverà un condizionamento per la "parcellizzazione" dell'attività di spaccio, determinata necessariamente dall'esigenza per l'assuntore di evitare di incorrere nella sanzione penale: e ciò, se da un lato agevolerà l'attività repressiva della polizia giudiziaria, dall'altro renderà più difficile lo svolgersi dell'attività criminosa.

Come già accennato, il sistema delle sanzioni amministrative non è contenuto soltanto nella disciplina tratteggiata dall'art. 75, ma è completato dall'**art. 76**, per contrastare in modo efficace le condotte più pericolose (v. infra sub art. 76). Quanto alla disciplina contenuta nella norma in commento, va segnalato, in primo luogo, come novità significativa rispetto alla norma contenuta nel vigente art. 75, la costruzione di sanzioni amministrative diversificate, soprattutto sotto il profilo preventivo: si mira a costruire un sistema in cui la dotazione di uno strumentario idoneo possa fungere da "pressione psicologica indiretta" per il soggetto sì da determinarlo, qualora ne ricorrano le condizioni, a seguire il programma terapeutico e di recupero.

In secondo luogo, per scelta consapevole, tra le condotte solo amministrativamente sanzionabili non è stata ricompresa quella della coltivazione. Infatti, rispetto al testo dell'attuale articolo 75, alle condotte di acquisto, importazione e detenzione è stata aggiunta solo quella dell'esportazione. È noto, in proposito, quell'orientamento giurisprudenziale che ha ipotizzato, rispetto alla disciplina attuale, finanche una pretesa incostituzionalità per il trattamento diversificato derivatone per la condotta di

coltivazione rispetto a quella della detenzione. Si è ritenuto però di aderire all'opinione prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale, secondo cui la condotta di coltivazione è intrinsecamente più grave rispetto a quella di mera detenzione, perché comunque aumenta il quantitativo di droga circolante: sì da meritare un trattamento sanzionatorio diverso e più grave.

All'art. 76 comma 1 si è tenuto conto del fatto che il sistema normativo originario contenuto nel D.P.R. n. 309/90 era modulato per fare fronte in maniera efficace alle reiterate violazioni al divieto di drogarsi, prevedendo nell'art. 76 un sistema sanzionatorio più severo nei confronti del tossicodipendente recidivo, che più volte avesse trasgredito i provvedimenti prefettizi adottati a norma dell'art. 75.

Detto sistema è stato sovvertito col referendum del 1993, essendone conseguita, per quello che qui interessa, l'abrogazione dell'intero art. 76 del D.P.R. n. 309/90. Attualmente il sistema sanzionatorio amministrativo è fondato quindi in via esclusiva sulla figura del prefetto e sul meccanismo configurato nell'art. 75.

Tale situazione appare non soddisfacente, giacché il quadro sanzionatorio amministrativo si presenta come inidoneo a fronteggiare adeguatamente i comportamenti reiteratamente trasgressivi, in quanto mancano, per l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 cit., le più gravi sanzioni originariamente ivi previste che possano affiancarsi a quelle più miti elencate nell'art. 75.

Va chiarito, peraltro, che la volontà referendaria si è espressa contro la persistenza della disposizione di cui all'art. 76 essenzialmente nella parte in cui finiva con il fondare il rischio di una responsabilità penale a carico del tossicodipendente recidivo (cfr. art. 76, comma 12, testo abrogato).

Affermato un giudizio di disvalore sociale nei confronti delle condotte di cui al comma 1 del novellato articolo 75 e la loro rilevanza amministrativa, con il nuovo articolo 76 si è inteso garantire la collettività nei casi in cui dalle citate condotte, tenuto conto dei precedenti dell'agente e delle modalità e circostanze dell'azione, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica.

Così, ad esempio, è di tutta evidenza la pericolosità della disponibilità di stupefacente da parte di chi, già in passato sanzionato per eccesso di velocità, esca a tarda ora da una discoteca ove ha avuto modo di assumere superalcoolici ed abbia la disponibilità di una autovettura di grossa cilindrata. Parimenti allarmante è la presenza, nei pressi delle scuole in orario di entrata ed uscita degli alunni, di chi, già condannato ad esempio per violazione dell'articolo 73, abbia la disponibilità di droghe. Dunque, mentre le sanzioni di cui all'articolo 75 costituiscono il deterrente per una condotta a cui si riconnette un giudizio di disvalore sociale, il nuovo articolo 76 si differenzia radicalmente da quello abrogato in quanto non prevede l'inasprimento delle sanzioni per il tossicodipendente recidivo, bensì persegue

immediatamente l’obiettivo di limitare il più possibile la pericolosità sociale di chi ha tenuto condotte che destano allarme nella collettività. Al fine di non ampliare eccessivamente l’ambito di operatività della norma ed anche in considerazione della necessità di prevedere delle sanzioni penali di “chiusura del sistema”, è parso adeguato, rispetto alle finalità perseguiti, prevedere che destinatari delle più rigorose prescrizioni previste dall’articolo 76 possano essere coloro che, oltre ad aver tenuto la condotta di cui all’articolo 75 con modalità o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica, siano già incorsi in violazioni o comportamenti che, posti in relazione alla disponibilità di stupefacenti, destano particolare allarme sociale.

In coerenza con la disciplina sulla violenza in occasione di manifestazioni sportive, si è previsto che dette limitazioni, disposte dal questore con provvedimento motivato, debbano essere convalidate dall’autorità giudiziaria. In relazione ai commi 2 - 3 - 4 - 5 - 6, attesa la natura amministrativa delle sanzioni, tenuto altresì conto della capillare diffusione sul territorio dei giudici di pace e della inopportunità di gravare ulteriormente la magistratura professionale, si è ritenuto di attribuire al predetto giudice onorario la competenza a provvedere.

La competenza territoriale è stata determinata con riguardo al luogo di residenza o domicilio dell’interessato; ciò consentirà al giudice di pace di meglio mirare le prescrizioni con riguardo alla personalità dell’interessato ed alle peculiarità della realtà locale.

Spicca, nel comma 1, l’inserimento della misura sanzionatoria del divieto di guida dei veicoli a motore, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma, soprattutto utile in un’ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la conseguente interdizione della circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida può dubitarsi.

Ai commi 4 e 5 l’obiettivo della riforma è sia quello di scoraggiare le condotte di cui al comma 1 dell’articolo 75 e di limitare la pericolosità di colui che le ha poste in essere, sia quello di indurre il soggetto, qualora egli faccia uso di stupefacente, a seguire un programma terapeutico adeguato rispetto alle sue effettive esigenze; in tale ottica si è previsto che qualora l’interessato si sia sottoposto con esito positivo al citato programma, venga disposta senza indugio la revoca di tutti i provvedimenti limitativi adottati.

Al comma 6, l’intervento ha lo scopo, a prescindere dalla qualità di tossicodipendente del soggetto (rilevante solo al fine della revoca delle prescrizioni stesse all’esito del programma di recupero), di limitare la pericolosità dell’interessato. Così al fine di dare compiutezza al sistema è stata prevista la sanzione penale per i trasgressori.

L'**art. 78**, sostanzialmente modificato dagli interventi abrogativi del referendum del 1993, accoglie la rinnovata previsione di un decreto del Ministero della salute da emanarsi in relazione all'evoluzione delle conoscenze, con il quale, previo parere dell'Istituto superiore di sanità e del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, sono determinate le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensità dell'abuso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

All'**art. 86**, con la modifica del comma 1 si è adeguato il testo alla declaratoria di incostituzionalità che aveva riguardato la formulazione attuale. Con la modifica del comma 3 si è coordinata la disposizione con il T.U. in materia di immigrazione, che contiene la disciplina generale delle "espulsioni".

2.5. La destinazione delle sostanze

L'intervento sul **comma 5 dell'art. 87** è teso a limitare l'invio al Ministero della salute degli atti relativi alla distruzione delle sostanze stupefacenti nei soli casi in cui le stesse provengano da sequestri operati nei confronti dei soli soggetti autorizzati ai sensi del presente Testo unico.

Con le modifiche apportate all'**art. 88** si soddisfa l'esigenza di poter disporre, prima della loro distruzione, di piccole quantità delle sostanze stupefacenti sequestrate dalle forze dell'ordine per scopi scientifici, investigativi, statistico-epidemiologici, didattici e di addestramento delle unità cinofile.

In particolare, il secondo comma completa lo schema dei flussi informativi sui risultati delle analisi sui campioni di sostanze previsto con gli interventi di modifica sull'**art. 1 bis**.

Infatti, in caso di individuazione di nuove droghe sintetiche da parte dei laboratori incaricati delle analisi, campioni delle stesse possono essere direttamente richiesti alle Autorità procedenti (Pubblico Ministero e Prefetto) dall'Osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze al fine di dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia al sistema per lo scambio rapido di informazioni sulle nuove droghe di sintesi previsto dall'Azione Comune 97/396/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 luglio 1997.

2.6. Il recupero come alternativa al carcere

All'**art. 89** comma 1, al fine di contemperare al meglio le esigenze di tutela della sicurezza pubblica da una parte e della salute del tossicodipendente dall'altra, si è integrato il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere con la previsione della obbligatoria sottoposizione agli arresti domiciliari, da scontare anche presso le strutture private iscritte all'albo di cui all'**art. 116**.

Poiché sovente i tossicodipendenti commettono i delitti di rapina ed estorsione aggravata si è ritenuto di estendere a tali reati (cfr. successivo comma 4) l'applicabilità della disposizione, subordinandola tuttavia, in considerazione del particolare allarme sociale da essi destato, all'esecuzione di un programma terapeutico residenziale.

Nel comma 2 sono state introdotte modifiche analoghe a quelle del comma 1 e, al fine di consentire all'autorità giudiziaria la migliore valutazione dello stato di tossicodipendenza, la previsione della indicazione della procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti.

Nel comma 4 l'originario riferimento ai delitti di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale è stato sostituito con quello ai reati di cui all'articolo 4 bis della legge n. 354 del 1975, al fine di avere un quadro di riferimento organico. Invero poiché le modifiche introdotte (cfr. anche la relazione all'articolo 656 del c.p.p.) mirano ad evitare che il tossicodipendente faccia ingresso in carcere, è parso opportuno richiamarsi alla norma (nel tempo già più volte modificata) che costituisce il punto di riferimento per quanto riguarda il sistema di ammissione alle misure alternative. Per le ragioni esposte con riferimento al comma 1, si è ritenuto di introdurre una distinzione per quanto riguarda i reati di rapina ed estorsione aggravata, purchè in assenza di elementi sintomatici di collegamento con la criminalità organizzata.

Nel comma 5 si è provveduto ad una mera modifica di coordinamento resa necessaria dalla previsione, nel comma 1, dell'obbligatorietà degli arresti domiciliari.

Il comma 6, infine, introduce uno specifico obbligo di segnalazione a carico dei responsabili delle strutture di recupero, così da evitare usi strumentali degli istituti di favore. L'omissione della segnalazione, quando la violazione commessa dalla persona sottoposta al programma integri una fattispecie di reato, comporta la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 116 e della convenzione di cui all'art. 117. In taluni casi, nel valutare la condotta omissiva, dovrà tenersi conto del peculiare ruolo del responsabile e delle inevitabili ripercussioni della denuncia sulla prosecuzione e sulle possibilità di successo del programma di recupero. Ad esempio, in caso di allontanamento del tossicodipendente dalla struttura, potrà considerarsi perfezionata l'ipotesi di omissione solo al trascorrere di un congruo arco temporale utile a consentire l'espletamento di ogni iniziativa finalizzata a ricondurre, in tempi ragionevoli, il soggetto all'interno della struttura stessa.

All'art. 90 comma 1, dal momento che la consumazione di reati unitamente all'uso di stupefacente costituisce indice di pericolosità sociale, si è ritenuto di eliminare la parte "o ha in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo", riservando l'istituto solo a coloro che si sono già sottoposti con esito positivo al programma e preferendo, per coloro che ancora hanno problemi di tossicodipendenza, il diverso istituto dell'affidamento il quale, attraverso le relative prescrizioni, appare meglio

contemperare le esigenze di tutela della collettività da una parte e della salute dell’interessato dall’altra. Sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo equiparando alla struttura sanitaria pubblica le strutture private iscritte nell’albo regionale, ai sensi dell’art. 116. È stato abrogato il riferimento al reato di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. 309/90 che appare sempre più spesso riferibile a una particolarmente accorta modalità di spaccio.

È stata introdotta la previsione della possibilità di sospendere, qualora l’interessato versi in disagiate condizioni economiche, l’esecuzione della pena pecuniaria non ancora riscossa (cfr. la relazione inerente all’articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354). Poiché è frequente che i tossicodipendenti commettano numerosi reati di modesto allarme sociale che li portano ad essere condannati a pene le quali, cumulate, eccedono il limite attualmente vigente, sono state recepite le indicazioni del programma triennale del Governo relative all’innalzamento dei limiti di pena entro i quali si può fruire del beneficio. Tuttavia si sono esclusi dal citato innalzamento i titoli esecutivi relativi a condanne per reati compresi nell’articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, per i quali, tenuto conto del maggiore allarme sociale, è parsa opportuna una più rigorosa tutela dell’interesse pubblico alla piena attuazione della pretesa punitiva ed alla sicurezza. A tale valutazione non è rimasta estranea la considerazione che per effetto della possibilità della riduzione di un terzo della pena collegata alla scelta del rito abbreviato, sovente la sanzione in concreto comminata non rispecchia la gravità del fatto e dell’offesa né la pericolosità del reo.

Ai fini del coordinamento con il disposto di cui all’art. 656 c.p.p. nel comma 2 è stata esplicitamente affermata la inammissibilità della domanda. Nel comma 4, attese le nuove disposizioni contenute nel comma 1 relativamente alle pene cumulate, è stato eliminato l’ultimo periodo. L’introduzione del disposto di cui al nuovo comma 5 consentirà, risolvendo alcuni dubbi interpretativi, di applicare all’istituto le disposizioni di cui agli artt. 47 e 51 bis L.P. in materia di declaratoria di estinzione della pena e di sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi.

All’art. 91 l’originario comma 1 è stato abrogato per coordinamento con le modifiche introdotte nell’art. 656 c.p.p. Il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell’articolo 90. Il comma 3 è stato abrogato per coordinamento con l’art. 656 c.p.p.; la conseguente applicabilità del disposto di quest’ultimo permetterà da un lato di applicare le preclusioni di cui al comma 9 del citato articolo, evitando la automatica, indiscriminata sospensione per chi si è macchiato di reati particolarmente allarmanti (comunque restando riservata alla più approfondita ma sempre rapida valutazione del magistrato di sorveglianza, l’eventuale concessione provvisoria del beneficio) dall’altro di non interrompere l’eventuale esperienza terapeutica di chi nel frattempo fosse stato ammesso agli arresti domiciliari. Il comma 4 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale introdotta dalla legge n. 165 del 1998 (secondo la dinamica: persona libera - sospensione automatica del P.M., persona detenuta -

provvedimento d'urgenza discrezionale del magistrato di sorveglianza) nonché per riservare alla pronta valutazione del magistrato di sorveglianza l'ammissione nei casi di reati particolarmente gravi per i quali si è esclusa l'automatica sospensione del P.M.

All'**art. 92** è stata aggiornata la rubrica che faceva ancora riferimento alla sezione di sorveglianza. Nel comma 2 al fine di evitare ritardi nella definizione del procedimento è stata prevista l'inammissibilità della domanda anche in caso di impossibilità della notifica al domicilio indicato al momento della scarcerazione. Nel comma 3 è stato eliminato il riferimento al pretore per la sopravvenuta riforma del giudice unico.

All'**art. 93** comma 1, sono state apportate modifiche di coordinamento con il nuovo disposto dell'**art. 90** e con l'ultimo comma del presente articolo. Anche il comma 2 è stato modificato per coordinamento con il nuovo disposto dell'**art. 90**; è stata aggiunta una disposizione finalizzata ad evitare incertezze sull'individuazione del tribunale competente per territorio. Il comma 3 viene introdotto per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

2.7. L'affidamento in prova delle persone tossicodipendenti

Con la modifica dell'**art. 94** comma 1 sono state recepite le indicazioni programmatiche del Governo circa l'equiparazione tra strutture sanitarie pubbliche e quelle private iscritte all'albo regionale di cui all'**art. 116**. Il limite di pena è stato determinato secondo quanto esposto nella parte della relazione inerente al nuovo art. 90. Inoltre, poiché all'innalzamento dei limiti di pena deve corrispondere una verifica rigorosa e approfondita dei presupposti per accogliere la domanda, per un verso sono state recepite le indicazioni della giurisprudenza di legittimità secondo le quali l'affidamento terapeutico non consegue automaticamente alla allegazione della documentazione relativa ai presupposti (bensì richiede la verifica della idoneità della misura alternativa a prevenire il pericolo di recidiva), per altro verso - ai fini del successivo comma 3 - si è previsto che nella certificazione attestante lo stato di dipendenza debba essere indicata espressamente la procedura di accertamento dell'uso abituale.

Il comma 2 è stato modificato per uniformare la disciplina in questione a quella generale dell'affidamento ordinario di cui alla legge n. 165 del 1998; tuttavia, poiché l'affidamento terapeutico presuppone il persistere della condizione di tossicodipendenza e questa, unitamente alla previa consumazione di reati, costituisce indice di pericolosità sociale, si è previsto che il magistrato di sorveglianza possa concedere in via provvisoria il beneficio piuttosto che sospendere l'esecuzione della pena (decisione quest'ultima che avrebbe comportato la totale assenza di vincoli o prescrizioni a carico del condannato sino alla decisione collegiale).

Nel comma 3 è stata inserita una disposizione di coordinamento. Il comma 4, così come già fatto nel comma 3 dell'art. 93, è stato modificato per evitare che i tempi necessari alla definizione dei procedimenti provochino ingiustificato nocimento al condannato meritevole del beneficio.

È stato introdotto il comma 7 per consentire a coloro che hanno terminato positivamente la parte più strettamente terapeutica del programma di evitare soluzioni di continuità nel processo di recupero e reinserimento. Invero, attesa l'elevazione del limite di pena a sei anni per la concessione di detto beneficio, con tale disposizione si evita che l'interessato, eseguito positivamente un programma terapeutico biennale, sia costretto a rientrare in carcere per espiare il residuo anno di pena necessario a essere ricondotto nei limiti dell'affidamento ordinario. Le ragioni dell'introduzione del comma 8 sono state esplicitate più sopra nella relazione inerente all'articolo 89.

Con la modifica dell'**art. 95** si è in primo luogo ampliato l'ambito di operatività della disposizione passando dalle persone “condannate per reati commessi in relazione alla tossicodipendenza” ai tossicodipendenti che non fruiscono di benefici; si è poi prevista, al posto della generica idoneità dell'istituto allo svolgimento di programmi riabilitativi, la vera e propria attivazione dei medesimi con conseguente obbligatorietà, stretta correlazione tra presenze e numero massimo di destinatari del programma. Peraltra all'attivazione di uno specifico programma terapeutico non può che conseguire una assegnazione “mirata”, la quale presuppone l'acquisizione di dati relativi al detenuto che, ove non reperibili altrove, impongono un periodo di osservazione provvisoria.

All'**art. 96** sono state introdotte modifiche finalizzate a consentire che alle strutture sanitarie pubbliche siano affiancate, in condizione di parità, quelle private iscritte negli albi regionali. Al comma 3 è stato introdotto un elemento di novità costituito dalla possibilità, per il Ministero della giustizia, di stipulare, con le citate strutture private, convenzioni per l'esecuzione, all'interno degli istituti di pena, di specifici programmi terapeutici e socio-riabilitativi. A comma 6, invece, è stato specificatamente previsto che gravi sull'Amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento e la cura dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari qualora questi scelgano di scontare la misura restrittiva presso una struttura privata iscritta all'albo di cui al successivo art. 116.

2.8. Attività sotto copertura e destinazione dei beni sequestrati e/o confiscati

Scopo della modifica dell'**art. 97**, che riguarda anche il titolo della rubrica, è applicare a ulteriori condotte tenute dagli ufficiali di polizia giudiziaria “addetti alle unità specializzate antidroga” l'esimente specifica, scriminando così una serie di attività strumentali all'acquisto di droga compiute dalle forze di polizia. Al comma 1,

tenendo conto di alcune pronunce della Corte di Cassazione, si è estesa l'esimente attualmente riservata all'acquisto simulato anche alle attività "connesse" o "strumentali" all'acquisto simulato stesso, prevedendo che tali attività possano essere legittimamente svolte da interposte persone.

Ai commi 1 bis e seguenti si è estesa alla normativa sugli stupefacenti la particolare disciplina riservata alle attività sotto copertura prevista per i reati con finalità di terrorismo (art. 4 del D.L. 18 ottobre 2001 n. 374, convertito nella legge 15 dicembre 2001 n. 438, con esclusione del comma 3, relativo alle procedure di consegna controllata), nonché risolvere la questione circa la possibilità, da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria, di avvalersi di ausiliari e/o persona interposta (informatori o collaboranti) nelle operazioni di acquisto simulato.

Peraltro, dal momento che l'utilizzo del solo termine "ausiliare" avrebbe potuto generare un conflitto interpretativo (il codice di procedura penale già fornisce la definizione degli ausiliari di polizia e in essa non rientrano gli informatori e i collaboratori che sotto la direzione della polizia giudiziaria si infiltrano o compiono atti connessi e strumentali alla lotta alla droga, tendente a sgominare le organizzazioni criminali), si è inserito anche il generico riferimento "ad interposte persone": con tale locuzione sono individuati coloro che prestano la propria opera su richiesta e sotto il diretto controllo e la responsabilità della polizia giudiziaria precedente.

Le norme introdotte nell'**art. 100** e nel successivo art. 100 bis sono speculari a quelle presenti nella vigente normativa in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'inserimento della procedura di "rottamazione" e il contestuale passaggio all'art. 100 bis dell'istituto dell'"assegnazione" e di ogni riferimento alla confisca, impongono una modifica della rubrica dell'art. 100 dall'attuale «Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga» in «Affidamento in custodia giudiziale e rottamazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga».

Al comma 1, come è avvenuto nel comma 1 dell'art. 301 bis della Legge 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.), eliminando la puntualizzazione restrittiva determinata dalla parola "antidroga" nella locuzione "per l'impiego in attività di polizia antidroga", si consente alle Forze di polizia il legittimo impiego dei beni mobili affidati in custodia, non solo in attività d'indagine finalizzate al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche in un più ampio spettro di attività d'istituto. Sulla falsariga della normativa anticontrabbando, con le parole «(...) ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ad associazioni, comunità o enti che si occupino della prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti ovvero che operino nel campo della tutela sociale o ambientale» inserite dopo le parole «attività di polizia», si attribuisce, in aggiunta a quella già stabilita per gli Organi di polizia,

un'autonoma facoltà di esperire richiesta di affidamento in giudiziale custodia dei beni mobili sequestrati ad altri soggetti, sia pubblici che del privato sociale, per finalità di giustizia, protezione civile o di tutela ambientale (secondo gli intendimenti dell'art. 301 bis del T.U.L.D.) e per scopi di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti (secondo le finalità dell'art. 100 vigente perseguiti attualmente con la sola procedura di “assegnazione”). La norma trova completamento logico nel comma 6 dell'art. 100 bis che, sull'esempio del comma 4 del vigente art. 100, consente, in seguito al provvedimento di confisca, la definitiva assegnazione dei beni (mobili registrati) originariamente richiesti in custodia con facoltà d'uso, non solo alle Amministrazioni delle Forze di Polizia, ma anche agli altri soggetti “affidatari”. Nello stesso comma, per i medesimi soggetti giuridici è sancita anche la possibilità di chiedere l’“assegnazione” di beni (mobili e immobili) entrati nel patrimonio dello Stato per effetto della confisca (es: tutti i beni immobili, tutti beni mobili non registrati, i mobili registrati che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione). Si suggerisce di prevedere, in ambito di regolamentazione, l’obbligo in capo ai soggetti “assegnatari” di ripristinare secondo le caratteristiche costruttive omologate il mezzo di trasporto concesso in affidamento con facoltà d'uso.

Il comma 2 ricalca per intero il comma 2 dell'art. 100 vigente. Vi è disciplinata la tutela del terzo proprietario del bene che può dimostrare davanti al Giudice la propria estraneità ai fatti in vista della restituzione del bene sequestrato.

Il comma 3 riproduce per intero il comma 3 dell'art. 100 vigente.

Il comma 4 è, invece, di nuova formulazione: il testo è ripreso per intero dal comma 2 dell'art. 301 del T.U.L.D. («(...) i mezzi di trasporto che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico, l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate (...)») e dal comma 3 dell'art. 301 bis del T.U.L.D («Nel caso in cui non vi sia stata alcuna istanza di affidamento giudiziale ai sensi del comma 1 (...) sono ceduti ai fini della loro distruzione sulla base di apposite convenzioni. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto (...)»). Si è voluto così prevedere la “rottamazione” dei mezzi di trasporto sequestrati, ma, a differenza della normativa anticontrabbando, solo di quelli, non richiesti in custodia giudiziale, sui quali siano state apportate modifiche strutturali (doppifondi) adatte allo stivaggio fraudolento dello stupefacente. La previsione del suesposto comma 2 evita che possano essere distrutti beni mobili registrati (modificati) di proprietà di terzi, senza che questi abbiano avuto la possibilità di provare la propria estraneità al reato.

Anche il comma 5 è di nuova formulazione. Riprende per esteso il comma 5 dell'art. 301 bis del T.U.L.D. Serve a tutelare l'avente diritto estraneo al reato qualora

l'esecuzione dell'ordine di distruzione abbia preceduto il provvedimento di dissequestro.

Poiché transitano nel nuovo **art. 100 bis**, oltre alle norme riprodotte, quasi per intero, dall'art. 301 del T.U.L.D., anche le disposizioni relative all'“assegnazione” ed alla “destinazione delle somme ricavate dalla vendita all'asta” dei beni confiscati, contenute nei commi 4 e 5 del vigente art. 100, la rubrica dell'articolo in argomento diventa: «Confisca e assegnazione di beni sequestrati a seguito di operazioni antidroga».

Con la formulazione del comma 1, si intende applicare alla normativa sugli stupefacenti il regime speciale della confisca “obbligatoria” delle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto”, derogando alla disciplina generale dell'art. 240 del C.P. attualmente prevista.

Il testo del comma 2 è ripreso dal comma 2 dell'art. 301 del T.U.L.D. sul quale sono state riportate le modifiche riconducibili al regime, in parte attenuato, della “rottamazione” prevista nel nuovo art. 100. Il comma stabilisce, infatti, la confisca obbligatoria dei mezzi di trasporto utilizzati per compiere il reato su cui risultino eseguite modifiche per lo stivaggio fraudolento (doppifondi) delle sostanze stupefacenti, a chiunque appartenenti, salvo il caso, illustrato nel comma seguente, in cui il terzo dimostri non solo la propria estraneità al fatto criminoso, ma anche di non essere incorso nella cd. “culpa in vigilando”.

Il comma 3 è ripreso dal comma 3 dell'art. 301 del T.U.L.D. Come detto, si è ritenuto di tutelare il proprietario del mezzo, estraneo ai fatti, qualora questo «dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorso in un difetto di vigilanza».

Il comma 4 ricopia quasi per intero il comma 4 dell'art. 301 del T.U.L.D., fatta eccezione per la previsione del trasferimento in proprietà, anche ai soli fini della rottamazione, al titolare del deposito giudiziario dei mezzi confiscati non esitati attraverso il pubblico incanto. Ciò in aderenza alla linea in tema di veicoli sequestrati e confiscati assunta dal Governo con l'approvazione del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (art. 38) in corso di conversione.

Anche il comma 5 ricalca interamente il comma 5 dell'art. 301 del T.U.L.D.: questa disposizione speciale consente di evitare che, in caso di definizione del procedimento penale con il c.d. “patteggiamento” (art. 444 c.p.p.), non possa essere comminata al reo la misura della confisca (nei casi in cui è lasciata alla discrezionalità del Giudice), in applicazione del comma 1 dell'art. 445 del c.p.p.

Il comma 6 è in parte modificato rispetto al comma 4 dell'art. 100 vigente. Prevede la fattispecie dell'“assegnazione dei beni” definitivamente entrati nel patrimonio dello Stato per effetto del provvedimento di confisca. Il primo periodo riguarda la disciplina dei «beni mobili registrati» che, a richiesta, possono essere assegnati agli enti “affidatari” (Forze dell'ordine, soggetti pubblici e del privato sociale) che ne hanno già l'uso. Con il secondo periodo, si è inteso accordare ai medesimi enti la possibilità di richiedere l'“assegnazione” di qualsiasi bene «immobile» e «mobile non registrato» sottoposto a confisca nonché dei «beni mobili registrati» che non siano stati in precedenza oggetto di richiesta di affidamento ovvero che, originariamente affidati, non siano stati successivamente richiesti in assegnazione. Anche in questo caso, così come per l'“affidamento in custodia giudiziale”, si scelto di ampliare la cerchia di soggetti che possono richiedere l'“assegnazione” dei beni confiscati, limitata nel testo in vigore alle sole associazioni, comunità, od enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. In mancanza di tale richiesta è previsto che i beni in parola siano destinati in base alle procedure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575.

All'art. 101, comma 1 bis, lo scopo delle modifiche è prevedere che i «titoli di viaggio» sequestrati ai c.d. “corrieri” di sostanze stupefacenti tratti in arresto all'atto del loro ingresso nel territorio dello Stato siano assimilati ai valori da destinare, a seguito del provvedimento di confisca, al potenziamento delle attività antidroga. Attualmente, soprattutto i biglietti aerei, per la parte relativa alla tratta di ritorno, diventano inutilizzabili ed il loro prezzo è incamerato automaticamente dalle compagnie aeree che li hanno emessi. Attraverso la modifica del comma 4, i titoli di viaggio sequestrati saranno presentati per il rimborso e il corrispettivo liquidato, una volta sottoposto a confisca, potrà affluire nell'apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato. L'iniziativa consentirà il recupero di decine di migliaia di euro, da reimpiegare nella prevenzione e repressione dei delitti previsti dal DPR 309/90.

L'intervento sull'art. 103, comma 1, è finalizzato a dirimere, con una modifica chiarificatrice, la questione delle sovrapposizioni, nell'ambito degli spazi doganali, tra funzionari doganali e organi di polizia giudiziaria. La norma vigente, infatti, non prevede in capo ai Funzionari della Dogana, cui è attribuita la sola qualifica di ufficiali di polizia tributaria, competenze specifiche, e tanto meno esclusive, nella repressione dei reati concernenti gli stupefacenti, commessi all'interno degli spazi doganali. Ciononostante, ritenendo di operare in base al dettato dei richiamati artt. 19 e 20 del T.U.L.D., le autorità doganali avocano a sé in maniera esclusiva la competenza nella verbalizzazione anche dei reati diversi da quelli tributari. Il nuovo comma attribuisce direttamente agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza la competenza ad operare controlli ed ispezioni negli spazi doganali senza far più riferimento agli articoli 19 e 20 del T.U.L.D.

Con la modifica del comma 5 si è inteso risolvere, nell'ottica di garantire una migliore tranquillità operativa alle forze dell'ordine, contemplando le esigenze di tutela anche

della riservatezza dell'interessato, il problema dei controlli, se del caso con l'ausilio di apparecchiature radiografiche ed ecografiche, nei confronti dei corrieri di droga (c.d. ovulatori).

2.9. Prevenzione, educazione, informazione

La nuova formulazione dell'**art. 104** si propone di dare ulteriore impulso all'attività di promozione e coordinamento delle attività di prevenzione. Vi è previsto che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca inserisca tra le funzioni di governo e di controllo del sistema educativo nazionale le iniziative di prevenzione dalle dipendenze derivanti dall'uso di droghe. Tali attività potranno collegarsi ed estendersi anche a tutte le altre manifestazioni del disagio giovanile, senza trascurare fenomeni patologici correlati quali l'alcolismo, il tabagismo, i disturbi alimentari e il gioco d'azzardo. L'attività di prevenzione si inquadrerà nel contesto più ampio dell'educazione alla convivenza civile, che a sua volta costituisce parte essenziale del progetto formativo affidato alle scuole di ogni ordine e grado. Sarà compito del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predisporre, nel pieno rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, i programmi annuali per l'effettiva realizzazione delle attività di prevenzione; è, invece, attribuita alle Università e agli Uffici scolastici regionali, d'intesa con le regioni, la responsabilità di recepirli e di sostenerne l'attuazione. Per la realizzazione di tali specialistici compiti, il Ministro potrà avvalersi, in via consultiva, del Comitato scientifico di cui all'art. 1 ter, dell'Osservatorio di cui all'art. 1 bis e del Comitato scientifico per il disagio giovanile istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'**art. 105** dispone in materia di attività promozionali. A livello regionale, l'attività di promozione delle iniziative di formazione e di prevenzione, è assicurata dal Direttore regionale che, avvalendosi, in via consultiva, di un comitato costituito con proprio decreto e composto da cinque esperti del settore della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, pubblici e privati, avrà l'onere di sovvenzionare e coordinare le attività didattiche in tema previste nei piani di offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Per corrispondere alle esigenze di formazione del personale insegnante, l'Ufficio scolastico regionale avrà cura di organizzare corsi di studio annuali nella specifica materia, destinati ai docenti, tenuti da Enti accreditati, selezionati tra quelli con maggiore esperienza nel settore delle tossicodipendenze. A questo scopo, anche gli enti iscritti negli albi di cui all'art. 116, attraverso progetti concordati con istituzioni scolastiche nonché con centri e agenzie di formazione professionali accreditati dalle regioni, potranno ospitare iniziative finalizzate al recupero scolastico e formativo ed al reinserimento nell'attività lavorativa dei giovani con problemi di tossicodipendenza. In tali attività potrà essere impiegato personale docente di ruolo a condizione che i docenti incaricati abbiano frequentato i corsi di formazione illustrati in precedenza.

La modifica dell'**art. 106**, intervenendo sui primi due commi dell'articolo vigente, si propone la ristrutturazione dei Centri di informazione e consulenza già presenti nelle scuole. A tal fine, i Direttori regionali, coordinati dal Direttore generale delle politiche giovanili del Ministero dell'Istruzione, sosterranno l'azione delle scuole secondarie diretta a istituire e razionalizzare i menzionati Centri che opereranno secondo gli indirizzi contenuti nei piani dell'offerta formativa di ciascun istituto. I nuovi Centri, avvalendosi dell'operato di docenti formati attraverso la frequenza delle iniziative didattiche previste dall'**art. 105**, svilupperanno i programmi previsti nei piani dell'offerta formativa, non trascurando di stabilire una collaborazione con gli enti, pubblici e privati, presenti sul territorio, istituzionalmente preposti al contrasto del fenomeno della tossicodipendenza. È, infine, posto a carico dei Centri la necessaria azione di supporto e consulenza alle famiglie dei giovani che manifestino disagi collegati a fenomeni di tossicodipendenza, cui dovrà essere garantito l'orientamento verso le strutture educative e riabilitative operanti sul territorio.

Con l'**art. 106 bis**, si provvede, infine, a trasferire al Ministero dell'Istruzione l'originaria competenza del Ministro della salute nel campo della promozione di studi, ricerche e formazione in ambito universitario sull'efficacia dei trattamenti delle tossicodipendenze nei campi farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi e giuridici. La presente modifica è strettamente connessa con la soppressione della lett. g) dal comma 1 dell'**art. 2**.

2.10. Il ruolo degli enti territoriali e il loro rapporto con le strutture di recupero

La riformulazione degli **artt. 113 - 117** risponde all'idea che l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, possa essere svolta, in condizione di uniforme parità, sia dai servizi pubblici già esistenti presso le Unità sanitarie locali (Ser.T.) sia da strutture private, iscritte all'albo regionale di cui all'**art. 116**.

Queste ultime abbisognano, però, di una iscrizione ad un albo regionale utile anche per lo svolgimento delle funzioni di assistenza di competenza degli enti locali (diverse da quelle regionali). Avviene così un trasferimento di poteri in capo alla struttura privata che consente ad essa di svolgere il servizio pubblico dopo essere stata "selezionata" attraverso il vaglio dell'iscrizione all'albo.

Con le modifiche apportate agli **artt. 113-117**, quindi, accanto ai Ser.T. opereranno in condizione del tutto paritaria le strutture private. Esse dovranno però iscriversi al citato albo, dimostrando il possesso dei requisiti descritti nell'**art. 116**. L'iscrizione all'albo consente alle strutture private di svolgere le funzioni di assistenza di competenza degli enti locali ai sensi dell'**art. 114**, di accedere ai contributi di cui agli **artt. 128 e 129**, di rilasciare la certificazione attestante lo stato di tossicodipendenza e la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti,

psicotrope o alcoliche nonché di predisporre il piano terapeutico di cui all'art. 43, comma 5.

La principale prerogativa delle strutture private iscritte all'albo regionale è però quella di svolgere, con pari dignità e condizioni con i servizi pubblici già esistenti, le funzioni di prevenzione e d'intervento contro l'uso di sostanze stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Con l'iscrizione all'albo, pertanto, la struttura privata è abilitata a svolgere una funzione o servizio pubblico ed è elevata allo stesso livello dei servizi pubblici già funzionanti, rendendosi indipendente da essi.

Nei casi di convenzionamento ai sensi dell'art. 117, la regione provvede all'inoltro dei risultati delle attività al Ministero della salute, per consentire la predisposizione della Relazione di cui all'art. 122 bis.

È inoltre prevista, nell'art. 116, comma 7, una norma transitoria che consente agli enti ausiliari già iscritti negli odierni albi di iscriversi per un periodo massimo di un anno ai nuovi albi regionali in attesa della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti.

Per gli **artt. 120 e 122** vale quanto riferito agli articoli 113-117 relativamente alla parificazione pubblico-privato.

Nel comma 1 dell'art. 122 è stata inserita l'indicazione inerente alle metodologie di disassuefazione con medicinali non stupefacenti: infatti, prima e meglio del metadone a dosi decrescenti, è bene che ai pazienti venga proposta una strategia che conduca al vero e proprio distacco dagli oppiacei. Una volta conosciuto il metadone, infatti, il paziente esercita pressioni sui medici per indurli a prescrivere trattamenti a scalare uno dopo l'altro: soprattutto per i pazienti non ancora trattati con il metadone, è preferibile ricorrere a terapie che evitino questo medicinale. Con il nuovo comma 2 bis si è inteso ribadire che la terapia con stupefacenti non è fine a se stessa e, attraverso la locuzione "se ritenute necessarie", che non a tutti i pazienti e in tutte le fasi è opportuno prescrivere il metadone.

Nel comma 2 ter si sottolinea la necessità di utilizzare i medicinali oppioidi prescrivibili con schema "a scalare", cioè in dosi decrescenti: con la formulazione proposta si lascia aperta la possibilità di trattamenti protratti, ma comunque definiti nel tempo, per una serie di casi che ricadono nell'ambito delle competenze cliniche del medico. D'altra parte, anche il ricorso a questi trattamenti a dosi non immediatamente decrescenti non significa abbandonare il paziente ritenuto irrecuperabile all'assunzione multipla di sostanze legali e illegali, ma avere l'opportunità di allontanarlo stabilmente dalle droghe da strada, consentendo agli interventi psico-educativi di passare a fasi terapeutiche più avanzate.

L'**art. 122 bis**, coerentemente con il nuovo principio di parità pubblico-privato, pone le premesse per un più adeguato controllo dell'efficacia operativa dei servizi per le tossicodipendenze e delle comunità terapeutiche.

Ogni anno il Ministro della salute, anche sulla base dei dati inviati dalle regioni, presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunità terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente seguiti dai tossicodipendenti e alla efficacia dei programmi medesimi. Ciò allo scopo di effettuare il monitoraggio sulla incidenza degli interventi svolti dal servizio pubblico e privato, sulle relazioni fra i programmi definiti dal servizio pubblico e quelli seguiti dai gruppi di volontariato e dagli enti ausiliari, sulla destinazione dei finanziamenti e dei sostegni, in base alle effettive necessità e ai risultati conseguiti dal servizio pubblico e dai privati, sul rispetto da parte del servizio pubblico per le tossicodipendenze del termine previsto dal comma 5 dell'articolo 122, al fine di superare le lungaggini che spesso hanno accompagnato il passaggio dai SERT dei soggetti che hanno chiesto di fare ingresso nelle comunità.

Per il coordinamento con le altre modifiche, il disposto dell'**art. 123** è stato esteso anche all'affidamento in prova. Per la struttura privata iscritta all'albo di cui all'**art. 116**, in quanto parificata, sono stati previsti gli stessi oneri del servizio pubblico. E' stato aggiunto un ulteriore comma al fine di responsabilizzare quanto più possibile le strutture pubbliche e quelle private.

Il nuovo testo dell'**art. 125 bis** trova la sua ratio nell'esigenza di riservare alle forze armate e di polizia una norma ad hoc, in considerazione della specialità degli ordinamenti e della delicatezza delle funzioni svolte.

Le modifiche apportate all'**art. 127** hanno lo scopo di ridefinire le modalità e gli aspetti procedurali per il finanziamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone tossicodipendenti, in coerenza con il nuovo sistema integrato di interventi e servizi sociali disegnato dalla legge quadro 8 novembre 2000, n. 328.

L'**art. 59** della legge 27 dicembre 1997, n. 449, infatti, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo nazionale per le politiche sociali, facendovi confluire, fra gli altri, anche il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga.

Successivamente, l'**art. 46** della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha stabilito che i diversi stanziamenti di settore affluiscano al Fondo nazionale per le politiche sociali senza vincolo di destinazione.

Conseguentemente, non è più garantito che i soggetti istituzionali destinatari di quote del Fondo nazionale per le politiche sociali destinino risorse alla realizzazione di interventi nel settore della lotta alla droga per un ammontare complessivo equivalente all'originaria consistenza del Fondo antidroga.

Il quadro di crescente emergenza relativo al diffondersi delle sostanze stupefacenti e dei fenomeni connessi al loro abuso impone un ripensamento del sistema di riparto delle risorse finanziarie destinate alle politiche sociali, per assicurare agli interventi antidroga, già in fase di programmazione, il necessario supporto finanziario.

In tale ottica, le modifiche ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 127, oltre a riproporre la norma che impedisce la possibilità di diminuire la dotazione del Fondo antidroga, integrano il meccanismo di programmazione degli interventi previsto dall'art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, subordinandolo agli indirizzi generali del Comitato di cui all'art. 1 ed alle indicazioni e priorità del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con i commi da 10 a 14 si introducono modifiche alle modalità di finanziamento dei progetti presentati dalle Amministrazioni dello Stato, attribuendo compiti di indirizzo e coordinamento al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per disegnare i propri effetti, l'impianto così delineato necessita dell'intervento normativo teso a "rifinalizzare" le risorse afferenti al Fondo nazionale per la lotta alla droga, come anticipato nell'illustrazione dell'art. 1 sexies.

Agli **artt. 128 e 129** si è aggiornata la denominazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

All'**art. 131**, in sintonia con la revisione delle competenze di coordinamento, si è attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di predisporre la Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia.

All'**art. 135** si è aggiornata la denominazione dei Ministeri indicati, sulla base delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

2.11. Disposizioni di coordinamento

La modifica dell'**art. 94 att. c.p.p.** persegue la finalità di orientare il tossicodipendente al recupero.

Una misura cautelare in ordine alla quale può essere presa in considerazione la particolare condizione del tossicodipendente, onde garantire, insieme alle esigenze di cautela, quella del recupero e della riabilitazione dell'interessato, è la misura del divieto o dell'obbligo di dimora, prevista dall'**art. 283 c.p.p.** Il comma 5 del citato articolo stabilisce infatti che il giudice, nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, deve considerare, per quanto possibile, "le esigenze di assistenza dell'imputato", ma, quando si tratta di persona tossicodipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata, deve disporre altresì i "controlli necessari" per accertare che il programma di recupero prosegua.

Proprio la previsione dei suddetti controlli dimostra l'interesse del legislatore all'effettivo svolgimento dei programmi di recupero, e tende a scongiurare il pericolo

che questi programmi vengano utilizzati fraudolentemente, quali facili strumenti per ottenere l'adozione di misure, non solo meno afflittive, ma anche tranquillamente eludibili. Circa il concreto funzionamento dei controlli in questione, la norma lascia un'ampia discrezionalità al giudice e, in ogni caso, la loro efficacia presuppone obbligatoriamente una puntuale collaborazione delle comunità e delle strutture di recupero, essendo all'uopo necessario che queste inviano periodicamente all'autorità giudiziaria - secondo modalità concordate - notizie sullo svolgimento del programma di recupero e, soprattutto, sulle eventuali negligenze o, peggio, violazioni dell'imputato, integranti reato o rilevanti ai fini di quanto disposto dall'art. 276 c.p.p. Per garantire meglio il meccanismo dei controlli, anche alla luce dei notevoli spazi qui concessi anche alle strutture private, si è introdotta la modifica di cui al comma 7 dell'articolo in commento: al riguardo, per l'ipotesi dell'omissione ingiustificata nella comunicazione all'autorità giudiziaria dei comportamenti trasgressivi, si è ritenuto opportuno e sufficiente richiamare espressamente il meccanismo sanzionatorio di cui al disposto dell'art. 89, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo qui modificato).

Un'altra misura cautelare, diversa dalla custodia in carcere, che può essere ampiamente utilizzata nei confronti del tossicodipendente è quella degli arresti domiciliari di cui all'**art. 284 c.p.p.** Questa, oltre che nella forma tipica e più frequentemente usata degli arresti nell'abitazione privata del trasgressore, può essere disposta, su richiesta dell'interessato, in una comunità terapeutica o di riabilitazione per tossicodipendenti. In tal modo, le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte e, nel contempo, si ottiene il risultato di favorire il recupero del tossicodipendente.

È evidente che la misura, per essere concretamente adottata, presuppone il consenso della comunità ad accettare l'imputato e gli oneri che l'esecuzione comporta. Mentre non è apparso necessario esplicitare nel corpo dell'art. 284 c.p.p. che la misura può essere eseguita anche in una comunità di recupero, giacché la possibilità è pacificamente consentita dall'ampia formulazione letterale, si è ritenuto opportuno disciplinare la manifestazione del "consenso" del soggetto che ha a disposizione il luogo di esecuzione della misura nonché gli effetti della mancanza, originaria o successiva di detto consenso (comma 5 ter).

Inoltre, si sono precisati gli oneri che l'applicazione della misura importano a carico del "domiciliatario" almeno allorché trattasi di una comunità di recupero. A tal fine si è prevista una disciplina sanzionatoria delle eventuali inosservanze: le esigenze di riservatezza e di tutela dell'ambito di insindacabilità dell'agire dei responsabili delle comunità vanno bilanciate con le esigenze di cautela processuali a fronte di un complessivo ampliamento delle competenze e degli spazi di operatività delle comunità: è sufficiente in proposito il richiamo al disposto dell'art. 89, comma 6, del D.P.R. n. 309/90 nel testo qui modificato (comma 5 quater).

La valutazione della connessione tra abuso di stupefacenti e disturbo mentale, ha autorizzato ad estendere l'ambito di operatività della misura custodiale in luogo di cura prevista dall'**art. 286 c.p.p.**, attraverso la disposizione che luogo deputato alla custodia possa essere - acquisendone il previo consenso- anche una comunità di recupero autorizzata che risulti idonea a garantire le esigenze della cura e quelle della sicurezza. Per garantire i controlli, in analogia con quanto previsto negli artt. 283 e 284 c.p.p., si è richiamato, nel comma 3 dell'articolo in commento, il disposto dell'art. 89, comma 6, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo qui modificato.

Nei commi 5 ed 8 dell'**art. 656 c.p.p.** sono state introdotte modifiche di coordinamento e volte ad evitare che con una domanda pretestuosa od *ictu oculi* inammissibile, il condannato possa ottenere il differimento dell'esecuzione sino alla non sempre solerte decisione del tribunale di sorveglianza. Nel comma 6 è stata introdotta una modifica necessaria per coordinamento con la previsione dei casi di inammissibilità e finalizzata ad evitare che il condannato sfrutti, con istanze pretestuose, i lunghi tempi sovente necessari per la decisione. La modifica del comma 9 è stata introdotta per il coordinamento con il disposto di cui all'articolo 89 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: consentirà di evitare soluzioni di continuità tra gli arresti domiciliari e la concessione dei cd. "benefici penitenziari".

Per la speciale considerazione che deve meritare l'esistenza della molla costituita dalla droga sulla realizzazione di reati, si è resa necessaria la modifica dell'**art. 671 c.p.p.** prevedendo espressamente che fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi sia la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. In tal modo, anche in sede di esecuzione, la sanzione, quale che sia la sua entità, deriverà non dalla somma aritmetica delle pene conseguenti a condotte illecite apparentemente slegate, ma da un puntuale adeguamento della pena alla realtà soggettiva del reo.

Nell'ambito degli interventi di revisione della normativa antidroga, si è ritenuto anche opportuno modificare l'**art. 688 del c.p.** con la finalità di reintrodurre la punibilità, con sanzione amministrativa, delle condotte di cui all'abrogato art. 729 del c.p. (abuso di sostanze stupefacenti).

Se è difficile che le problematiche relative alla tossicodipendenza riguardino condannati per violazione degli artt. 416 bis e 630 c.p. è più frequente che esse vengano addotte da condannati per violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90; poiché "l'associazione" è indice di pericolosità particolarmente elevata ed in tale caso l'esigenza di tutela della collettività appare prevalente, è stato inserito l'inciso relativo agli istituti del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 all'**art. 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**; ciò consentirà anche, nei casi di cui al terzo periodo del comma 1, di evitare che venga concesso l'affidamento terapeutico senza verifica dell'eventuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

Per quanto riguarda l'**art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354**, comma 12, da più parti è stata segnalata la incongruità della mancata previsione della estinzione anche della pena pecuniaria. Invero è stato osservato che il persistere di tale pena costituisce un ostacolo al reinserimento dell'interessato il quale ha invece ormai dato prova, eseguendo positivamente l'affidamento, di meritare il massimo aiuto. In tale direzione muovono peraltro sia l'istituto della remissione del debito sia alcune pronunce della magistratura di sorveglianza, divenute definitive, che hanno dichiarato l'estinzione anche della pena pecuniaria. A favore di tali decisioni militano anche la necessità di evitare che lo Stato spenda denaro ed impieghi risorse nell'improbabile recupero e l'inopportunità che, in caso negativo, si sottoponga il debitore alle limitazioni proprie della libertà controllata, in contraddizione col buon esito del beneficio. A fronte di tali considerazioni si è osservato che la previsione automatica dell'estinzione della pena pecuniaria avrebbe comportato possibili censure di incostituzionalità sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni nonché non agevoli interventi di coordinamento su altre norme. Si è così pervenuti alla soluzione proposta la quale si ritiene vada esente da possibili censure in quanto subordina l'estinzione alla specifica, individuale verifica del buon esito dell'affidamento e dell'esistenza di disagiate condizioni economiche. Per converso, se la pena pecuniaria è stata riscossa, deve ritenersi che l'interessato fosse in grado di provvedervi e che pertanto non vi fosse alcun motivo da parte dello Stato di rinunciare alla relativa pretesa. Interventi di coordinamento con la modifica dell'articolo 47 sono stati effettuati sugli artt. 90 comma 1 e 93 comma 1 del D.P.R. 309 del 1990.

La modifica dell'**art. 120 del Codice della Strada** è stata dettata dalla considerazione che la patente di guida costituisce importante strumento di reinserimento socio-lavorativo del quale non è parso opportuno privare chi, avendo terminato positivamente il programma terapeutico, è stato ritenuto meritevole del beneficio di cui all'art. 90.

2.12. Norme per il trasferimento di competenze al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga

Con gli interventi abrogativi effettuati sul comma 3 dell'**art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300** e della lett. d) del comma 1 dell'**art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176**, si provvede a distrarre dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a favore del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, le competenze di coordinamento in materia di tossicodipendenza, in precedenza appartenute al soppresso Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Contemporaneamente, l'inserimento di un **art. 6 bis nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303** individua nel dettaglio i compiti e le funzioni specifiche affidati al predetta struttura nel rispetto delle competenze attribuite alle altre Amministrazioni dello Stato nella lotta alla droga.



Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Rapporto ONU sulle droghe sintetiche

Presentazione

- [Il Presidente del Consiglio](#)

Il primo rapporto mondiale delle Nazioni Unite sull'**ecstasy** e le **amfetamine** rivela un quadro drammatico sull'aumento della produzione, traffico e abuso di queste sostanze.

- [Il VicePresidente del Consiglio](#)

- [Il Governo](#)

- [Il Governo informa](#)

- [La Presidenza del Consiglio](#)

- [I Provvedimenti in Parlamento](#)

- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)

- [L'Italia](#)

- [Siti esteri](#)

Tutti i paesi ne sono colpiti. A differenza della cocaina e dell'eroina, la cui produzione è limitata da fattori geografici e climatici, le droghe sintetiche si possono produrre ovunque.

Nel 2001 sono stati sequestrati quasi 8000 laboratori di metanifetamina, per lo più negli Stati Uniti, mentre il numero di sequestri di laboratori di ecstasy tra il 1991-2001 è sestuplicato.

Negli ultimi 12 mesi nel mondo 34 milioni di persone hanno fatto uso di amfetamine e metanifetamine e 8 milioni di ecstasy. Un numero superiore a quello dei consumatori di cocaina ed eroina. Il consumo maggiore si ha in Estremo Oriente e nel Sud-Est Asiatico, seguono l'Europa, l'Australia e gli Stati Uniti.

Il primo rapporto globale su ecstasy e anfetamine è stato presentato a Palazzo Chigi il 23 settembre 2003, durante una Conferenza stampa presieduta dal Vicepremier on. Gianfranco Fini, alla quale ha partecipato Antonio Maria Costa, Vice Segretario Generale dell'ONU e Direttore Esecutivo dell'UNODC.

Dossier del 23 settembre 2003



[Presentazione](#)

Audiovisivi

[Conferenza stampa del Vice Presidente del Consiglio del 23 settembre 2003](#)

Documenti correlati

[Dossier sul Rapporto ONU sulla produzione di oppio in Afghanistan](#)

Link sul web

[Il sito dell'ODCCP](#)

Documenti da scaricare

[Sintesi del Rapporto ONU 2003](#)

I documenti

Il primo rapporto ONU sulle droghe sintetiche lancia un grave allarme

ROMA, 23 SETTEMBRE -- Il primo rapporto mondiale delle Nazioni Unite sull'ecstasy e le amfetamine, presentato oggi a Roma, rivela un quadro drammatico sull'aumento della produzione, traffico e abuso di queste sostanze.


- ? Nell'ultimo decennio i sequestri di stimolanti di tipo ainfetaminico (STA) sono decuplicati: da 4 tonnellate nel 1990/91 a quasi 40 tonnellate nel 2000/01;
- ? si stima che vengano prodotte più di 500 tonnellate di STA all'anno;
- ? il consumo si sta diffondendo a un ritmo allarmante: più di 40 milioni di persone ne hanno fatto uso negli ultimi 12 mesi.

"Gli STA si stanno rivelando come il `nemico pubblico numero uno' tra le droghe illegali. Trascurato dall'opinione pubblica come un quasi accettabile aspetto della cultura del divertimento nei night club e nelle discoteche, l'abuso di droghe sintetiche inizia come uso sperimentale, per lo più tra i giovani, ma può gradualmente condurre al poliabuso di droghe e alla dipendenza, con gravi conseguenze sulla salute." Antonio Maria Costa, Direttore Esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Drogena e il Crimine (UNODC), presentando il primo rapporto globale sull'ecstasy e le amfetamine 2003 lancia così l'allarme durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi alla presenza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Gianfranco Fini.

"I rischi per la salute sono gravi e molteplici. Le amfetamine provocano dipendenza e psicosi. L'ecstasy può accelerare i normali processi di invecchiamento, producendo sintomi tipo Alzheimer. Chi assisterà, e coprirà i costi sociali di una generazione di consumatori incapacitati nella scuola e sul lavoro a causa delle pasticche"? chiede Costa.

Alla conferenza stampa, John Walters, Direttore dell'Ufficio della Casa Bianca per la Politica Nazionale di Controllo delle Droghe, USA ha affermato: "Le droghe privano le persone della loro dignità e della possibilità di avere una vita costruttiva. Il traffico illegale produce forme di dipendenza, violenza, crimine e corruzione in tutto il mondo. Il rapporto conferma che siamo di fronte a un'ondata di abuso degli stimolanti sintetici. Guardiamo con speranza alla collaborazione con l'ONU per ridurre questa minaccia comune rappresentata dall'abuso e traffico di droga"

Il rapporto dell'UNODC evidenzia la natura globale del problema STA: tutti i paesi ne sono colpiti. A differenza della cocaina e dell'eroina, la cui produzione è limitata da fattori geografici e climatici, le droghe sintetiche si possono produrre ovunque. I sequestri di laboratori, attrezzature, precursori e prodotti finiti, così come i dati sul consumo, indicano che il mercato degli STA sta radicalmente cambiando. Il rapporto dell'ONU documenta l'allarmante aumento in numero e dimensione dei luoghi di produzione in sempre più paesi, principalmente in Europa e Nord America. Le forze di polizia hanno smantellato un numero record di "laboratori domestici", ma sono anche emerse manifatture clandestine con capacità produttive di 100 chili alla settimana, l'equivalente di un milione di pasticche di ecstasy e il 4% del consumo mondiale settimanale. Nel 2001 sono stati sequestrati quasi 8000 laboratori di metanifetamina, per lo più negli Stati Uniti, mentre il numero di sequestri di laboratori di ecstasy tra il 1991-2001 è sestuplicato.



Il rapporto denuncia che "sempre più, i produttori clandestini si avvalgono della diffusione di tecnologie, compreso l'uso di Internet, per attrezzare laboratori dove esistono condizioni favorevoli quali: l'accesso ai precursori chimici, la corruzione, le scarse capacità di contrasto da parte delle forze di polizia, la mancanza di accordi di estradizione e pene poco severe. Questi aspetti hanno favorito un sempre maggiore coinvolgimento dei gruppi criminali che adottano forme violente di commercio".

Il profitto è la maggiore forza trainante del mercato. Bassi costi, alti ricavi, laboratori facilmente mimetizzabili e vicini ai punti di smercio, rendono il commercio di STA estremamente attraente per la criminalità organizzata. Meno di un chilo di droga illegale può consentire di ricavare un profitto tale da ammortizzare i costi di installazione di un piccolo laboratorio. Il rapporto ONU stima che il giro di affari degli STA si aggira intorno ai 65 miliardi di dollari all'anno, con profitti che raggiungono il 3000-4000%.

L'abuso di STA si sta diffondendo in termini geografici, di età e di fasce di reddito. Negli ultimi 12 mesi nel mondo 34 milioni di persone hanno fatto uso di amfetamine


e metanifetamine e 8 milioni di ecstasy. Un numero superiore a quello dei consumatori di cocaina ed eroina. Il consumo maggiore si ha in Estremo Oriente e nel Sud-Est Asiatico, seguono l'Europa, l'Australia e gli Stati Uniti.

Costa ha sottolineato che "L'abuso di droghe sintetiche rischia di essere percepito solo come un comportamento riprovevole, producendo confusione nelle famiglie e nei governi sulla gravità dei danni provocati dall'assunzione. Non sorprende quindi che negli ultimi anni il consumo di queste sostanze abbia continuato a crescere in forma esponenziale. Specialmente allarmanti sono le proposte concernenti forme diverse di liberalizzazione delle droghe sintetiche malgrado il riconoscimento che esse arrecano danni considerevoli alla nostra gioventù"

Il rapporto elenca una serie di gravi conseguenze sulla salute legate all'uso abituale di amfetamine e metamfetamine che comprende la dipendenza, caratterizzata da spasmi, psicosi, stati confusionali, deliri e panico. Le complicazioni più preoccupanti tuttavia sono la neurotoxicità e il precoce declino mentale e mnemonico con l'istaurarsi di un sintomo tipo Alzheimer. In altre parole sostiene Costa le droghe sintetiche causano buchi nel cervello simili a quelli riscontrati nelle persone molto anziane. Il rapporto analizza per ogni Continente, la produzione, il traffico e l'abuso di STA. Le metamfetamine risultano essere le droghe sintetiche maggiormente consumate in Nord America e Asia Orientale; le amfetamine in Europa Orientale e Occidentale. L'ecstasy è prodotta principalmente in Europa e consumata ovunque

Il rapporto conclude con una nota di speranza. Più del 99 percento della popolazione mondiale non ha problemi legati all'abuso di droga. "Sulla base delle loro esperienze, argomenti sostenibili e risposte adeguate dovranno essere messe in atto per fare fronte a questa nuova sfida. Rinunciare, vale a dire accettare incondizionatamente la nozione di liberalizzazione del mercato, non è un'opzione dal momento che la salute della nostra società è a rischio. Meglio proteggerci oggi piuttosto che dolersene domani." Queste le conclusioni di Costa.

Sequestri di droghe sintetiche: decuplicati nell'ultimo decennio



Search

[News and Publications](#)

[Drug Abuse & Demand](#)

[Reduction](#)

[Drug Supply Reduction](#)

[Terrorism, Corruption &](#)

[Human Trafficking](#)

[Treaty & Legal Affairs](#)

[Analysis & Statistics](#)

[About Us](#)

[Crime Programme](#)

[Crime Commission \(CCPCJ\)](#)

[Commission on Narcotic](#)

[Drugs \(CND\)](#)

[Global Youth Network](#)

[Information Services for
Member States](#)

[UN News Service Global](#)

[News Coverage](#)

[UN-Wide Calendar](#)

[Home](#)

What's New

Area under opium cultivation up 8%, according to the just released Afghan Opium Survey for 2003.

→ [more ...](#)

Secretary-General Kofi Annan makes a statement at the General Assembly adoption on the Convention against Corruption.

→ [more ...](#)

UN Protocol against the Smuggling of Migrants enters into force.

→ [more ...](#)

UNODC Survey

Do you think you are affected by corruption?

Yes

No

I never think about it.

Upcoming Events

International Narcotics Control Board (78th session)

INCB

29 October - 14 November, Vienna, Austria

→ [more](#)

Reconvened 46th Session of the Commission on Narcotic Drugs

CND

26-28 November, Vienna, Austria

→ [more....](#)

High Level Signing Conference for the United Nations Convention against Corruption

UNODC/Government of Mexico

9 - 11 December, Merida, Mexico

→ [more....](#)



UNAIDS
United Nations Programme on HIV/AIDS
UNICEF • UNDP • UNFPA • UNODC
UNESCO • WHO • WORLD BANK

UNODC is cosponsor of the
Joint United Nations
Programme on HIV/AIDS -
[UNAIDS](#)



"Let's
talk
about
drugs..."

[Radio
Campaign](#)

[HIV/Aids
and Drug
Abuse](#)



**UNODC
released
two new
video
spots on
human
trafficking**



[Video spots](#)
[Press release](#)
[Information](#) on
victims'
assistance
organizations
by country

[back to top](#)

[Home](#) | [Site Map](#) | [Links](#) | [Search](#) | [Contact Us](#)

Copyright © 2003 UNODC, All Rights Reserved [Legal Notice](#)



Dossier del 25 ottobre 2002



- [Il Presidente del Consiglio](#)
- [Il VicePresidente del Consiglio](#)
- [Il Governo](#)
- [Il Governo informa](#)
- [La Presidenza del Consiglio](#)
- [I Provvedimenti in Parlamento](#)
- [Conferenza Stato Regioni e Unificata](#)
- [L'Italia](#)
- [Siti esteri](#)

Ti trovi in: [Home](#) : [Governo informa](#) : [Dossier](#) :

Rapporto ONU sulla produzione di oppio in Afghanistan

Il Vice Presidente del Consiglio, on. Gianfranco Fini, e il direttore esecutivo dell'Ufficio dell'ONU per il controllo delle Droghe e la prevenzione del Crimine (ODCCP) dr. Antonio Maria Costa hanno presentato il 25 ottobre scorso, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, il rapporto sulla "Valutazione della produzione di oppio in Afghanistan 2002".

L'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (ODCCP) ha condotto sin dal 1994 una valutazione annuale delle coltivazioni di papavero (da oppio) in Afghanistan.

Questa valutazione riguarda l'estensione delle coltivazioni, la produzione di oppio e il suo prezzo all'interno del paese.

I risultati forniscono un quadro dettagliato della produzione annuale di oppio e del suo trend.

[Il Rapporto](#)
[La Campagna di comunicazione "O ci sei o ti fai"](#)

Audiovisivi
[Conferenza stampa del Vice Presidente del Consiglio del 25 ottobre 2002](#)

Link sul web
[La campagna nazionale di prevenzione dell'uso di droghe](#)

[Il sito dell'ODCCP](#)